COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

VI RELAZIONE
(gennaio – giugno 2020)

SULLA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA ABUSIVI OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 (CAUSA N. C196/13)

AI SENSI DEL D.L. 24.06.2016, n. 113, ART. 22, COMMA 6, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICA DALLA L. 07.08.2016, ART. 1, COMMA 1

Presentata a:

1. COMMISSIONE 13° DEL SENATO (TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI)
2. COMMISSIONE VIII DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
3. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
4. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PREMESSA

Trentanove mesi di missione a metà strada dalla fine: è tempo di operare un dettagliato Focus sui lavori di risanamento terminati, avviati e da intraprendere, nonché sul risparmio economico della sanzione europea

Tre anni e tre mesi**, trentanove mesi**, è un periodo coerente e bastevole per operare un accurato bilancio sui lavori effettuati o meglio fatti svolgere ed eseguiti e su quelli da eseguire, curati tutti innalzando il livello di prevenzione e di attenzione sulle procedure da eseguire e schermando le opere dalle infiltrazioni criminali palesi o meno palesi, questo è l'obiettivo del mandato affidato, portare a termine i lavori e minimizzare la sanzione.

Anche in tempi di emergenza sanitaria, di **COVID 19,** che ha colpito il mondo intero, la missione non si è fermata, sono stati infatti interessati da questa emergenza sanitaria (soprattutto nel periodo dal mese di marzo a quello di giugno del 2020) ben **dieci (10)** "*nostri*" cantieri, con blocchi e rallentamenti, di cui uno in Sicilia ha subito il contagio delle maestranze per fortuna risoltosi senza alcuna grave problematicità. In tutti i siti abbiamo collaborato e messo in atto le azioni in modo che, accanto al valore della sicurezza dei lavoratori, avesse valore il "*dover fare*", il non fermarsi, se possibile, in quanto la scadenza europea non ha previsto sconti di tempo se non dieci giorni in più accordati proprio per questa emergenza.

In questo, i diversi **D.P.C.M. governativi** predisposti per contrastare il contagio epidemiologico e contemporaneamente per assicurare le attività prioritarie per il Paese, ci hanno concesso di potere utilizzare tre codici *ATECO* in deroga alle misure di blocco:

>"*Raccolta, trattamento, e smaltimento dei rifiuti; recupero materiali*" (**cod. 38**),
>"*Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti*" (**cod. 39**)
e quello delle attività di:
> "*Ingegneria civile*" (**cod. 42**)

oltreché la misura di estendere la deroga a tutta **la filiera dei lavori** e anche considerare questi lavori come servizi di **pubblica utilità**, confortati, a secondo i casi, dall'autorevole parere degli Uffici Territoriali di Governo.

Per cui, consideriamo ora, gli **81** siti da bonificare e da mettere in sicurezza affidati nel marzo del 2014 al Commissario Straordinario di governo, in due distinti gruppi: **quarantotto** (**48**) e **trentatrè** (**33**). Nei **48** includiamo i siti già bonificati **ed espunti** (**41**) **più i sette** (**7**) **in attesa di risposta da parte dell'Unione Europea** afferenti alla XI Semestralità (del 15 giugno 2020), ovvero quelli i cui dossier sono stati inviati dopo il lungo e faticoso periodo di COVID alla DG – Environmental di Bruxelles per il relativo esame da parte dei Funzionari europei, per un totale quindi di **48**. I **trentatré** (**33) invece** sono quelli restanti dalla XII Semestralità di dicembre 2020 che auspichiamo non superi il 2023.

Sintetizziamo ora i dati esperienziali ricevuti dal 24 marzo 2017 al 2 giugno 2020, quindi in 39 mesi:

- fra i **48 lavori effettuati**, sono stati effettuati **trentasei** (**36**) tipi di lavori di messa in sicurezza o di *capping*, **sette** (**7**) di bonifica con asportazione di rifiuti e **cinque** (**5**) con l'applicazione di fitotecnologie. In merito a ciò appare utile spiegare che il **numero delle procedure di messa in sicurezza,** anche se comprensibile con il minor dispendio di risorse e di rischi rispetto alle bonifiche vere e proprie, si spiega poiché le messe in sicurezza rappresentano i lavori più *tradizionali* a volte diremmo più "*semplici*" da eseguire con il conseguente minor tempo di impiego. I **cinque interventi di fitodepurazioni,** effettuati quasi tutti nell'ultima semestralità che si sta definendo in questi giorni, potremmo definirli come i lavori della *"maturità"* della

missione, ovvero rappresentano interventi di minore impatto economico ma con la migliore efficacia ambientale e paesaggistica soprattutto in situazioni di pressochè carenza di inquinanti. Tali procedimenti soddisfano pienamente le ragioni Europee ma potremo anche dire che soddisfano le nostre direttive di missione e esaudisono quelle delle Comunità locali. I **sette interventi di bonifica vera e propria** sono dimensionati tenendo conto delle precedenti considerazioni effettuate, quindi quasi **residuali**. Relativamente alle procedure di affidamento, sui siti già risanati o in via di ultimazione, sono state effettuati **quarantotto** (**48**) procedimenti di gara.

- Fra i lavori da effettuare nei **trentatrè** (**33**) siti **da risanare dal prossimo dicembre 2020 al dicembre del 2023**, sono compresi **ventisei** (**26**) individuati sempre come **tipologia di messe in sicurezza** e **sette** (**7**) **di bonifiche**, ove le bonifiche programmate percentualmente sul numero totale incidono in misura sensibilmente maggiore, poiché per complessità degli interventi si è ricercata una soluzione di maggior efficienza realizzativa in modo da potere raggiungere una risoluzione totale di risanamento proprio in quei territori dove l'impatto negativo ambientale è stato più cospicuo. All'attualità non sono programmai interventi di ***fitocapping*** in quanto le percentuali di inquinamento di questi ultimi **33 siti** sono sensibilmente maggiori rispetto **ai precedenti 48**, e anche in questo senso potremmo definirli, i 33 siti, **situazioni della "*maturità*" della missione**, in quanto sono i siti maggiormente problematici di questo nostro lavoro.

Relativamente alle **procedure amministrative** da seguire nei **trentatré (33) siti da risanar**e:

- **dieci** (**10**) **di essi comprendono** procedure di gare**;**
- **cinque (5) ad oggi,** sono di lavori attualmente in corso;
- **dodici (12)** sono rappresentati da trasformazione di progetti preliminari in definitivi e esecutivi**;**
- **sei (6)** ancora di caratterizzazioni mai effettuate prima o da approfondire e perfezionare;

In questo secondo periodo della missione si è potuta impostare una strategia ove accanto alla modalità "*tradizionale*" delle messe in sicurezza si è potuto stabilire un **numero maggiore di bonifiche**, percentualmente parlando, dove ce ne era necessità e bisogno maggiore per fini orografici e di obiettivo disinquinamento.

Di pari passo è proseguita l'attività di prevenzione e segnalazione con **quaranta** (**40**) siti attenzionati di cui per **ventiquattro** (**24**) di essi sono stati inviati **Rapporti alle Procure** e dei **dodici** (**12**) casi analizzati dal **Gruppo di lavoro congiunto con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per nove** (**9**) di essi è stato promosso specifico **atto d'impulso della Direzione Nazionale** alle diverse Direzioni Distrettuali Antimafia competenti.

Tutto questo lavoro, realizzativo e di controllo, è stato compiuto in modo congiunto, **mai da soli !**

Ma con le sinergie di lavoro e la collaborazione "*gomito a gomito*" con gli Enti Territoriali, le Istituzioni Centrali, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (I.S.P.R.A. – A.R.P.A.), con la Magistratura, con le Prefetture, grazie alla **nuova Banca Dati,** ma questo è un altro capitolo **che lasciamo alla prossima Relazione Semestrale, la VII** per la presentazione e il funzionamento di uno strumento essenziale per le bonifiche **per tutte le bonifiche nazionali** non solo per le nostre: **velocità può – e deve fare abbinamento- con controllo e prevenzione**, non si elidono i due termini anzi si rafforzano a vicenda per un risultato veramente efficace sia da un punto di vista amministrativo, tecnico e soprattutto di legalità.

Riepiloghiamo al 26 giugno 2020 **gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di missione in questi primi trentanove mesi a servizio del "*Sistema Paese*":**

- **41 siti** già bonificati o messi in sicurezza e **ulteriori 7 siti per i quali si attende risposta dalla DG-Ambiente della UE**;
- **€ 16.400.000,00** di sanzione risparmiata per ogni anno a cui andranno aggiunti **€ 2.400.000,00** allorquando la Comunità Europea valuterà positivamente i siti proposti (**7**) nel giugno 2020;
- **sanzione attuale di € 8.600.000 semestrale rispetto a quella di € 42.800.000 del 2 dicembre 2014 di inizio contenzioso;**
- **almeno 12 siti** per i quali si sta lavorando come da cronoprogramma **per farli fuoriuscire dalla procedura di contenzioso entro la fine del 2020**;
- **24 informative** inviate a 17 Procure della Repubblica competenti territorialmente;
- **40 protocolli siglati** di cui 14 con altrettante Stazioni appaltanti;

Roma, 26 giugno 2020

IL COMMISSARIO
(GEN. B. CC *GIUSEPPE VADALÀ*)

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

VI RELAZIONE
(gennaio – giugno 2020)

SULLA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA ABUSIVI OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 (CAUSA N. C196/13)

AI SENSI DEL D.L. 24.06.2016, n. 113, ART. 22, COMMA 6, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICA DALLA L. 07.08.2016, ART. 1, COMMA 1

Supervisione: *Gen.B. Giuseppe Vadalà*
Redazione: *Magg. amm. Alessio Tommaso Fusco*
Contributi: *Magg. Nino Tarantino, Magg. amm. Aldo Papotto, Brig.C. Marino Cardellini, Brig. Claudia Pandolfi, App. Simone Zanier, App. Lory Di Gaetano, App. Manuela Somalvico, Cr.s. Ulisse Pietrosanti*

SOMMARIO

PARTE PRIMA
IL CONTESTO STORICO GEOGRAFICO: LA NORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE, LA GREEN ECONOMY E LE MODALITA' DI RISANAMENTO (pag 1 -15)

Premessa
1. Analisi di contesto e principi di economia circolare nell'ambito dell'attività di risanamento ambientale
2. Principi di politica ambientale e linee guida della Comunità Europea
3. La Normativa Nazionale: il Testo Unico Ambientale (T.U.A. D.Lgs. 152/2006)
4. L'economia Circolare: verso un nuovo futuro con una Politica Ambientale Europea stabilita dalla UE
5. l'inquinamento ambientale e l'approccio metodologico alle bonifiche
6. Il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa
Annessi legislativi: delibere PCM, Decreto Clima, Piano Triennale 2019-20 e Relazione annuale 2019

PARTE SECONDA
IL CONTESTO SPECIFICO DI RIFERIMENTO: LA SENTENZA EUROPEA, LA NORMATIVA SPECIFICA DI ORIENTAMENTO, LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO E GLI INDIRIZZI DI MISSIONE (pag 16-46)

1. Le risorse ambientali del territorio ed il contesto di riferimento
2. I censimenti dei siti di discarica e le attività di monitoraggio
3. La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 e relativa procedura di infrazione
4. Poteri e funzioni del commissario: normativa primaria
5.Attività del Commissario: principi e governo della missione
6. Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa
7. Le White List: il Decreto Liquidita' (DL n.23/2020 e legge n.40/2020) l'obbligo inserimento delle ditte per le bonifiche e settore rifiuti in particolari "green list" previste dalla legge anticorruzione
Annessi normativi: delibere di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto Clima, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa 2019-2021

PARTE TERZA
LA MISSIONE: IL CONTESTO DI PARTENZA E IL SISTEMA OPERATIVO ATTUATO, LE LINEE D'AZIONE, LE METODOLOGIE ESECUTIVE E LE RISORSE FINANZIARIE (pag 1-37)

1. Inquadramento della missione e contesto di partenza
2. Organizzazione e linee d'azione poste in atto dal commissario: il metodo operativo
3. Il metodo operativo: una strategia sinergia con i doversi soggetti – i protocolli d'azione
4. Il metodo operativo: attività di prevenzione, sopralluoghi e verifiche info-investigative dei contesti territoriali
5. Il metodo operativo: le risorse finanziarie per la messa a norma dei siti
Annessi: protocolli dispositivi d'azione
Allegati: schede operative, schede geografiche e schede territoriali
Annessi: determine di conclusione del procedimento
Annessi economici

PARTE QUARTA
LA MISSIONE: I RISULTATI CONSEGUITI E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (pag 1-98)

1. Punto di Situazione nazionale
2. Punto di situazione regione per regione
3. Espunzioni e proposte di espunzione
4. Cronoprogramma operativo e previsionale
5. Accountability
6. Andamento della missione e grafici sui flussi procedurali
7. Siti regolarizzati
8. Comunicazione istituzionale e sito web
Conclusioni
Allegati - Notifiche UE di espunzione

PARTE I

IL CONTESTO STORICO GEOGRAFICO: LA NORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE, LA GREEN ECONOMY E LE MODALITA' DI RISANAMENTO

__1.__ Analisi di contesto e principi di economia circolare nell'ambito dell'attività di risanamento ambientale __2.__ Principi di politica ambientale e linee guida della Comunità Europea __3.__ La Normativa Nazionale: il Testo Unico Ambientale (T.U.A. D.Lgs. 152/2006) __4.__ L'economia Circolare: verso un nuovo futuro con una Politica Ambientale Europea stabilita dalla UE __5.__ l'inquinamento ambientale e l'approccio metodologico alle bonifiche

1. ANALISI DI CONTESTO E PRINCIPI DI ECONOMIA CIRCOLARE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RISANAMENTO AMBIENTALE

1.1 CENNI STORICI DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E NASCITA DELLA QUESTIONE AMBIENTALE

I rifiuti sono parte della nostra vita quotidiana, da sempre i gruppi sociali, le tribù o le società **hanno avuto difficoltà nello smaltimento** tanto da arrivare ad abbandonare le proprie terre anche per causa degli scarti alimentari che potevano attirare pericolosi predatori quindi, **anche nei secoli e millenni scorsi, esisteva una preoccupazione nella gestione del rifiuto** ed ancora oggi questo continua ad avvenire.

Fin dalle nostre origini (preistoria) i rifiuti **venivano accumulati in fosse ai margini degli insediamenti umani (grotte, valloni o anfratti) Diversi studi archeologici hanno rilevato la presenza di imponenti discariche** costituite da ossami o scarti di materiale domestico, accumulati nelle depressioni valliche vicine alle necropoli.

Con la cultura ellenica si ebbe un primo embrione di servizio pubblico di pulizia, l'ingrato compito di raccogliere e trasportare i rifiuti a non meno di due chilometri dalle mura **spettava ai coprologi** (da *Kopros* "escremento" in greco). Ciò fu ripreso ed evoluto dalla **civiltà Romana** infatti **nacquero,** nell'età imperiale, **le prime reti fognarie** della storia (vedasi per esempio la Cloaca Massima) che **rappresentano un modo nuovo e moderno per affrontare il problema dei rifiuti** in città.

Alla fine del medioevo si ricominciò a pensare alla problematica della spazzatura, a **Milano fu creato l'ufficio di Sanità** e successivamente **si iniziò a proibire l'abbandono di letame lungo le pubbliche vie**. **Nasce la prima politica ambientale che sancisce il divieto di abbandono incontrollato di rifiuti pena salate azioni pecuniarie inflitte da un giudice nominato *ad hoc***. Ancora oggi sono visibili le targhe affisse per evidenziare i divieti e le leggi in vigore all'epoca, esse rappresentano una valida testimonianza di quanto fosse oneroso e gravoso l'abbandono delle "*mondezze*".

Un **miglioramento fu certamente dato dalla rivoluzione industriale,** poiché i rifiuti non sono più costituititi dai soli scarti animali o alimentari ma da tutta una serie di materiali residui delle lavorazioni, diviene **attuale il problema dello smaltimento degli stessi. Proprio con il settecento/ottocento industrializzato** che la questione ambientale assume valenze ed implicazioni di carattere economico, sociale e legislativo. Ma comunque **tra la fine dell'800 e i primi del '900 il regime di produzione dei rifiuti derivante dalla vita sociale era comunque infinitamente modesto rispetto alla nostra cultura consumistica dell'"usa e getta"** per cui ad **oggi** le difficoltà appaiono molto più serrate, articolate e rilevanti, basti pensare che nel 1920 il mondo contava circa 2 miliardi di individui e che oggi, dopo quasi cento anni, siamo arrivati ad essere 7 miliardi, con una relativa produzione di rifiuti infinitamente maggiore e più diversificata.

1.1.1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EUROPA E I NUMERI DELL'ITALIA

La **produzione di rifiuti è cresciuta negli ultimi decenni** proporzionalmente al miglioramento delle condizioni economiche e di vita: infatti parallelamente al progresso tecnologico e allo sviluppo industriale, l'incremento dei consumi e delle tipologie di beni di consumo hanno prodotto i relativi aumenti e accrescimento delle "*spazzature collegate",* **si è incrementato in uguale misura anche quindi, la problematica legata alla filiera della gestione degli scarti. Le diversità dei prodotti** (industriali, chimici e urbani) **hanno prodotto una complessa gestione** (dalla raccolta al trattamento e smaltimento): "*un sistema via via sempre più specifico e che le nazioni hanno dovuto ben normatizzare al fine di evitare danni "collaterali" di cattare pubblico, sanitario ed ambientale" (fonte: I profili di rischio e le normative internazionali nel comparto di trattamento dei rifiuti – F. Caravani)*.

Volendo sintetizzare i principi dettati dalle leggi sulla "*questione rifiuti"*: "***la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da effettuarsi senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e secondo "criteri si efficacia, efficienza, economicità e trasparenza*"**.

La sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori è divenuto un passo fondamentale per "accettare" che ogni comunità debba essere autosufficiente nella gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa la raccolta, sorpassando la mentalità basta sulla sindrome da NIMBY (*not in my back yard – non nel mio giardino*). Una veloce carrellata di stime e numeri può dare la misura di quanto **il problema della gestione dei rifiuti è** e, se non correttamente incardinato ed indirizzato, **diverrà sempre più cogente nella vita dei singoli e delle comunità.**

Nel 2018 nei paesi della UE sono stati i prodotti in totale circa 2**.500 milioni di tonnellate** di rifiuti in aumento rispetto agli anni passati**, di questi circa il 4% sono rifiuti pericolosi.** Le nazioni che registrano le maggior quantità di rifiuti non pericolosi prodotti sono Francia e Germania (circa 300 milioni di tonnellate), in Italia si produce all'incirca 180 milioni. **I principali produttori di rifiuti pericolosi nel quinquennio 2013-2018 sono risultati essere la Germania e la Bulgaria, seguite da Francia, Italia e Regno Unito, con trend in aumento. Per quanto attiene ai rifiuti urbani, si è registrata una flessione rispetto al quinquennio 2007-2013 del 1.5%, tale decremento si è registrato anche nella produzione pro-capite media di 502 kg/ab. (Italia circa 498 kg/ab.).** La variabilità del dato territoriale si conferma anche a livello europeo, suddividendo il continente tra vecchi e nuovi Stati membri, con questi ultimi caratterizzati da valori decisamente più contenuti rispetto ai primi, la motivazione è di carattere economico legata a consumi più ridotti (spaesi dell'est Europeo). **È comunque rilevante sottolineare che gli indirizzi UE abbiano prodotto un miglioramento del trattamento dei rifiuti per cui passano in discarica il mediamente il 46% dei rifiuti urbani** (dal 2% della Germania. Paesi bassi e Svezia al 98% della Estonia e Romania. La distinzione tra vecchia e nuova è netta se si considera che percentuali sotto il 6% si rilevano, per esempio, in Belgio, Austria e Danimarca e numeri invece al di sopra del 80/85% in Cipro, Lettonia e Malta. (dati da *ISPRA rapporto rifiuti 2018*).

La **gestione nazionale dei rifiuti solidi urbani (RSU) si attesta a circa 30 milioni annui di tonnellate** con una riduzione **del 3.4% rispetto al quinquennio precedente** (2007-13), **l'andamento in decrescita** delle produzione **appare in generale coerente con gli indicatori socio-economici** soprattutto tra la relazione produzione e consumi delle famiglie. In particolare a fronte di un incremento dei quantitativi intercettati nelle regioni del Centro e del Sud (rispettivamente +96 mila e + 146 mila tonnellate), si osserva una contrazione del totale raccolto al Nord (- 110 mila), infatti **l'Italia è ancora a tre velocità**.

Il quantitativo di selezione differenziata nonché i sistemi di raccolta domiciliare e le politiche di sostegno o di miglioramento della gestione "singola" contribuiscono indubbiamente alla riduzione della produzione e quindi al diminuire della raccolta centralizzata con il conseguente conferimento in discarica. **Circa il 40%** (*calcolato come media nazionale dato del 2018*) **di rifiuti raccolto entra nel ciclo di gestione della discarica**, **questa situazione non è omogena sul territorio nazionale, esistono profonde differenze:** la Lombardia, per esempio, conferisce solo l'8% del totale dei rifiuti urbani prodotti, il Lazio smaltisce il 38% e la Sicilia elimina in discarica circa il 88% del totale dei rifiuti raccolti. Certamente **al miglioramento del sistema di gestione contribuisce l'incremento della raccolta differenziata** che **nel complesso nazionale raggiunge il 39%** anche dato questo fortemente contrastante tra le regioni italiane.

In generale il **ritardo geograficamente disomogeneo con aree di eccellenza ed aeree di collasso è dovuto essenzialmente ad un'errata e parziale valutazione dei costi e benefici, a resistenze culturali** alla chiusura ad un cambiamento di stile di vita o ad una scarsa sensibilità nei confronti di problemi connessi con un corretto sistema management degli scarti urbani. Nonostante la crisi economica **la gestione dei rifiuti rappresenta oggi un settore importante a livello nazionale dal punto di vista economico e occupazionale ed uno dei volani della crescita finanziaria del Paese.**

2. PRINCIPI DI POLITICA AMBIENTALE E LINEE GUIDA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Svariati sono i sistemi per risolvere la questione degli scarti, così come molteplici le regole di intervento a seconda dell'**evoluzione della sensibilità ambientale** degli attori implicati: pubbliche amministrazioni, industrie, associazioni civiche, cittadini. **In principio, negli anni '50, lo smaltimento dei rifiuti avveniva senza particolare cautele ambientali** (un po' come negli albori) utilizzando per esempio cave dismesse o valloni appositamente destinati.

Nel decennio del '70 la questione più sentita comincia ad essere quella del *disinquinamento* ovvero di individuare metodi di smaltimento più idonei al fine di conseguire il fine di rimuovere la crescente massa di rifiuti e nel contempo garantire un adeguato livello di igiene pubblica. Il **primo fondamento** normativo è **il D.P.R. n. 915/1982 che può definirsi come la prima politica ambientale nazionale** al fine di affrontare la questione rifiuti anche sulla spinta e base della normativa Europea.

Già negli anni '70 infatti la Comunità Europea assumeva un primo approccio globale per la **protezione dell'ambiente** affermando l'importanza del territorio sia ai fini di uno sviluppo economico equilibrato sia ai fini del miglioramento della qualità della vita delle collettività (1972 art. 2 del Trattato Europeo cit. "*non si può concepire senza una lotta efficace contro l'inquinamento e gli altri fattori nocivi, né senza il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e della protezione dell'ambiente, risulta necessario evitare che gli Stati membri adottino misure divergenti tali da provocare distorsioni economiche nella Comunità*"). Nacque quindi **il bisogno di formulare e ratificare una serie di programmi ed azioni a salvaguardia dell'ecosistema** che implicarono inevitabilmente l'individuazione **dei relativi fondamenti giuridici.** In tale ottica le competenze ambientali entrano nei trattati (Trattato di Roma – Atto unico europeo) art. 130R comma 1 "*il diritto comunitario ha il compito di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente contribuendo alla salvaguardia della salute delle persone e assicurando un impiego prudente e razionale delle risorse naturali*".

Il **1987** venne **annunciato come l'"Anno Europeo dell'Ambiente**" apparendo quindi chiara, **in ambito comunitario**, la ferma **presa di coscienza del problema ambientale.**

N**el 1992 con il trattato di Maastricht** si esegue un ulteriore step evolutivo nel riconoscimento della tutela ambientale come fine dell'azione della Comunità Europea, infatti con l'Atto unico Europeo **si stabilirono i tre principi fondamentali delle politiche comunitarie in ambito ecologico:**

- **Il principio dell'azione preventiva e di controllo**
- **Il principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente**
- **Il principio dell'inquinatore-pagatore**

Azione preventiva
Prevenire e controllare

Azione Correttiva
Correggere il danno alla fonte e ripristinare

Azione Legale
Sanzionare chi inquina

Tale approccio ha prodotto programmi di controllo e monitoraggio che nel corso del primo decennio del secondo millennio**, hanno portato ad azioni legali energiche attraverso la Corte di Giustizia Europea nei confronti degli Stati membri o dei soggetti coinvolti.**

Sulla base di tali presupposti giuridici la politica comunitaria ha concentrato l'attenzione sulla gestione dei rifiuti**, e ha adottato specifiche direttive, per esempio la 2008/98/CE che vede come principio generale che:** "*gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.*"

I rifiuti prodotti in Italia in un anno (2019)

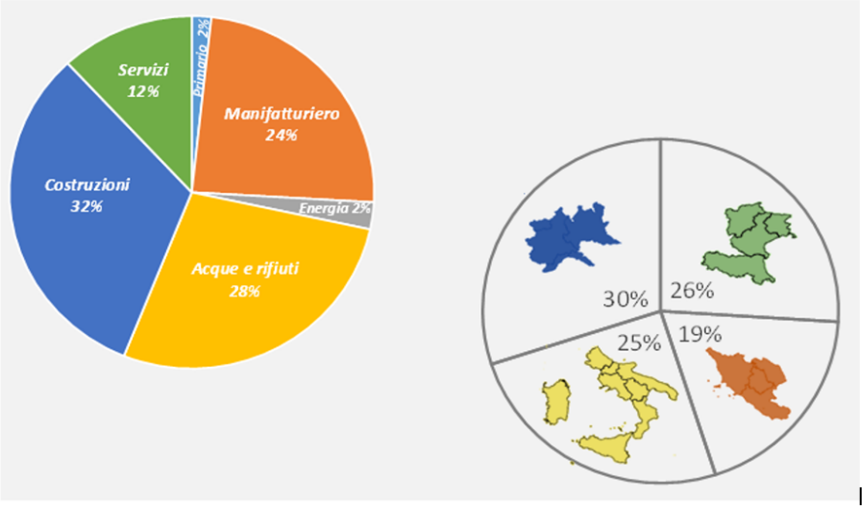

2.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA E IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA DISCIPLINA

La **genesi del principio di precauzione** è da cercare nel trattato relativo al funzionamento della Comunità Europea (TFUE), infatti è nel testo che vengono assicurati i principi cui deve essere riportata l'azione comunitaria in termini di ecosistema e sviluppo ambientale:

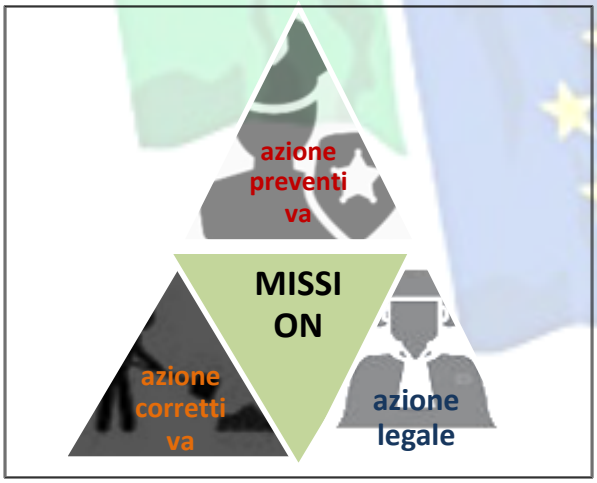

- ✓ **precazione dell'azione preventiva** (PREVENTIVA) – ovvero garanzia di salvaguardia del bene fondamentale dell'ambiente, adottando ed imponendo misure di cautela e protezione dello stesso, attuando politiche che scongiurino il verificarsi del danno. E' necessaria inoltre la promozione dell'informazione del pubblico in quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo al pari di programmi di ricerca che analizzino anche nuove vie di rimedio o ripristino della gestione del rifiuto.
- ✓ **correzione dei danni** (CORRETTIVA)– nell'assicurare un alto livello di tutela dell'ambiente si deve in seconda battuta correggere i danni ovvero riqualificare il sito ed il suo ecosistema mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni comprese le misure di risanamento dell'habitat (acque incluse) ed ove possibile garantire il conseguimento del completo ripristino ambientale.
- ✓ **chi inquina paga** (LEGALE) – provvedere all'istruttoria dei fatti che hanno causato il danno quindi emettere un ordinanza nei confronti del soggetto inquinante perché lo stesso si adoperi per il ripristino ambientale e qualora suddetta azione di risanamento non venga effettuata nei tempi previsti, determinare i costi necessari per la riparazione ed agire nei confronti del responsabile per la riscossione delle somme.

2.2 LA NORMATIVA COMUNITARIA E L'ADEGUAMENTO DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.)

In tema ambientale **un ruolo di impulso di rilievo viene svolto dal Legislatore Comunitario** spesso anticipando i concetti nazionali che dallo stesso traggono poi spunto e si adeguano. Le Direttive Europee **si muovono su di un modello di economia "*circolare*"**

diverso da quello classico "*lineare*" ovvero un **schema**[1] **dove i rifiuti vengono reimmessi nel ciclo produttivo**, a formare materie prime "secondarie", utili a preservare la quantità e la qualità degli elementi messi a disposizione cioè a limitare le risorse ambientali per il raggiungimento degli obiettivi produttivi, in un **paradigma circolare finalizzato alla creazione dei una "*società del riciclo*"**:

Prevenzione > Preparazione per il riutilizzo (PPR) > Riciclaggio > Recupero (anche di energia) > Smaltimento

Alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno **approfondire rapidamente gli obiettivi e le priorità fissati dal Legislatore comunitario** sulla gestione dei rifiuti con la Direttiva "quadro" 2008/98/CE, che rappresenta la base più significativa su cui poi si sviluppa anche la normativa nazionale del Testo Unico Ambientale.
Tali priorità ed obiettivi nascono su principi fondanti dell'ordinamento comunitario in termini di politica ambientale a cui tutti i soggetti della gestione dei rifiuti, siano essi attori privati o pubblici, devono ispirarsi (*vedi figura sotto*):

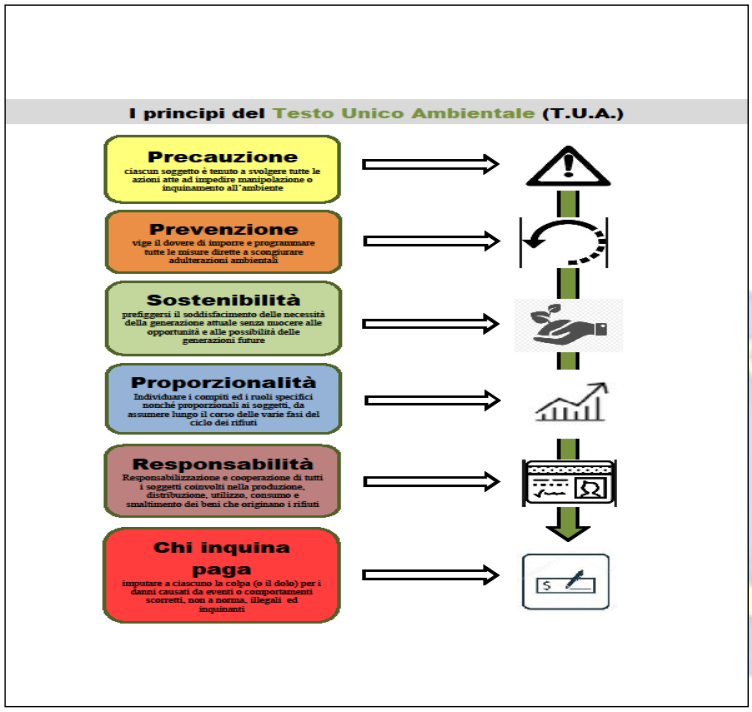

- ***precauzione*** – secondo il quale ciascun soggetto è tenuto a svolgere tutte le azioni atte ad impedire manipolazione o inquinamento all'ambiente;
- ***prevenzione*** – vige il dovere di imporre e programmare tutte le misure dirette a scongiurare adulterazioni ambientali;
- ***sostenibilità*** – prefiggersi il soddisfacimento delle necessità della generazione attuale senza nuocere alle opportunità e alle possibilità delle generazioni future;
- ***proporzionalità e responsabilità*** - individuare attentamente i compiti di ciascun soggetto coinvolto nelle fasi economiche: produzione, distribuzione, utilizzo, consumo, smaltimento. Dettarne i tempi, le linee guida e le responsabilità.
- ***"chi inquina paga"*** – stabilite le responsabilità, imputare a ciascuno la colpa (o il dolo) per i danni causati da eventi o comportamenti scorretti, non a norma ed inquinanti.

Alla luce di questi principi nasce, si sviluppa e diviene cardine il **concetto di sostenibilità** ovvero di "*salvaguardia del capitale naturale attraverso l'uso ottimale delle risorse energetiche e materiche"(cit. Stefano Sansone - Vademecum dell'ambiente III edizione 2018 - edizioni EPC)* che si fonda sugli assunti di: **responsabilità del produttore**, **gerarchia dei rifiuti** e **principio di "chi inquina paga".**

In tale quadro di riferimento, **la gestione dei rifiuti viene attuata in termini di** *efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica*, nonché **nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali**.

Risulta così importante, ai giorni nostri, la **comunicazione del 02 dicembre 2015**[2] che la **Commissione Europea** ha inviato, nel contesto del piano per l'economia circolare, **per il processo di revisione delle Direttive relative ai rifiuti.** Tale studio di rivisitazione delle normative ha prodotto un **accordo di massima** (Commissione, Parlamento e Consiglio EU) **sui presupposti**

[1] Vedasi in allegato sezione schemi - *schema n.5 "economia circolare"*
[2] Com (2015) 614 final "*Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni*" – piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare.

fondanti del nuovo testo da pubblicare, che sarà **vincolante per ogni Stato membro** ed ogni ordinamento nazionale dovrà recepirlo nelle proprie disposizioni di legge.

I **target** che dovranno **essere raggiunti** dai singoli Stati entro una fascia temporale prestabilita (anno 2030) sono:

- **incremento del tasso di riciclo** dei rifiuti di imballaggio (dal 67% al 70% entro il 2030);
- **rafforzamento del concetto di "responsabilità estesa del produttore"** che deve estendersi anche alla fase del post-consumo, ovvero nell'intero ciclo di vita del prodotto facendosi carico quindi anche della gestione dello scarto/rifiuto;
- **introduzione degli obiettivi di riduzione degli sprechi** (in termini alimentari non oltre il 30% entro il 2030)**;**
- **maggiore aliquote di recupero per i rifiuti urbani** (riciclo almeno il 60% nel 2030);
- **riduzione del collocamento dei rifiuti in** discarica (non dovrà superare il 10% dei rifiuti urbani prodotti);
- **riduzione della plastica** (entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riutilizzabili o riciclabili).

Il testo unico ambientale (TUA) è **basato su principi chiari e ben specifichi** che accolgono le linee guida che il legislatore italiano ha determinato nelle attività di gestione di salvaguardia ambientale.

3. LA NORMATIVA NAZIONALE: IL TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A. D. LGS. 152/2006)

Numerose, nel corso degli ultimi quattro decenni, **sono state le integrazioni delle Direttive Comunitarie** a cui poi si è adeguata sempre la norma nazionale:

NORMATIVA COMUNITARIA	NORMATIVA NAZIONALE
Direttiva n. 439 1975 (abrogata il 12.12.2010)	D.P.R. 915 del 1982
Direttiva n. 156 e 689 del 1991 sui rifiuti – Direttiva n. 62 del 1994 sugli imballaggi	D. Lgs. 22 del 1997 decreto "Ronchi"
Direttiva n. 12 del 2006	D. Lgs. 152 /2006 Testo Unico Ambientale (T.U.A.)
Direttiva n. 98 del 2008	D. Lgs. 205/2010 "IV correttivo" al TUA

La maggior parte dei **contenuti delle Direttive Comunitarie vengono recepite nel Decreto Legislativo n.205 del 2010** che implementa in maniera esaustiva il **Testo Unico Ambientale**. Rispetto al passato (anni 60, 70 e 80) il T.U.A. **attribuisce un differente profilo al ciclo di gestione dei rifiuti** soprattutto **le finalità delle attività** (produzione, gestione, smaltimento) sono **rimarcate in maniera sostanziale**: "*protezione dell'ambiente e dell'uomo, prevedendo, normatizzando e riducendo gli impatti negativi dell'intero processo"* in tal senso il legislatore nazionale specifica che il "flusso degli scarti" è **un'attività di pubblico interesse e debba essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo nonché per la flora e la fauna**.

Per arrivare a tali risultati **fondamentale risulta il ruolo della Pubblica Amministrazione**: Stato, Regioni, Province e Comuni che devono agire in modo sinergico, univoco e coinvolgente, "*adottando ogni adeguata azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali di soggetti pubblici o privati*" (cit. T.U.A.).

La **disciplina di riferimento Italiana quindi sulla gestione dei rifiuti** è costituita dalla parte IV del D.Lgs 152/2006 meglio conosciuta come **Testo Unico Ambientale** (T.U.A.) introdotto nel 2006, modificato e ampliato nel 2010 e successivamente rimodulato ed aggiornato in base alle direttive comunitarie.

Il Testo unico Ambientale **è articolato in 6 titoli:**

- **titolo I - Gestione dei rifiuti –** aspetti generali della disciplina, illustrazione e definizione e classificazione dei rifiuti, i sottoprodotti;
- **titolo II - Gestione degli imballaggi –** la definizione, la pericolosità per l'uomo eper la salite pubblica, l'impatto sull'ambiente;
- **titolo III – gestione di particolari categorie di rifiuti –** le categorie speciali di rifiuti, la normativa, le competenze, i soggetti attivi e responsabili, lo smaltimento;
- **titolo III bis – Incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti –** autorizzazioni, tracciabilità, linee guida, la movimentazione e la risulta dopo il processo;
- **titolo IV – tariffa per la gestione dei rifiuti urbani –** quadro normativo, presupposti, soggetti beneficiari;

- **titolo V – bonifica di siti contaminati –** criteri di applicazione, normativa, iter e soggetti attuatori**;**
- **titolo VI – Sistema sanzionatorio e diposizioni transitorie e finali.**

3.1 IL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE ALLA BASE DELLO SVILUPPO DEL T.U.A.

Il **Testo Unico Ambientale** fa suo e **sviluppa il principio dell'economia circolare** ovvero « *un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera*» (Ellen MacArthur Foundation).

L'economia circolare è dunque un **sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi** *(vedi schema in figura).*

Il modello economico lineare '*take-make-dispose'* si basa sull'accessibilità di grandi quantità di risorse ed energia ed è sempre meno adatto alla realtà in cui ci troviamo ad operare, le iniziative a sostegno dell'efficienza – che lavorano per la riduzione delle risorse e dell'energia fossile consumata per unità di produzione – da sole possono ritardare la crisi del modello economico, ma non sono sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita degli stock.

In figura - L'economia circolare

Si pone quindi come necessaria la **transizione dal modello lineare ad un modello circolare**, che nella considerazione di tutte le fasi (*dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita*) **sappia cogliere ogni opportunità di limitare il rifiuto e di minimizzare scarti e perdit**e, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.

L'economia circolare ci potrebbe consentire di contrastare in maniera proattiva la crisi del sistema economico lineare, spesso inefficiente e costoso, separando lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali.

A luglio, 2014, la Commissione Europea ha pubblicato una "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni" dal titolo "*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*" in cui si sottolinea che "...Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare ad un'economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche. Anche in un'economia fortemente circolare permane qualche elemento di linearità, poiché non si arresta la domanda di risorse vergini e si producono rifiuti residui che vanno smaltiti..."

La **legislazione europea** in vigore in materia, **la Direttiva 2018/851/UE**, stabilisce gli strumenti attraverso i quali raggiungere l'obiettivo di drastica riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, prevedendo in particolare:

- la gestione dei rifiuti effettuata senza creare rischi per la salute, il recupero dei materiali per utilizzarli altri scopi.
- il principio «chi inquina paga», per cui il produttore iniziale di rifiuti deve pagare i costi di gestione dei rifiuti;
- ll principio «chi inquina paga», per cui il prodotto compito di elaborare piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti;
- obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50%) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70%).

Secondo la Commissione Europea, misure come una migliore progettazione dei materiali, dei prodotti e dei processi industriali (*ecodesign*) **unitamente alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti,** potrebbero generare, entro il 2030:

- Riduzione 30% del consumo di materie prime
- Riduzione 50% delle emissioni totali di gas a effetto serra
- Crescita 5% del PIL
- Creazione di oltre 1 milione di posti di lavoro

Le **tecnologie abilitanti che spingono** la *quarta rivoluzione industriale* (*vedi schema sotto*) possono favorire la diffusione di modelli di economia circolare e lo sviluppo di piattaforme per la condivisione di beni e servizi, oltre al risparmio energetico, alla salvaguardia dell'ambiente e al sapiente consumo delle risorse dello stesso. **Ma per promuovere la transizione da un modello lineare ad uno circolare occorrono politiche ambiziose, ricerca ed innovazione, oltre ad un quadro normativo chiaro, in grado di dare i giusti segnali agli investitori.**

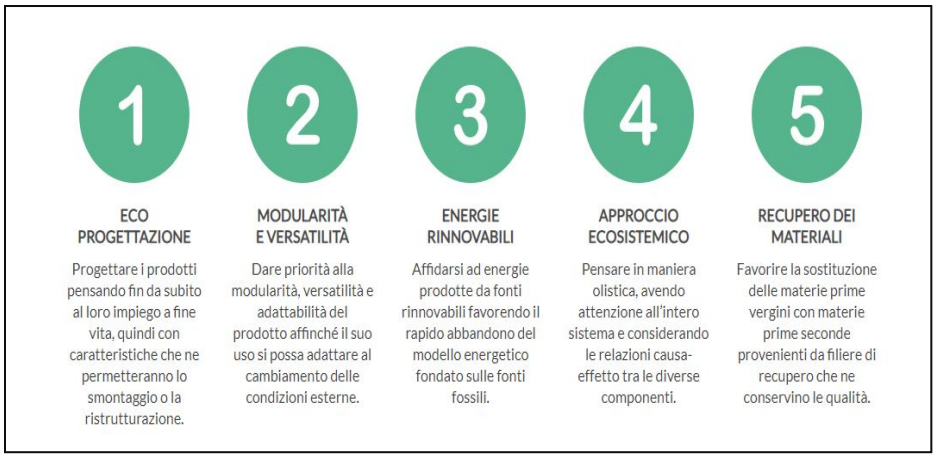

In figura - Le fasi della quarta rivoluzione industriale

Inoltre in molte imprese manca ancora la consapevolezza, la conoscenza e competenza necessarie ad implementare l'economia circolare.

4. L'ECONOMIA CIRCOLARE: VERSO UN NUOVO FUTURO CON UNA POLITICA AMBIENTALE EUROPEA STABILITA DALLA COMUNITÀ UE

L'Economia Circolare unisce gli aspetti di sviluppo economico a quelli di tutela ambientale minimizzando il prelievo di risorse dall'ambiente naturale e riducendo il più possibile l'immissione di rifiuti con l'obiettivo finale di chiudere il ciclo produttivo, generando valore e mitigando i rischi per l'ambiente. *"Questo modello mira a eliminare gli sprechi e gli scarti dei processi produttivi imitando i sistemi viventi nell'ecosistema, in cui i nutrienti vengono utilizzati in modo efficiente e poi reimmessi nel ciclo". (M. Steinberg)* **È quindi necessario il passaggio ad una visione d'insieme delle filiere** che consenta di riprogrammare le attuali modalità di progettazione e sviluppo dei prodotti, di gestione delle materie prime e delle risorse energetiche e dei prodotti a fine vita. **Lo schema dell'Economia Lineare si è dimostrato infatti insostenibile a livello economico e ambientale per tre principali motivi:**

- *la limitatezza delle materie prime*
- *l'inquinamento*
- *la produzione di rifiuti*

Tali limiti possono essere superati con il passaggio ad un'Economia circolare, **un modello di business in cui siamo tutti protagonisti fondamentali per garantire il corretto funzionamento del sistema, dal progettista, al produttore, al consumatore.** Tutti hanno un ruolo importante e interconnesso agli altri ed è quindi necessario conoscere il proprio compito e come svolgerlo al meglio affinché la circolarità del flusso non venga interrotta.

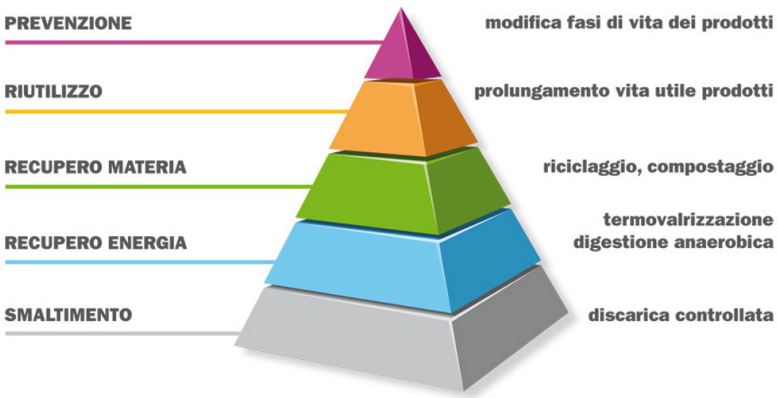

In figura – economia circolare: il Ciclo di vita dei prodotti e del relativo rifiuto

In questa luce sono ambiziosi gli obiettivi di sostenibilità per creare valore aggiunto per le imprese, risparmi e nuova occupazione **che la Comunità Europea ha stabilito per i paesi membri**, infatti la sfida **appare senz'altro ardua e temeraria, tuttavia, gestire**

in maniera sostenibile il ciclo dei rifiuti risulta essere improrogabile per garantire risparmi in termini ambientali ed economici. Ad oggi a causa dei bassi livelli di riciclo e recupero, l'Europa annualmente registra di perdite di risorse per 600 milioni di tonnellate.

Nel "*Pacchetto di misure sull'economia circolare"* (proposto lo scorso 2 dicembre), quindi, **si evidenzia come elemento fondamentale incrementare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle materie prime, minimizzando quanto più possibile gli sprechi e trasformando i rifiuti in nuovi prodotti, allungandone il ciclo vita e attribuendo loro nuovo valore da rimettere nei circuiti economic**i. In tal senso, il documento prevede nuove forme di prevenzione dei rifiuti, di progettazione eco- compatibile, di riciclo e riutilizzo dei materiali al fine di generare risparmi netti per le imprese europee pari a 600 miliardi di euro, ossia l'8% del fatturato annuo, riducendo nel contempo l'emissione di gas a effetto serra del 2-4%.

Per sviluppare una metodologia comune a tutti gli Stati Membri, sono state indicate proposte di modifiche che coinvolgono i principali settori della gestione dei rifiuti, nel dettaglio, le principali novità riguardano la Proposta di direttiva sui rifiuti di imballaggio, la **Proposta di direttiva sulle discariche e la Proposta di direttiva sui rifiuti** di apparecchiature elettriche e elettroniche. Inoltre, contestualmente a queste modifiche, la Commissione proporrà un quadro di riferimento per monitorare periodicamente i risultati principali del piano d'azione per l'economia circolare. Questo piano prevede la creazione di indicatori per la sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime essenziali, la riparazione e il riutilizzo, la generazione e la gestione dei rifiuti, il commercio delle materie prime secondarie tra i paesi dell'UE e con paesi extra-UE nonché l'uso di materiali riciclati nei prodotti.

I settori della plastica, delle biomasse, degli scarti alimentari, della costruzione, della demolizione e dell'industria, sono tutti coinvolti nel nuovo paradigma. Per questo motivo, risulterà indispensabile creare piattaforme nazionali volte a supportare le PMI come le grandi imprese, con specifiche di prodotto e normative chiare ed omogenee. **In questo senso, investimenti, strategie di lungo termine e promozione delle migliori tecniche disponibili (BREF), saranno tasselli essenziali per assicurare sia risultati equilibrati in termini di costi e benefici che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riciclo proposti.**

4.1 IL TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.): BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Quindi in principio l'obbligo di bonifica **era sancito dall'articolo 44 della Costituzione** che "*imponeva la bonifica delle terre*" **le esigenza di normare in un unico testo tutte le diverse Direttive Regionali, Ministeriali ed Europee** nonché migliorare i livelli dii qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ambientale, **furono soddisfatte a con l'entrata in vigore, il 29.04.2006, del D. Lgs. n. 152** "*norme in materia ambientale*" (cosiddetto Codice ambientale o Testo Unico Ambientale).

La **parte quarta del TUA** (*al titolo V*) è completamente **rivolta al tema della "*bonifica dei siti inquinati*"** ed in particolare:

- ✓ interventi di bonifica e rispristino ambientale;
- ✓ eliminazione delle sorgenti di inquinamento e riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti (CSC) con la relativa definizione dei sistemi, criteri e modalità di svolgimento delle operazioni necessarie.

È doveroso specificare però **cosa si intenda** per **sito contaminato:** "*l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti ove si sia registrata una fonte/causa di contaminazione",* oltre a questa definizione è utile riportare anche quelle di **CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione)**, ovvero*: "i livelli o soglie, oltre la quale si manifesta la contaminazione della matrici ambientali"* **e quello di CSR (concentrazioni di soglia di rischio)***: "i parametri delle soglie di contaminazione da determinare caso per caso con l'applicazione dell' della procedura di analisi di rischio sito specifica (AdR) e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione".*

Quindi sulla base di quanto sopra esposto, un **sito risulta contaminato** *"quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) siano stati superati" (vedi figura sotto):*

In figura – La distinzione tra sito contaminato e non contaminato

Per cui si può dedurre che **qualora siano oltrepassate le CSC** (*concentrazioni di soglia di contaminazione*) **si renderà necessaria la caratterizzazione del sito e la relativa analisi di rischio sito specifica** e **se si misurasse un superamento delle CSR** (*concentrazioni soglie di rischio*) **verrà richiesta la messa in sicurezza e la bonifica** infatti i livelli definiti rappresentano quelli di massima accettabilità del sito.

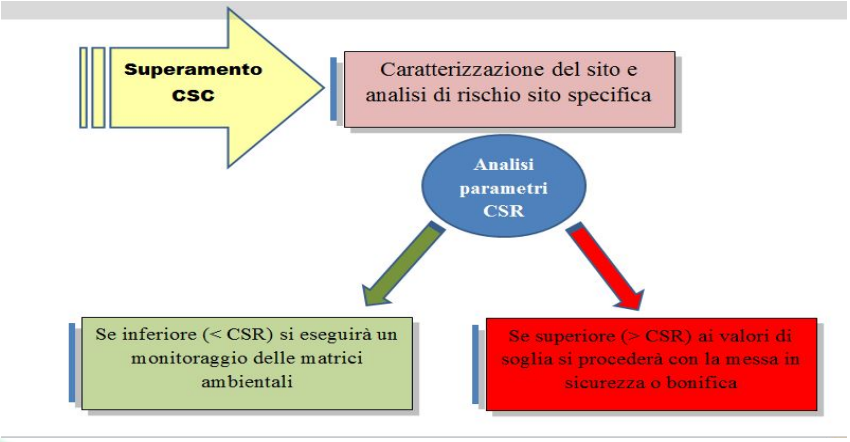

In figura – la procedura per i superamenti delle CSR

4.2 Il Testo Unico Ambientale (T.U.A.): l'indagine preliminare, la caratterizzazione, il Modello Concettuale e l'analisi di rischio sito specifico

Qualora **si ritenga che un sito posa essere contaminato,** per esempio a seguito di evento potenzialmente inquinante, il soggetto responsabile (sia di diritto privato che pubblico) è chiamato ad **attuare le misure di prevenzione e a svolgere un'indagine preliminare** a seguito di tali indagine, analizzando i livelli di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), se superati si procederà alla caratterizzazione del sito.

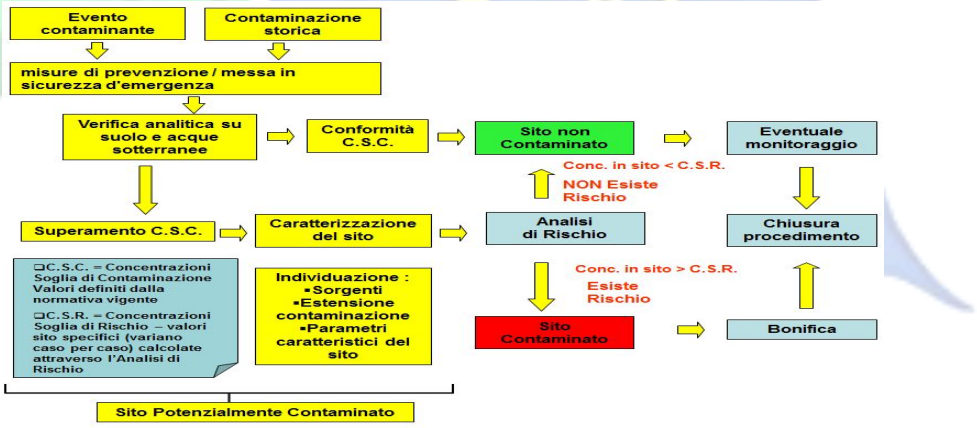

In figura – Il processo di bonifica di un sito

La **caratterizzazione** rappresenta solo il **primo di una serie di passi che hanno come obiettivo la bonifica** o messa in sicurezza, il piano di caratterizzazione deve essere indirizzato alla definizione di un piano di indagine che consenta di ottenere il numero d'informazioni maggiormente possibile sull'assetto geologico ed idrogeologico del sito e sull'eventuale contaminazione, il tutto a costi e tempi pur sempre ragionevoli ed efficaci.
Citando **l'art.242 allegato 2** "*la caratterizzazione è l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere le decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza o bonifica del sito*".

Di massima un'adeguata **caratterizzazione** (ed il relativo piano della caratterizzazione) **prevede** *(vedi figura)***:**

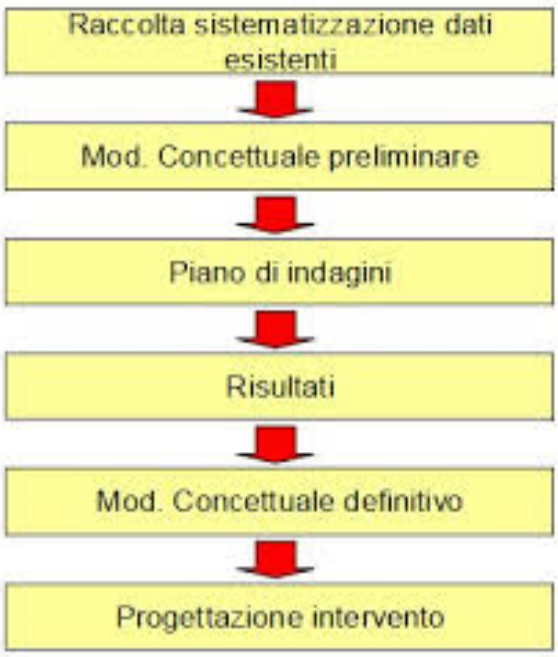

- una ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
- l'elaborazione di un modello concettuale preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
- Esecuzione fi un piano d'indagini per raccogliere i primi risultati e dati del sito.
- Elaborazione delle risultanze delle indagini eseguite e rappresentazione dello stato di contaminazione delle matrici.
- Elaborazione di un modello concettuale definitivo del sito.
- Individuazione dei livelli di concentrazione accettabili – sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica che si rendessero necessari a seguito dell'analisi di rischio.

In figura – La fase di analisi/caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato

Il **piano della caratterizzazione** descrive dettagliatamente il sito e tutte le attività che vi si sono svolte o che ancora vi si svolgono, descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica, presentando un *piano delle indagini preliminari* da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento, in particolare i contenuti devono essere mirati alla:

- *individuazione dei punti/aree potenzialmente contaminate (concentrazioni oltre i limiti di soglia CSC);*
- *definizione del modello concettuale (sorgente trasporto bersaglio);*
- *acquisizione di dati per l'implementazione di una analisi di rischio sito-specifico;*
- *acquisizione dei dati per l'eventuale determinazione dei valori di fondo;*
- *individuazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di urgenza/operativa.*

La caratterizzazione può essere realizzata per fasi successive a crescente dettaglio finalizzate ad approfondire specifici aspetti per **l'affinamento del modello concettuale**, ovvero "*la rappresentazione schematica e semplificata dell'interazione tra lo stato di contaminazione e l'ambiente naturale o antropico, esso descrive: le fonti di contaminazione, la natura e l'estensione dell'inquinamento (sulle matrici ambientali: suolo, sottosuolo, acque e atmosfera), i percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ed ai bersagli, le vie di esposizione sulla base dell'uso del territorio nonché i bersagli della contaminazione (recettori ambientali e umani ad esempio: il pericolo di ingestione, il contatto dermico e la lisciviazione del contaminante)" cit. Rapporto ISTISAN – ISPRA ed. 2010 di F. Pascarella, E. Bartolucci, M. Fratini.*

Il **modello concettuale è l'elemento fondamentale nell'intero processo di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati** ed **è alla base della pianificazione delle strategie** di indagine preliminare, di caratterizzazione e di messa in sicurezza e bonifica.

Sulla base della raccolta delle informazioni si **passerà alla fase di progettazione del piano di investigazione,** la cui esecuzione dovrà fornire **tutti gli elementi necessari per le successive fasi dell'iter procedurale,** differenti possono essere le **tipologie di indagini: dirette** (*sondaggi, piezometri*) **o indirette** (*sismiche, geoelettriche, radiometriche*) ma comunque **tutte le analisi riguarderanno la raccolta di dati sulle diversi matrici ambientali**: gas, top soli, suolo, sottosuolo, acque di falda, sedimenti fluviali, lacustri o marini.

In fase di progettazione dovrà essere **definita la strategia di caratterizzazione in termini di set analitici** (*ubicazione e numero dei punti di indagine, numero e profondità dei prelievi dei campioni*), poiché **la selezione del set analitico riveste una rilevanza fondamentale per consentire la ricostruzione di un quadro completo** delle contaminazione con i relativi impegni finanziari e temporali per rimuovere l'inquinamento. E' da rilevare per opportuna informazione che il piano di investigazione comprenderà inoltre una serie di attività cosiddette "*preliminari*" quali ad esempio: la ricerca di ordigni bellici, la pulizia da vegetazione e apertura piste, l'individuazione dei sotto servizi che spesso possono vincolare la realizzazione delle indagini progettate.

La presentazione dei risultati ottenuti porterà quindi ad un **modello concettuale del sito specifico (MCS)**, ovvero: una "*fotografia" geologico, idrogeologica e chimica dello stato delle matrici amnie4ntali e della distribuzione dell'inquinamento (cit. pag. 18 del*

rapporto ISTISAN 16/9). Tale **modello comprende le tre componenti principali** che costituiscono **l'analisi di rischio**: **sorgente, trasporto e bersaglio**. Pertanto si avranno: *sorgenti di contaminazione* (ovvero gli elementi che causano la contaminazione), le *vie di migrazione degli stessi* (ovvero come si possa propagare la contaminazione ad esempio tramite: il contatto dermico, la volatilizzazione, inalazione, la lisciviazione verso la sorgente idrica), i *bersagli della contaminazione* (ovvero i soggetti verso cui la contaminazione è pericolosa, di solito i recettori da valutare di solito sono umani).

Per quanto sopra, quindi **la procedura avanzata per valutare il grado di contaminazione di un sito** e dei rischi per la salute umana è **l'analisi di rischio.** L'obiettivo di bonifica sarà differente da sito a sito in base alle specifiche caratteristiche geologiche, idrologiche, di fruibilità e di destinazione d'uso dell'area, in ogni caso **l'analisi di rischio viene utilizzata come uno dei criteri di valutazione** ma non come l'unico criterio di stima. Il T.U.A. prevede l'applicazione della procedura di AdR quando eseguita l'indagine preliminare di caratterizzazione vengono superate le concentrazioni della soglia di contaminazione (CSC), vengono quindi definiti i criteri e le procedure per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e le relative soglie di rischio (CSR) ammissibili, ovvero i livelli di accettabilità per la salvaguardia della salute.

Andando più nello specifico, **l'analisi di rischio (**adr) **è il sistema per valutare il grado di contaminazione di un sito e d i relativi rischi per l'uomo**, la **procedura** prevede un approccio **graduale** di approfondimento **articolato in 3 differenti livelli**: *livello 1 – risk screening, livello 2 – procedura sito-specifica, livello 3 – procedura approfondita.*

Al fine di ottenere risultati accettabili **si deve porre particolare attenzione e cura nella scelta dei parametri da utilizzare** rispettando i criteri di conservatività propri della procedura di adr e del concetto di sito-specificità. Per il calcolo del rischio o per il calcolo degli obiettivi di bonifica delle sostanze contaminanti rilevate nel sito, i modelli necessitano di informazioni attinenti: ai parametri sito-specifici dell'area contaminata (*ad es. tipologia ci contaminante, dimensioni sorgente*), di elementi ricavati dall'esecuzione del piano della caratterizzazione nonché dai misure del modello concettuale e dall'uso dell'area (*commerciale o residenziale*), sono essenziali anche i dalle caratteristiche chimico/fisiche e tossicologiche delle sostanze stesse. **Per determinare bene i singoli parametri utili** e da ricercare per l'inserimento nell'analisi di rischio, dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con diversi enti, ha creato delle linee guida "*criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*", tale documento comprende la costruzione del modello concettuale, il calcolo del rischio e degli obiettivi dio bonifica sito-specifici, l'analisi dei software in commercio e i criteri di validazione, nonché una parte descrittiva generale discorsiva ed esplicativa.

In linea di massima i temi trattati e ricercati per comporre una buona analisi di rischio sono:

- ✓ definizione degli obiettivi di bonifica in pre4senza di CSR<CSC;
- ✓ utilizzo dei dati di campo per la verifica dei risultati ottenuti con l'applicazione modellistica;
- ✓ attivazione del percorso di lisciviazione in falda;
- ✓ definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di concentrazioni superiori alla concentrazione di saturazione (Csat).
- ✓

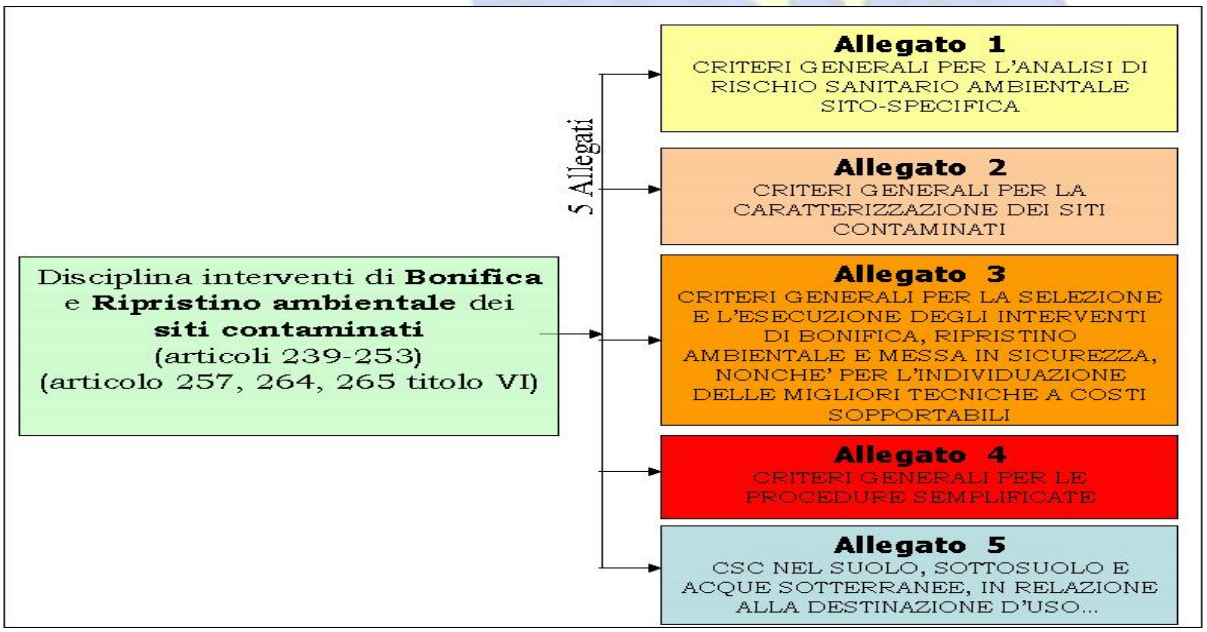

In figura – La normativa del Tua in relazione alle bonifiche dei siti contaminati

4.3 IL TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.): I PROCEDIMENTI DI BONIFICA, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA

Determinati i livelli e i parametri delle soglie di contaminazione è opportuno parlare di ***bonifica*** e del suo significato ovvero: *"l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti si inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee portandole ad un livello parii o inferiore alle soglie di rischio (CSR)" (cit. pag. 331 – Stefano Sassone - Vademecum dell'Ambiente - III edizione marzo 2018)*

Ultimate le operazioni di cui alla dicitura di cui sopra, un sito si intende bonificato. Diversamente invece il ***"ripristino"*** consiste **negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica**, comprendenti ovviamente il completamento delle azioni di bonifica o messa in sicurezza permanente, **che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso** conforme agli strumenti e assetti urbanistici.

Il Testo Unico Ambientale (TUA) prevede inoltre attività di "***messa in sicurezza***" differenti a seconda dell'obiettivo perseguito con riferimento a:

- *messa in sicurezza d'emergenza:* ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nella condizione d'emergenza e di prossimità, in caso di contaminazione repentina. Consistente in ciascuna serie di atti contenitivi della diffusione delle sorgenti primarie e di contaminazione, che impediscano il contatto con altre matrici presenti nel sito, in attesa di eventuali ulteriori azioni di bonifica o messa in sicurezza permanente.
- *messa in sicurezza operativa:* l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono anche gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria, con i relativi piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.
- *messa in sicurezza permanente:* l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti e a garantire un elevato e conclusivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In questi casi vanno da considerarsi, per una completa attività risolutoria, un monitoraggio e un controllo delle matrici nonché la limitazione d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Per concludere questo veloce quadro della normativa nazionale, possiamo dire che la **bonifica mira a ridurre concentrazioni di inquinamento fino a portarle sotto il livello di rischio accettabile (CSR),** invece la **messa in sicurezza mira ad isolare la fonte di inquinamento in modo tale che la stessa non provochi più danni e non interagisca più con l'ambiente circostante** in definitiva quindi entrambe sono operazioni equivalenti e alternative di disinquinamento dei siti contaminati.

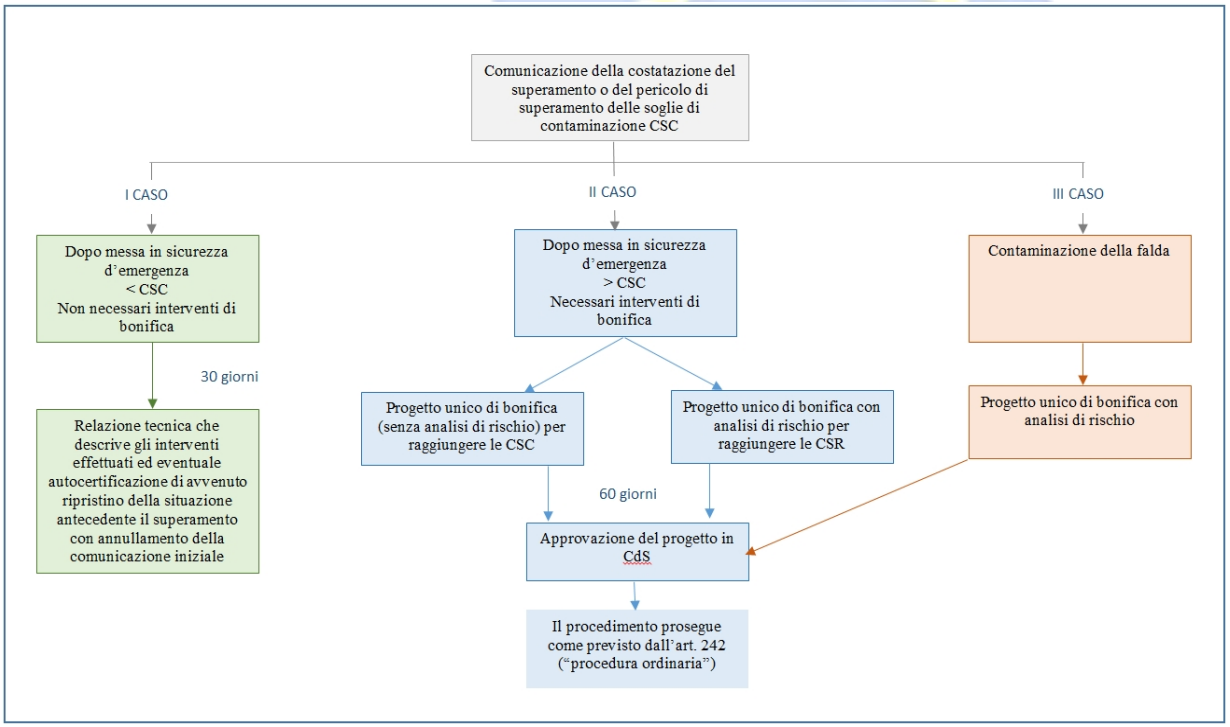

In figura – il ciclo di azione (iter) dei procedimenti di bonifica

5. L'INQUINAMENTO AMBIENTALE E L'APPROCCIO METODOLOGICO ALLE BONIFICHE

L'**inquinamento** è ascrivibile **all'alterazioni degli equilibri delle componenti ecosistemiche** (chimiche o matrici ambientali) e delle loro interazioni infatti i mutamenti avvengono in genere **per ragioni collegate all'attività antropica** (*ad esempio emissioni, discariche abusive o incontrollate, illeciti ambientali, immissione di effluenti*) o **raramente naturali** (*ad esempio tempeste di sabbia, eruzioni vulcaniche*). Le forme di vite colpite dagli eventi inquinanti possono subire più o meno gravi danni ma è principalmente l'ambiente/ecosistema che viene intaccato da tossicità e variazioni biologiche anche a lungo periodo.

In generale, secondo quanto stabilito dall'art. 240 D. Lgs. 152/2006, possiamo precisare in merito alle **due tipologia di inquinamento** che :

- si parla di **inquinamento puntiforme e di siti contaminati** se la contaminazione e la sua fonte sono identificabili in un area nota e circoscritta e ben localizzata
- si parla di **contaminazione diffusa** se non possono essere localizzate le fonti oppure le stesse sono molteplici e distribuite in ampi territori

Il **problema dell'inquinamento è globale** come mostra uno studio di settore (*blacksmith istitute)* **circa 125 milioni di persone in 49 nazioni sono sottoposte ad un alto pericolo di inquinamento**, appare chiara quindi la gravità del contesto originata dalla contaminazione generata dalla produzione industriale, dai servizi commerciali e dal trattamento e stoccaggio dei rifiuti, tale **contaminazione diffusa rappresenta un serio pericolo per tutta l'umanità**. Per fortuna è sempre più rilevante e più attenzionata la "*questione ambientale*", infatti la tutela del diritto alla salute dei cittadini oggi rappresenta un perno delle politiche di indirizzo e del bilancio economico delle istituzioni internazionali, Comunità Europea in primis.

5.1 L'INQUINAMENTO AMBIENTALE: MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE MATRICI CONTAMINATE – TECNICHE DI BONIFICA

Per un **quadro più ampio e maggiormente esplicativo** delle operazioni di bonifica, **appare utile evidenziare, a carattere generale, le diverse modalità di intervento,** premesso che fra tutte le metodologie e tecnologie di risanamento non può esistere la "*soluzione universalmente migliore*", poiché ogni intervento è caratterizzato da molti fattori e l'efficacia dipende anche dagli obiettivi di bonifica.

A grandi linee **una prima distinzione** fra le tipologie di operazione è quella che distingue le tecniche **in base ai processi indotti sui contaminanti**, per cui possiamo avere:

- **distruzione** – provvedimenti che operano direttamente sui contaminanti riducendone l'azione tossica e nociva sulle matrici ambientali, tali tecniche trasformano attraverso processi biologici, chimici o biochimici gli inquinanti in altri composti meno pericolosi;
- **mobilitazion**e – tecnologie che spingono alla movimentazione del contaminante dalla matrice in cui è presente, tali tecniche provocano la dislocazione dell'adsorbato o del soluto verso la matrice aria, per esempio attraverso l'iniezione diretta di varie miscele di gas oppure con forte somministrazione di calore;
- **immobilitazione e contenimento** – tecnologie e strumenti che mirano a ridurre la mobilità dei contaminanti e principalmente tramite solidificazione, stabilizzazione, vetrificazione o termodistruzione. Le stesse sovente vengo utilizzate in accoppiata con le tecniche di contenimento che isolano la fonte inquinante e le vie di trasporto della stessa, per esempio con l'utilizzo delle barriere impermeabili (*capping)* o isolamento dei percolati tramite drenaggi, ricariche e opportuni trattamenti , al fine di evitare la contaminazione delle acque di falda *(pump&stock, Pum&treat).*

Un'altra distinzione tra le molteplici tecnologie di bonifica può essere fatta a seconda del sistema di trattamento del rifiuto/contaminazione:

- **in situ** - trattare la matrice senza rimuoverla dal sito;
- **on site** - rimuovere la matrice dal sito per trattarla in impianti espressamente creati all'interno dell'are stessa;
- **off site** - spostare la matrice dal sito per trasportarla in impianti speciali di trattamento fuori dall'area di interesse.

È doveroso sottolineare che una sostanziale differenza tra i trattamenti on site e off site consisteste nella riduzione dei costi legati al trasporto di materiale contaminato prelevato dal sito, la sostanziale riduzione di incidenza su strada e la prevenzione di illeciti ambientali, purtuttavia l'allestimento on site degli impianti di trattamento è subordinato alla disponibilità di una superficie sufficiente a contenere i componenti impiantistici e l'eventuale area di stoccaggio del materiale da trattare, così come particolare attenzione debba essere ricolta ad evitare il contatto diretto del copro inquinante prelevato e la matrice incontaminata di suolo o di acqua.

In termini di tecniche utilizzate per la bonifica mediamente possiamo riassumerle in due categorie:

- **tradizionali** (*soil treatment*): *dig&dump off site* (scavo e conferimento in discarica) e *capping on site* (copertura ed isolamento);
- **innovative :** bio-risanamento (in situ ed ex situ) tramite trattamenti fisico/chimico/fitologici che, se adattabili alle singole situazioni, risultano più sostenibili, meno onerose e che permettono una completa restituzione delle matrici ai loro utilizzi

Per concludere, qualsiasi sia la tecnica utilizzata o la metodologia scelta, **l'obiettivo di bonifica deve essere in primis la difesa della salute pubblica** e deve mirare ad **un pieno ripristino dell'area contaminata** per poterla **poi cosi restituire alle comunità.**

5.2 IL PROCESSO DI BONIFICA SCHEMA GENERALE E VOLANO ECONOMICO

Bonificare un'area vuol dire essenzialmente "**pulirla",** cioè eliminare le diverse sostanze che la contaminano, alterandone le caratteristiche o compromettendone l'uso. **In Italia oltre due terzi delle bonifiche e riqualificazioni avvengono su aree industriali dismesse il restante terzo su discariche di rifiuti solidi urbani** (ed è appunto lo scopo della nostra missione), tali percentuali danno un'idea precisa della grave passività ambientale rappresentata da questi spazi, che invece possono tradursi in una **grande opportunità di trasformazione e rilancio della zona, del paese e delle aziende.** È corretto definire in maniera schematica il processo sopra esposto entrando nel dettaglio delle prime fasi di un processo di bonifica.

Il **primo passaggio** consiste nella **caratterizzazione del sito** al fine di individuare gli eventuali stati di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee, determinarne l'estensione e raccogliere gli elementi necessari alle successive attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica.

Si **procede poi con la progettazione preliminare**, cioè lo **studio della fattibilità** delle diverse tipologie di intervento di bonifica e l'individuazione di quella che meglio si adatta al sito in oggetto, tale scelta di intervento viene valutata in base a considerazioni di tipo tecnico, economico, logistico e politico.

Una volta completata la progettazione preliminare viene redatto il **progetto definitivo di bonifica** che entra nel dettaglio in merito alle tecnologie da applicare e fornisce tutte le indicazioni necessarie, successivamente all'approvazione del definitivo si passerà alla **fase esecutiva** dello stesso ovvero a definire tutte le opere di dettaglio propedeutiche all'apertura del cantiere.

Approvato e validato dal responsabile del procedimento (rup) il progetto esecutivo con l'ausilio del direttore dei lavori (DL) si procederà alla **cantierizzazione delle azioni di bonifica,** a cui faranno seguito in base anche al cronoprogramma operativo**, le fasi di collaudo e verifica dei risultati di bonifica** ovvero gli obiettivi di bonifica che si voleva raggiungere con l'esecuzione del piano di messa in sicurezza del sito, comprensivi degli eventuali **monitoraggi dei dati e dei risultati** nel tempo (individuati come tempistica già in fase progettuale).

PARTE II

IL CONTESTO SPECIFICO DI RIFERIMENTO: LA SENTENZA EUROPEA, LA NORMATIVA SPECIFICA DI ORIENTAMENTO, LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO E GLI INDIRIZZI DI MISSIONE

__1.__ Le risorse ambientali del territorio ed il contesto di riferimento __2.__ I censimenti dei siti di discarica e le attività di monitoraggio __3.__ La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 e relativa procedura di infrazione __4.__ Poteri e funzioni del commissario: normativa primaria __5.__Attività del Commissario: principi e governo della missione __6.__ Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa 7.Annessi legislativi: delibere P.C.M., Decreto Clima, Piano Triennale 2019-2021

1. Le risorse Ambientali del Territorio: il Contesto Strategico di riferimento

Fra i temi d'interesse a livello strategico, **l'intelligence ha individuato con particolare attenzione negli ultimi trent'anni gli *assessment* relativi alle risorse naturali e alimentari del pianeta** la cui errata gestione, l'eccessiva utilizzazione o volontaria distruzione sono all'origine di minacce, pericoli e rischi a livello globale. La sicurezza ambientale e agroalimentare è l'attività che gli Stati devono mettere in atto per analizzare e prevenire tale minaccia.

La caduta del muro di Berlino del novembre del 1989, l'ingresso della Cina nell'area di libero scambio del *WTO* del 1994 concretizzatasi poi nel 2001, **lo sviluppo economico delle aree denominate** come *CINDIA* (Cina e India) e *BRICS* (Brasile, Russia, India, Cina, Sud-Africa) hanno **provocato l'affermazione di nuovi equilibri geopolitici che hanno dato origine al fenomeno della globalizzazione con lo sviluppo esponenziale di quattro tipi di flussi:**

- informativi (tecnologici e internet)
- d'investimento (delocalizzazione delle imprese nei paesi terzi)
- di merci (export – import)
- di persone (migrazioni)

L'aumento dei flussi principalmente a carattere commerciale e produttivo **ha causato da una parte l'aumento del benessere** per larghe fasce della popolazione mondiale prima esclusa dai processi di produzione e accumulo della ricchezza ma dall'altra parte **ha causato effetti negativi che provocano il sorgere di nuovi tipi di minacce per gli Stati**. **La diversificazione della minaccia pone le nuove dimensioni del problema della sicurezza all'interno e all'esterno degli Stati che non è solo di tipo bellico o simmetrico ma è anche minaccia asimmetrica.**

Oggi sul *teatro operativo globale* non si confrontano solo gli eserciti delle maggiori potenze mondiali ma **il confronto-scontro avviene** attraverso lo svilupparsi di tensioni internazionali che riguardano il terrorismo internazionale, gli **interessi economici, gli interessi energetici, le risorse ambientali e alimentari, il rischio di pandemie, la progressiva carenza dell'*oro bianco* come è definita oggi l'acqua**, i mercati finanziari, i **flussi e la gestione dei rifiuti**, il traffico illecito di rifiuti, le gestione delle discariche e dei depositi dei rifiuti ancorché di tipo illegale e criminale, la gestione illecita delle gare di appalto dei lavori e in particolare modo di quelli di bonifica o messa in sicurezza ed i connessi fenomeni di corruzione. In questo senso l'**Intelligence strategica fra le BESTMAPS da considerare non può non prendere in considerazione gli indicatori ambientali** quali *assessment* fondamentali da *attenzionare* per:

- conoscere i contesti e le aree d'indagine
- analizzare le risultanze e i dati rilevati
- prevenire contaminazioni e azioni lesive, pericolose e illegali.

Comprendere, gestire e evitare le minacce, a livello nazionale e globale che la carenza, l'errata gestione, la distruzione o l'illegale gestione delle risorse ambientali provocano sul pianeta con forti ripercussioni nei teatri operativi di responsabilità è quindi priorità di ciascun soggetto pubblico e quindi di ciascun Stato.

Una volta assunta la componente ***risorse ambientali*** **quale elemento d'interesse strategico è necessario** attivare i**l *processo di warning* ovvero l'allarme, l'osservazione e la soluzione dello stesso.**

Per questo occorre una dedicata attività di **qualificazione informativa propedeutica all'attività di prevenzione e contrasto** per adeguare l'azione di sicurezza alle esigenze su diversi temi di salvaguardia ambientale e agroalimentare, quali:

1. cambiamento climatico globale e effetto serra;
2. deterioramento dello strato di ozono a causa dei clorofluorocarburi;
3. contaminazione dei terreni agricoli da metalli pesanti, pesticidi e interramento di rifiuti;
4. processi di desertificazione;
5. sovra sfruttamento del suolo anche per fini *no-food* (biocarburanti, impianti solari e eolici);
6. deforestazione e furti di legna e di capi di bestiame (abigeato);
7. inquinamento transfrontaliero
8. criticità nella gestione delle acque connesse ai sistemi irrigui e al dissesto idrogeologico;
9. traffico illecito di rifiuti pericolosi e radioattivi;
10. smaltimento di rifiuti derivati da materiale hardware, da materie plastiche e biomasse e di rifiuti speciali ("*Terre dei fuochi*");
11. movimenti terra e prelievo di inerti dai fiumi;
12. traffico illecito dei cibi di scarsa qualità (contraffazione agroalimentare) e con livelli sanitari critici;
13. traffico di legname con false certificazioni;
14. utilizzazione di manodopera illegale, caporalato, anche di origine extra-nazionale in agricoltura;
15. intermediazione illegale nei mercati ortofrutticoli e in quelli dei prodotti della pesca e nella
16. filiera dei trasporti degli alimenti;
17. traffico di sostanze ormonali per gli alimenti;
17. traffico di animali esotici e autoctoni;
18. infiltrazioni criminali nel ciclo del cemento e dei movimenti terra;
19. infiltrazioni criminali nei lavori di bonifica e/o messa in sicurezza delle discariche, cave e siti abusivamente realizzate e da regolarizzare;
20. infiltrazioni criminali nella gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).

1.1 LE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO: "*OPERATIVE CASE*" LE DISCARICHE ABUSIVE IN INFRAZIONE UE

L'individuazione **del *warning* e del *warning problem* è fondamentale,** infatti, individuare la minaccia (*warning*) che l'errata o criminosa gestione della questione ambientale può avere nell'area di responsabilità operativa che stiamo esaminando, **equivale poi a sviluppare** (*warning problem*) ed **attivare gli assetti di ricerca** e di **qualificazione informativa nell'area d'interesse, nonché le politiche d'azione per risolverla o prevenirla.**

- *Warning:* **Negli anni '70 e '80** con l'aumento della produzione dei rifiuti e in mancanza di idonei approntamenti tecnologici **molti responsabili dei Comuni o di ditte produttrici di rifiuti hanno erroneamente e illegalmente smaltito masse di rifiuti "*per necessità*"** in aree rurali e lontane dai centri abitati quali gli alvei torrentizi scaricandoli dall'alto della sommità delle colline o ammassandoli in cumuli lontani dalle zone di produzione degli stabilimenti. **Tali smaltimenti illegali hanno prodotto inquinamenti a volte anche di falde e hanno generato il pagamento di una esosa sanzione semestrale dell'Italia all'Unione Europea a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia** che ha condannato il nostro Paese per non essersi adeguato dall'anno 2003 al 2014 alla regolarizzazione dei siti di discarica abusivi illegalmente realizzati.

- *Warning problem*: **L'esigenza di essere celeri nella chiusura dei siti potrebbe fare individuare dei percorsi emergenziali e semplificati nei quali è agevolata la discrezionalità di affidamento** dei lavori pubblici e anche **la semplificazione dei processi tecnici di certificazione del disinquinamento; tali fenomeni** nelle Regioni a maggior controllo della criminalità organizzata ma anche in zone dove il controllo dei lavori è soggetto a società di copertura **può essere preda di organizzazioni criminali** che attraverso la corruzione e sfruttando le difficoltà economiche territoriali approfittano per accumulare *business* illegali e assoggettare le aree d'interesse sotto il proprio controllo.

- *Outcome*: **L'obiettivo dell'azione dell'Ufficio del Commissario preposto con la *task-force* dell'Arma dei Carabinieri messa a disposizione dal Governo è quello di condurre l'esecuzione dei lavori di bonifica** e messa in sicurezza **in:**

  - **tempi brevi così da ridurre la sanzione**,
  - **disinquinare i territori restituendo le aree un tempo manomesse alla cittadinanza**
  - **assicurare tali risultati non utilizzando strumenti emergenziali ma adoperando i dispositivi normali** della condivisione e del coordinamento continuo con gli Enti Territoriali e con quelli di Certificazione dell'avvenuto disinquinamento di cui la norma ha dotato il Commissario;
  - **effettuare un controllo preventivo delle possibili infiltrazioni criminali** attraverso la sottoscrizione e la collaborazione con gli Organismi istituzionali preposti (Ministero dell'Interno e Uffici Territoriali del Governo, Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anti Corruzione) e con la diversificazione delle stazioni appaltanti.
  - **Assumere** un **metodo operativo specifico** di esecuzione delle opere **assicurando il massimo della legalità** nei processi decisionali della spesa.

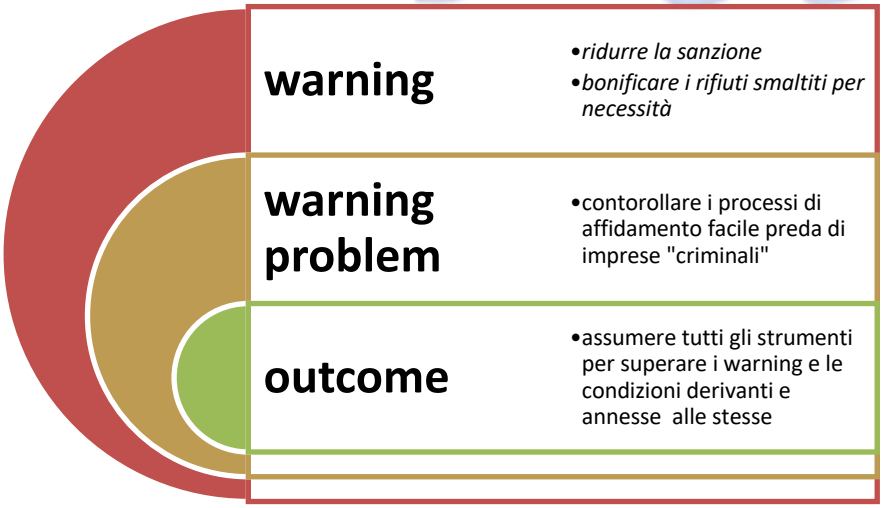

In figura - gli allarmi/pericoli (warning/warning problem) nelle fasi processuali dei lavori di bonifica

2. I CENSIMENTI DEI SITI DI DISCARICA E LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Alla luce delle nuove esigenze ambientali e delle politiche Comunitarie, l'Italia per il tramite dei Carabinieri Forestali (già Corpo Forestale dello Stato) **al fine di evidenziare le irregolarità commesse** a danno del territorio con grave nocumento per la salute pubblica e la salubrità dell'ambiente, **effettuarono negli anni 1986, 1996, 2002, 2008 e 2016 diversi monitoraggi *delle discariche abusive o comunque incompatibili con l'ambiente.***

I **Censimenti avevano l'obiettivo di quantificare l'ampiezza del fenomeno in contrasto con le normative ambientali** con particolar riferimento **ai territori forestali e montani** in quanto sottoposti al vincolo idrogeologico e quindi bisognosi di tutela ed equilibrio dei versanti.

Si richiedeva anche di evidenziare, le possibili interferenze con **lo scarico incontrollato di rifiuti connesso alle problematiche di dissesto idrogeologico** nonché la prevenzione dei fenomeni di instabilità dei terreni **e dei possibili inquinamenti di falde e sorgenti** anche in connessione con le cave esistenti.

Si riportano i dati di sintesi relativi ai primi tre censimenti (1986 – 1996 – 2002):

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **1986**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.890	5.978	15.370.170

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **1996**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.802	5.422	17.594.397

SINTESI DEI RISULTATI COMPLESSIVI **2002**

n. comuni	DISCARICHE	
	n	Sup mq
6.802	4.866	19.017.157

3. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E RELATIVA PROCEDURA DI INFRAZIONE

Nel **2003** la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, sulla base dei principi europei stabiliti in materia ambientale**,** iniziò una **procedura d'infrazione contro l'Italia** che si concretizzò in una **prima sentenza nell'aprile del 2007** (sez. III, sentenza 26.04.2007 n° C-135/05 - Inadempimento Stato membro – disciplina giuridica dei rifiuti – sussistenza - Direttiva 91/156/CEE - Direttiva 1999/31/CE) "*la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti si sensi degli artt. 4,8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art.2 n.1 della direttiva del Consiglio 12.12.1991 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e dell'art. 14 lett. A-c della direttiva del Consiglio 26.04.1999 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.".*

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) **promosse quindi nel 2008 una revisione di tutti i siti dichiarati discariche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei "*Siti di Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR*" finalizzato ad implementare un sistema operativo informatizzato e geo-referenziato** che consentisse di aggiornare i rilievi effettuati sul territorio in ordine al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e della realizzazione di discariche abusive, costituendo una Banca dati contenente le informazioni relative ai predetti siti.

I risultati di tale indagine (*SSIR)* **hanno posto all'attenzione quelle discariche, nel numero di 200**, che effettivamente **erano state attivate in contrasto con le normative esistenti** europee e nazionali, non tenendo conto dei siti (sedimento abusivo) in cui si trattava di un mero "*abbandono di rifiuti*" o di un "*deposito abusivo incontrollato*" o di una "*discarca regolarmente autorizzata"*.

All'uopo **fu elaborato e approntato un sistema di monitoraggio delle aree** nel quale **ricondurre tutte le situazioni di illegalità nel settore dell'abbandono rifiuti** e delle discariche non a norma con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente (*vedasi tabella sottostante*).

Descrizione	Numero globale	Siti Attivi	Siti dormienti
Abbandono e/o deposito incontrollato	3.082	420	2.662
Discarica (secondo normativa vigente)	1.383	89	1.294
Deposito incontrollato derivante da stoccaggio o discarica temporanea irregolare	221	23	200

Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza.

Nella sentenza del 2 dicembre 2014 la **Corte UE asserisce**, come noto, che **l'Italia ha violato l'obbligo di recuperare i rifiuti e di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente**, che l'imposizione per il detentore delle scorie è di consegnarli ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero secondo le norme Ue.

L'Italia, constata la Corte:

- **non ha garantito che il regime di autorizzazione istituito fosse effettivamente applicato e rispettato**;
- **non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in assenza di autorizzazione**;
- **non ha provveduto a una catalogazione e a un'identificazione esaustiva di ciascuno dei rifiuti pericolosi sversati nelle discariche**;
- **continua a violare l'obbligo di garantire che per determinate discariche sia adottato un piano di riassetto** o un provvedimento definitivo di chiusura.

La Corte, fra l'altro, **evidenzia in merito che:**

- **la mera chiusura di una discarica** o la copertura dei rifiuti con terra e detriti **non e' sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva "rifiuti"**;
- **gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche** abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a sanarle;
- si ricorda all'Italia, **il sequestro della discarica da bonificare e l'avvio di un procedimento** penale contro il suo gestore **non costituiscono misure sufficienti**.

Alla luce di tutto ciò oltre ad una somma forfettaria di 40 milioni di euro, la **Corte Europea ha inflitto all'Italia una penalità, iniziale, di 42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo** nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007.

Tale **penale verrà liquidata dall'Italia sino alla permanenza in stato di infrazione** di ciascuna discarica, ma dalla somma globale saranno detratti, per ogni sito che nel frattempo fosse posto a norma e su richiesta avvalorata dalla documentazione probante, i sotto indicati importi semestrali:

- € 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi;
- € 200.000 per ogni altra discarica.

La sentenza di condanna riguardava n. 200 discariche:

- n. 198 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689 per le quali sono necessarie operazioni di bonifica per dare completa esecuzione alla sentenza;
- n. 2 discariche dichiarate non conformi alla direttiva 1999/31, per le quali occorre dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.

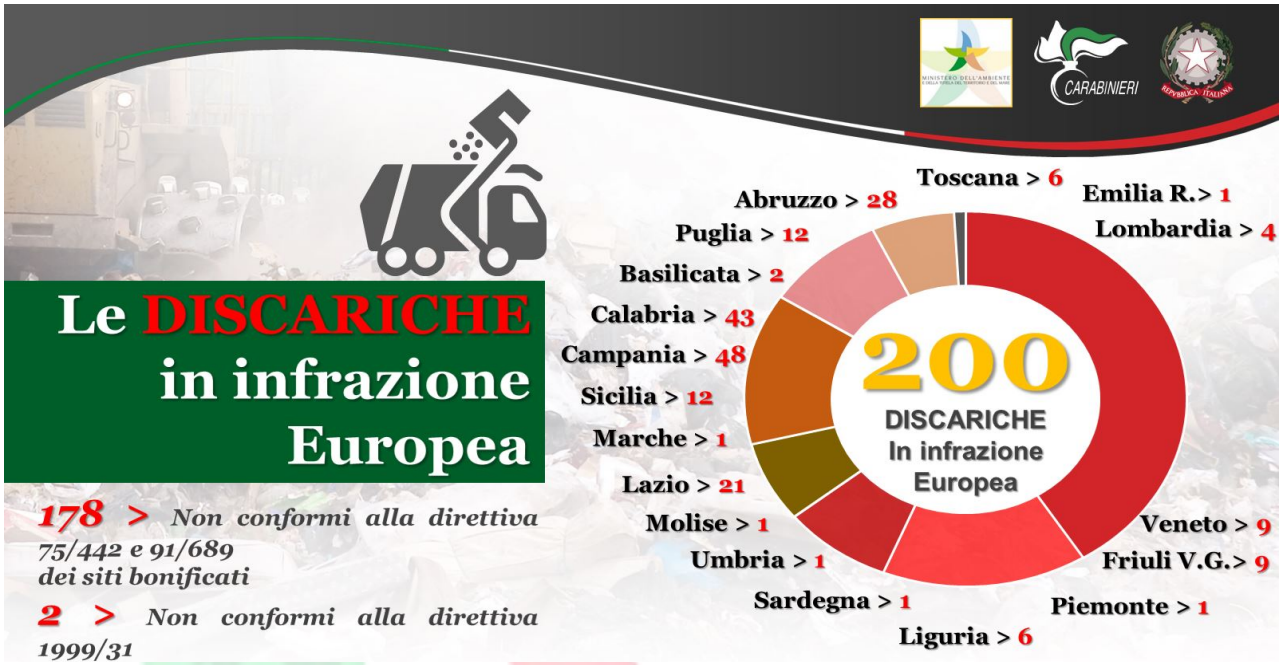

Nel grafico sotto La cronologia della sentenza

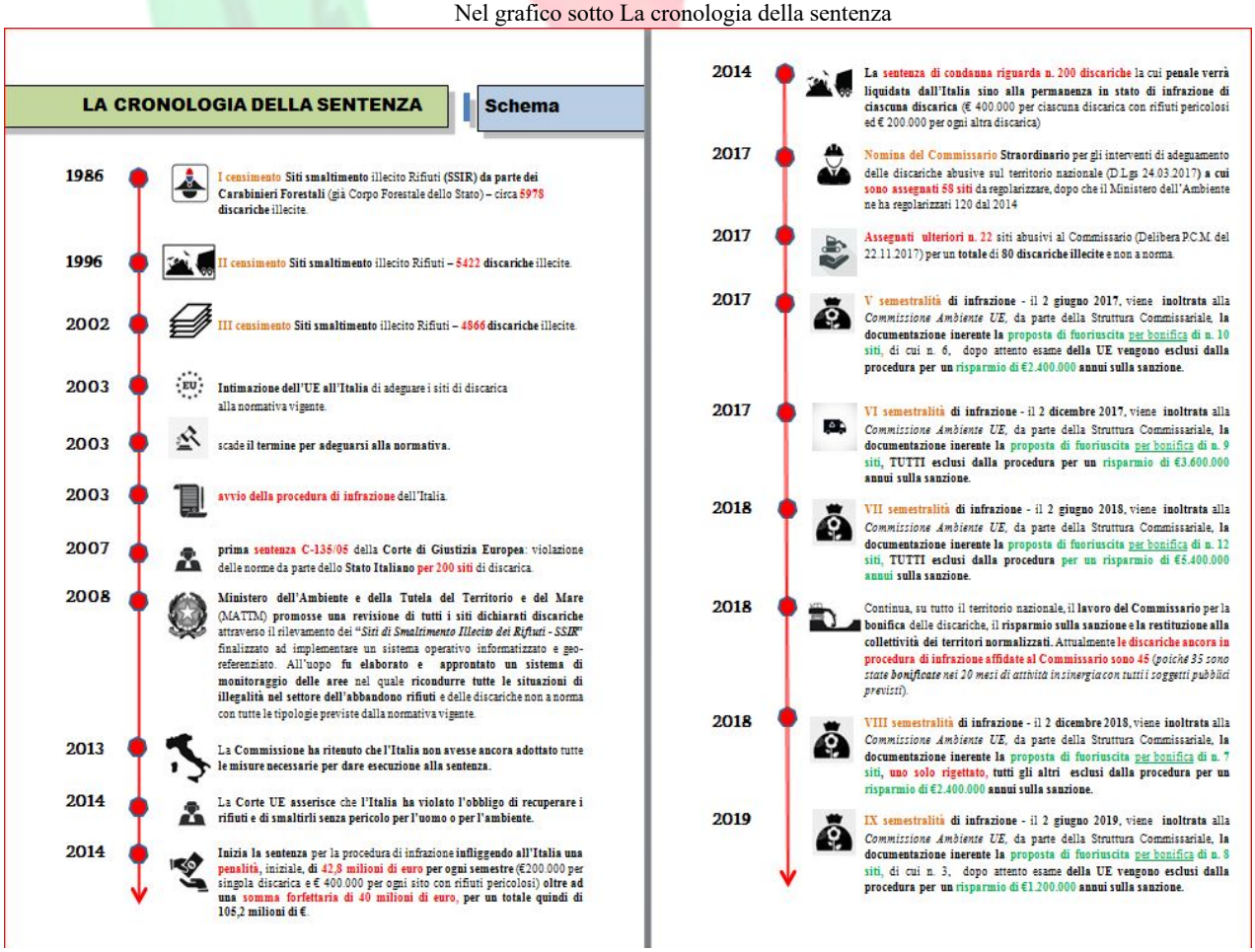

Dopo 9 semestri trascorsi dal 2 dicembre 2014, data di inizio del pagamento delle sanzioni, dopo le diverse interlocuzioni ed esami documentali con la Commissione Europea, **attraverso la Struttura di Missione Nazionale e dopo la nomina del Commissario, la situazione alla data odierna è la seguente**:

numero discariche "abusive" di cui è stata **richiesta la fuoriuscita**	**Data semestralità**	**numero Discariche fuoriuscite dall'infrazione** secondo le valutazioni della Commissione Ambiente UE	**IMPORTO SEMESTRALE IN € DELLA SANZIONE**
		Sanzione iniziale "una tantum"	€ 40.000.000,00
200 (numero iniziale dei siti da mettere in regola)	2 dicembre 2014 (data della Sentenza delle Corte di Giustizia Europea)	/	€ 42.800.000,00
54	2 giugno 2015 I semestralità	15 (discariche in infrazione 185)	€ 39.800.000,00
38	2 dicembre 2015 II semestralità	30 (discariche in infrazione 155)	€ 33.400.000,00
24	2 giugno 2016 III semestralità	22 (discariche in infrazione 133)	€ 27.800.000,00
40	2 dicembre 2016 IV semestralità	31 (discariche in infrazione 102)	€ 21.400.000,00
33	2 giugno 2017 V semestralità	25 (discariche in infrazione 77)	€ 16.000.000,00
9	2 dicembre 2017 VI semestralità	9 (discariche in infrazione 68)	€ 14.200.000,00
13	2 giugno 2018 VII semestralità	13 (discariche in infrazione 55)	€ 11.600.000,00
8	2 dicembre 2018 VIII semestralità	7 (discariche in infrazione 48)	€ 10.200.000,00
9	2 giugno 2019 IX semestralità	3 (discariche in infrazione 45)	€ 9.600.000,00
5	2 dicembre 2019 X semestralità	5 (discariche in infrazione 40)	€ 8.600.000,00
7	2 giugno 2020 XI semestralità	7* (discariche in infrazione 33)	€ 7.200.000,00
Totale sanzione liquidata		**167**	**282.600.000,00**

*siti bonificati i cui relativi dossier sono stati inviati alla UE il 15 giugno 2020 si è in attesa del vaglio della Commissione

Dopo gli esiti della 11° **semestralità del 2 giugno 2020**, rimarranno quindi in procedura di infrazione n. **33 discariche** abusive delle 81 complessive affidate al Commissario Governativo [34] ancora incarico al MATTM, **pari a una sanzione semestrale attualizzata di € 7.200.000.**

Dal 2 dicembre 2014 al 2 giugno 2020, in 4 anni in cui sono state saldate le penalità all'UE, **il Ministero dell'Ambiente prima**, e dal 24 marzo **insieme al Commissario di Governo, hanno messo a norma 167 siti**.

Nello stesso periodo l'Italia ha corrisposto all'U.E. una sanzione complessiva per i siti ancora da espungere di €

[3] *Vedasi allegato 1 "elenco dei 58 siti allegati al Decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con il f.n. DICA 0009911 P-.8.1.4.1 del 09/05/2017"*
[4] *Vedasi allegato 2 "elenco dei22 siti allegati al Decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con il f.n. DICA 0009911 P-.8.1.4.1 del 11/01/2018"*

242.200.000 a cui deve essere aggiunta la somma, data *una tantum*, di € 40.000.000 per una somma complessiva sin qui corrisposta alla UE di € 282.600.000.

E' doveroso quindi ribadire l'azione risolutiva del Governo *in primis*, **di definire con celerità la chiusura dei provvedimenti di infrazione**, diretta al risparmio finanziario di fondi pubblici.

Resta comunque, **linea guida di tutta l'azione posta in essere**, dapprima dal Ministero dell'Ambiente ed ora da questo Commissario, **la risoluzione,** sempre nel rispetto della legalità e del senso civico, **dei danneggiamenti prodotti all'ambiente** e **all'ecosistema** nei suoi costituenti fisico-chimico-biologiche, **infatti al risultato economico, non possono non essere considerate e aggiunte** anche, **le risultanze naturali** in un bilancio ambientale globale, **che preveda,** oltre ai tempi necessari per la regolare bonifica o messa in sicurezza dei territori, **anche una valutazione di legalità assicurando**, in conclusione, **procedure di gara svolte al netto di fenomeni illegittim**i o peggio, corruttivi. In particolare la **task force dell'Ufficio del Commissario** così strutturata, **ha consentito di intraprendere una incisiva azione indirizzata agli accertamenti delle illegalità** connesse per gli iter amministrativi delle gare e dei lavori **nonché dei fattori di inquinamento ambiente o di omessa bonifica.**

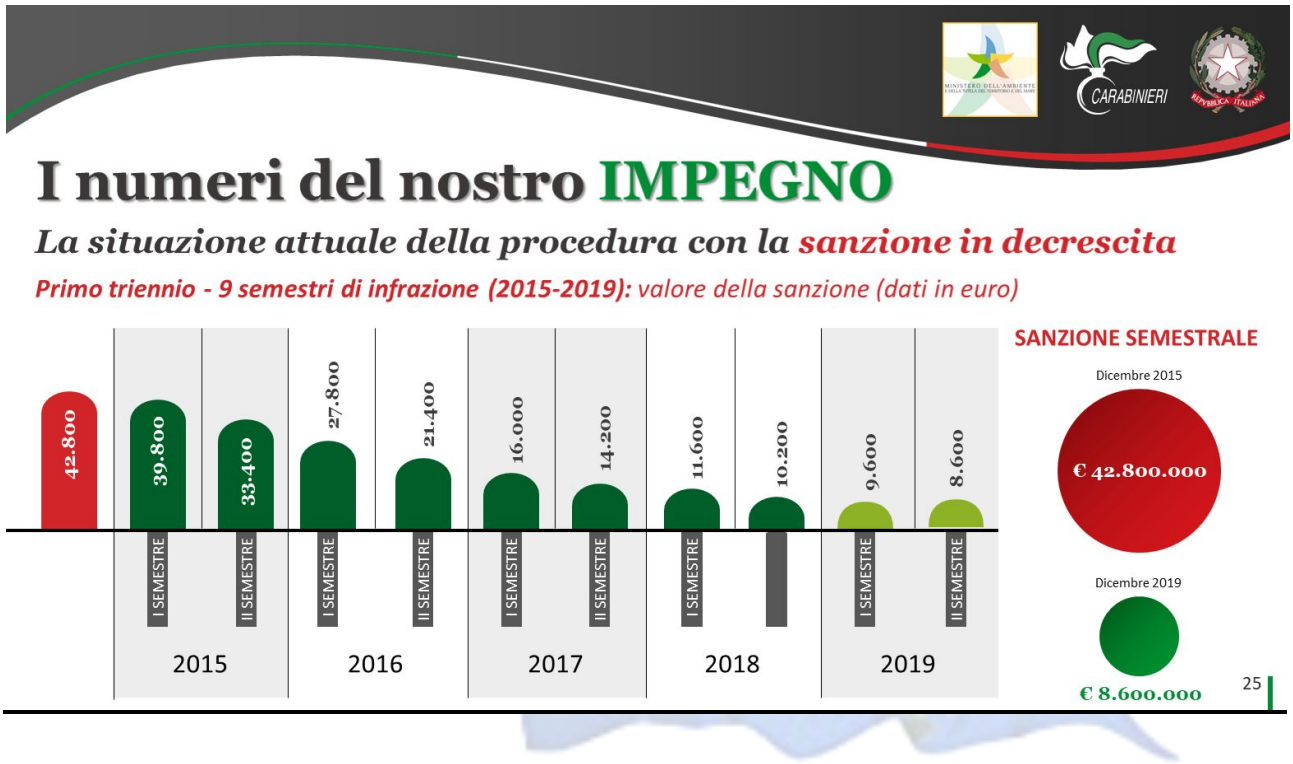

4. POTERI E FUNZIONI DEL COMMISSARIO: NORMATIVA PRIMARIA

E' bene evidenziare il quadro normativo di rango primario **sul quale trova fondamento l'azione del Commissario per l'esercizio delle funzioni** proprie all'azione organizzativa di impulso, di proposizione e di coordinamento.

Ai sensi del comma *2-bis* dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni interessate dalla procedura di infrazione, stabilendo che "***Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana****, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi, termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero* ***nomina un apposito Commissario****. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo".*

4.1 DETTAGLIO NORMATIVO, FONTI PRIMARIE E POTERI SOSTITUTIVI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

➢ **Articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

1. In relazione a quanto disposto dagli *articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma,* della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti Enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione Europea**. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e per le Province Autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione Europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. **I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.** I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

2. Nei casi di cui *all'articolo 37,* qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il **Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere**. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti Enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari Europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi** di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia;

3. *2-bis* - **Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica Italiana**, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi, termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. **Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario.** Alla riunione del Consiglio dei ministri e' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo;

4. *2-ter* - Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

5. *2-quater* - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.

➢ **Articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91**

1. *Comma 4* - **Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate**. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2. *Comma 5* - Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, **il Presidente della Regione (oggi Commissario di Governo) è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga** di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
3. *Comma 6* - L'autorizzazione rilasciata ai sensi del *comma 5* sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

➢ **Articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195**

In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento della Protezione Civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome interessate, possono essere nominati Commissari Straordinari Delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni o Province Autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato. **I Commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga** di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei Commissari. Il Commissario, se alle dipendenze di un'Amministrazione Pubblica Statale,

dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati Commissari anche i Presidenti o gli Assessori all'Ambiente delle Regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

- **Articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Comma 4 - Per l'espletamento dei compiti stabiliti al *comma 3*, il **Commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico**, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

- **Articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113**

1. Al fine di garantire **la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario** Straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme;

5. Entro il 30 settembre 2016, il Commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1;

6. **Il Commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché alle Commissioni Parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive** ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1;

7. Le Amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'Amministrazione statale.

Alla luce di tutto ciò appare evidente la volontà dell'Amministrazione centrale, Presidenza del Consiglio dei Ministri *in primis*, **di voler operare con celerità la chiusura dei provvedimenti** di infrazione, finalizzata da un lato al risparmio economico non indifferente per le casse statali dall'altro il superamento del danno arrecato all'ambiente nel suo complesso come valore di risorsa naturale nelle sue componenti fisico-chimico-biologiche. Quindi **sinergica è la valenza finanziaria** ma **ancora più indispensabile è la connotazione civica-ecologica** ovvero il senso civile per il rispetto dell'ecosistema **al fine di restituire alle collettività, un ambiente sano in cui risiedere, operare e vivere, tale è,** anche, la *mission* della struttura Commissariale.

4.2 DETTAGLIO NORMATIVO: IL DECRETO CLIMA (D.L. DEL 10.10.2019 ARTT. 5,6)

Il Decreto Legge 14 ottobre, n. 111 "*Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ...*" convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2019, n. 229, cosiddetto "***Decreto Clima***", **voluto dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, quale spinta concreta al cambiamento nel senso di una nuova Economia Circolare** e per un nuovo Green New Deal della società e delle produzioni, **dedica l'art. 5** alla **funzione e alla Struttura del Commissario Unico per le bonifiche** a seguito del contenzioso instaurato contro l'Italia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 2 dicembre del 2014 ma instaurato già con la prima Sentenza nel 2007.

Con l'art. 5 della L. 15/2019 **è stato previsto il potenziamento della Struttura del Commissario e l'organizzazione dell'Ufficio,** dandone una definizione compiuta di indirizzi, obiettivi, strumenti, modalità d'intervento, principi unitari, che sarà utile anche per future analoghe missioni in differenti contesti nazionali.

Il comma 1 dell'art. 5 prevede l'utilizzazione degli Enti e Amministrazioni dello Stato ai fini della missione sia per gli aspetti tecnici che amministrativi quali Stazioni Appaltanti così da porre a fattore comune l'*exepertise* di Strutture già esistenti. **Il comma 2** del medesimo articolo riguarda la figura del Commissario Unico, che proprio in quanto Unico, potrà essere attivato e azionato in futuri possibili casi. In questo caso e in questa missione attraverso il supporto dell'Arma dei Carabinieri in futuri casi attraverso altri possibili apporti.

Il comma 3 prevede l'organizzazione della Struttura di supporto nel massimo di dodici persone nominati con Decreto del Ministro dell'ambiente. **Il comma 4** è relativo alla sede della Struttura con la quale si rinforza la dipendenza della missione dal Ministero dell'ambiente. **Il comma 5** riguarda le spese di funzionamento e complessive per operare compresi gli oneri per le Stazioni appaltanti che sono da ricavare nel massimo da una somma non superiore allo 0,5% dell'intero importo messo a disposizione del Commissario.

Il **decreto stabilisce in sintesi** per il Commissario Straordinario alle bonifiche:

- **oneri** *(art.5 comma 1 "gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare").* Risulta certamente da **sottolineare** che **le spese di funzionamento** sono nel limite dello 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, per cui "***senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*** *(cit. art.5 – comma 5 del D.L. 10.10.2019).*
- **termini operativi** *(art. 5 comma 3 "la struttura termina al cessare dell'incarico del Commissario"),*
- **collocazione e determinazione della struttura nonché i limiti finanziari per le attività operative al fine di ridurre e azzerare la sanzione Europea** *(art. 5 comma 3 "struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche).*

In questo modo dopo 33 mesi dall'inizio della missione e della nomina del Commissario Unico avvenuta il 2 dicembre 2014, grazie all'apporto del Governo e del Ministro Sergio Costa, è stata data una definizione normativa all'impegno dell'Arma dei Carabinieri che subito dall'inizio ha organizzato la Struttura e apportato i primi risultati, bonificando o mettendo in sicurezza i siti, quindi risanando i territori e diminuendo sin da subito l'esosa sanzione pecuniaria che semestralmente l'Italia deve riconoscere all'Unione Europea. Inoltre tale Struttura così potenziata potrà sviluppare al meglio la propria attività e potrà, in futuro, trovare applicazione, attraverso un eventuale nuovo passaggio normativo, quale supporto non solo nei casi di emergenza ma anche nei casi di ordinaria bonifica a servizio dello Stato e degli Enti Territoriali.

Con la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** (n. 241 del 14 ottobre 2019) **è stata formalizzata la proposta** del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e **approvata** dal Consiglio dei Ministri **di sostenere il Commissario straordinario** per la

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale **al fine di *"fronteggiare le procedure di infrazione europee in materia ambientale"*** *(cit. art.5 DL 10.10.2019).*

*<L'inserimento nel Decreto clima del Commissario alle bonifiche e della sua struttura, rappresenta un merito per il lavoro svolto e soprattutto **uno sprone per continuare ad operare, per l'interesse del Paese e per il bene dell'ambiente,** certamente la missione viene avvalorata e rafforzata dal decreto>* commenta il Commissario *<Lavoreremo, a stretto contatto con il MATMM, per proseguire ad abbassare la sanzione Europea che in 6 semestri, si è **ridotta, su base semestrale, dai € 42.800.000,00 ai € 9.600.000.** Contiamo di diminuirla ulteriormente, con l'ausilio sinergico e prezioso del Ministero, nei prossimi 2 anni, infatti riteniamo che il pensiero "**fare velocemente ma fare bene**" sia l'impulso primario della nostra azione>*

*<**E' il primo atto normativo del nuovo Governo**> afferma il Ministro <**che rinnova il Green New Deal** come primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a 'Cantiere ambiente', all'esame del Senato. Tutto questo **dimostra che il Governo sta realizzando una solida impalcatura ambientale**, che guarda all'Europa e al miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana, con misure **come il potenziamento della graduale riduzione delle infrazioni per le discariche abusive** e per la depurazione delle acque, il bonus mobilità, la riforestazione urbana >*

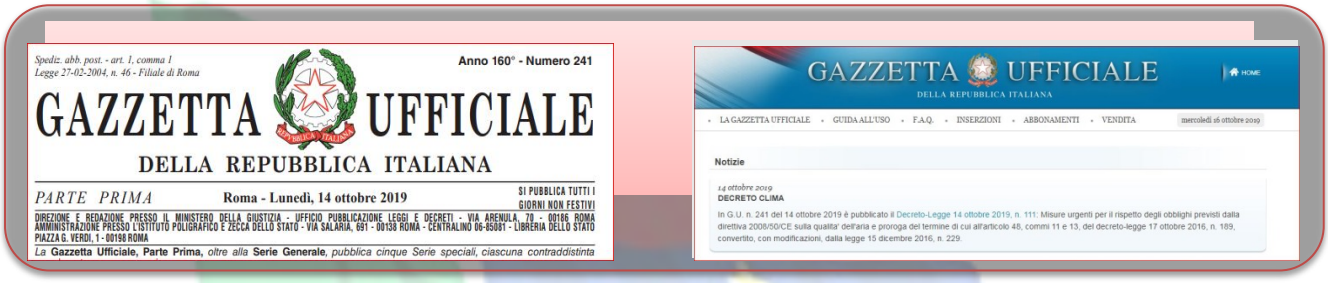

5. ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO E PRINCIPI DI GOVERNO DELLA MISSIONE

5.1 LA MISSION

Il trattato di Maastricht nei suoi fondamenti prevede che "*promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica che rispetti l'ambiente*" appare chiaro quindi come **la tutela dell'ambiente prende una valenza trasversale e ponderante nell'ambito delle politiche comunitarie.** In tale logica, **il Governo Italiano nominando un Commissario** *ad hoc* **ha inteso sottolineare l'importanza che le politiche debbano tenere conto delle esigenze connesse alla salvaguardia dell'ecosistema** e porre tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza, la bonifica ed ritorno nell'alveo della normativa dei siti oggetto di infrazione.

E' compito della struttura Commissariale fissare come principi esecutivi della propria azione tali suddette **finalità** Europee:

- salvaguardia e tutela dell'ambiente,
- protezione della salute,
- utilizzazione accorta e ponderata delle azioni di bonifica,
- impulso a condividere le decisioni e le obbligatorie misure necessarie al risolvimento delle problematiche rilevate,
- necessità di raggiungere in tempi brevi le determinazioni concordate e quindi stabilire, qualora necessario, le tempistiche e il cronoprogramma attuativo
- riduzione della sanzione economica in capo all'Italia.

Il Commissario, nell'applicazione delle leggi vigenti, **non può che ricercare e applicare le migliori condizioni di economicità, celerità, di sicurezza e regolarità dell'iter amministrativo per l'impiego di risorse pubbliche** e quindi di efficienza dei risultati che le singole Amministrazioni potranno assicurare per il raggiungimento degli obiettivi.

L'azione complessiva da condurre **individua** nell'Ufficio del **Commissario** Straordinario di Governo **l'interprete e il coordinatore di tali attività** dotato anche, ove risultasse necessario, dei previsti poteri di supplenza degli Enti territoriali.

In questo senso, quindi, **l'Ufficio del *Commissario*** *straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, è **autorevole soggetto istituzionale, specializzato servente la collettività nazionale**, che anche attraverso gli Enti territoriali, **minimizzi ed elimini il forzoso contenzioso in atto con la U.E. e produca l'indispensabile azione di sicurezza ambientale**, **territoriale** e **di salubrità per le collettività** cittadine e rurali presenti nelle aree dei Comuni interessati ancora dalle discariche da mettere in sicurezza e oggi da adeguare in modo definitivo e virtuoso alla normativa europea e nazionale.

Linee d'azione e condotta operativa sono indirizzate, alla scrupolosa e continua esecuzione della **normativa del Testo Unico Ambientale** (TUA 152 del 2006), con particolare riferimento all'art. 242, nello specifico :

- *Para 8. "Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie*

all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi";

- *para 9 " La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi".*

Resta comunque ferma la **convinzione che il lavoro di questa Struttura debba essere** un lavoro **di insieme, collegiale e di ampio spettro** ovvero una "**semplificazione" delle condotte di ciascun ente pubblico,** sia esso Arpa, Comune, Provincia o Regione, per il raggiungimento del bene collettivo.

In questa ottica, appaiono limpide e illuminanti le parole, che si prendono in prestito e qui si riportano, della Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti Dott.ssa Piera Maggi: "*ritengo doveroso tentare di risvegliare l'interesse, la fiducia, il coraggio e la libertà di pensiero di tutti. […] L'invito ad impegnarsi trae la ragione d'essere nell'imprescindibile necessità di poter mantenere il rispetto di se stessi assumendo la responsabilità non solo del proprio bene, ma soprattutto di quello collettivo. E allora, se è vero che economia vuol dire in greco "la regola della casa", è vero quindi che ogni azione debba essere orientata nelle direzione che faccia crescere il Paese (inteso come casa e comunità in cui apparteniamo) nella allocazione di impegno, azioni e solidarietà sociale finalizzata al bene di tutti".* [5]

[5] *Cit. Relazione Presidente Piera Maggi – Inaugurazione Anno Giudiziario 2018 – Corte dei Conti Sez. Regione Lazio – Roma 16 febbraio 2018*

5.1.1 LA MISSION: I TRE PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ

La mission e le relative linee d'azione della struttura Commissariale **si muovono nel contesto ampio della sostenibilità ambientale,** intesa come **strategia operativa e parametro di riferimento di condotta** che si fonda su **tre pilastri** fondamentali: **sociale, ambientale ed economico.**

SOCIALE **AMBIENTALE** **ECONOMICO**

- S

otto **il profilo sociale**: sostenibilità vuol dire **garantire condizioni di benessere per le persone**, ovvero assicurare salute e sicurezza, valorizzazione le competenze, tutelare le pari opportunità, ascoltare anche i soggetti più esposti ed affermare il diritto ad un ambiente sano. **Questo impegno** non si ferma all'interno dei confini della propria sfera di azione e condotta, ma **abbraccia l'intera catena degli attori con cui si opera, innescando un circuito virtuoso che diventa impiego, abilità e garanzia per il benessere delle comunità locali.**

- S

otto **il profilo ambientale**: il primo obiettivo della sostenibilità **è non intaccare il patrimonio di risorse naturali** a disposizione delle generazioni future. Le linee guida della sostenibilità ambientale sono molte: la **vigilanza dell'ambiente disinquinato**, la **soluzione degli inquinamenti**, la **lotta ai comportamenti illegali, l'utilizzo di partner aziendali di spiccata connotazione green e l'investimento in tecnologie pulite**.
Anche in questo caso, l'impegno non si ferma all'interno della classica condotta ma si estende alla filiera, ai partner, alle ditte scelte per operare le bonifiche, ai media individuati per comunicare ciò che si è ottenuto.

- S

otto **il profilo economico,** si tratta di generare business green, ovvero investire i fondi pubblici anche per valorizzare le imprese più virtuose, competenti e integre, al fine di creare un bacino di soggetti onesti, capaci e diretti al conseguimento degli scopi**. Una delle sfide che l'idea della sostenibilità ci pone** è dimostrare la **connessione tra le buone pratiche di sostenibilità e il miglioramento della performance ambientale**, in questo modo, **l'impresa che sceglie di investire in percorsi di sostenibilità genera benefici per le persone e per l'ambiente**.

La Sostenibilità è quindi l'area risultante dall'intersezione delle tre componenti, nessuna esclusa, e comunicare in questo modo **il proprio impegno alla sostenibilità a tutte le parti interessate** – *Regioni, Comuni, fornitori, clienti, consumatori, cittadini* - **genera trasparenza e fiducia e innesca circuiti virtuosi nell'intero sistema**.

5.1.2 MISSION: I VALORI DI INDIRIZZO INDIVIDUALI ED OPERATIVI

Il lavoro posto in essere fino ad ora e, da predisporre nel prossimo futuro, **si muove su un indirizzo** di qualità molteplice, robusto e concreto **che assicura solidità alle fasi decisorie e capacità alle fasi esecutive. Trasferendo, i valori di mission,** sia individuali che di indirizzo strategico**, in tutti gli ambiti operativo e pratici** del mandato da portare a compimento *(vedasi schema 12 in allegato)*

In primo luogo **tutte le decisioni, operazioni, azioni prendono il via attraverso un team** fortemente **focalizzato verso un metodo di pensiero trasversale, eterogeneo e modulato il cui perno sono le qualità morali e pratiche individuali**:

Nello schema riepilogati i valori individuali e d'ufficio della missione

Integrità –Integrità significa avere un fondamento morale fisso che costituisce un metro di giudizio per le proprie azioni. Crediamo nei valori e li adottiamo, facendoli nostri, poi cerchiamo di sincronizzare costantemente questi nostri valori interiori con le nostre parole e le nostre azioni esteriori. L'integrità è essenziale per l'affidabilità o credibilità. Ci influenza in maniera personale, professionale, sociale e spirituale. Ha a che fare con l'essenza di ciò che siamo. Definisce il nostro carattere. Il famoso architetto e scrittore Buckminster Full (1895–1983) disse: "*L'integrità è l'essenza di tutto ciò che ha successo*". Zig Ziglar espresse l'importanza dell'integrità in maniera simile: "*Onestà e integrità sono assolutamente necessarie per avere successo nella vita, in tutti i suoi campi*". ll nostro comportamento è il risultato delle nostre scelte. Quando facciamo delle scelte basate sui nostri valori morali, invece che su ciò che ci conviene, dimostriamo integrità. Per averla dobbiamo disciplinarci a prendere decisioni basate su ciò che è giusto, non su ciò che è più conveniente o ci offre più vantaggi al momento. Vuol dire fissare la nostra bussola morale nella direzione giusta.

Impegno - L'integrità non è una cosa spontanea, la si sviluppa consapevolmente e progressivamente, si comincia con la decisione e l'impegno di svilupparla. Si decide il proprio sistema di valori, la propria posizione, e ci si ripromette di seguire quello standard. Una volta fatta quella promessa, ci si dà da fare per rinforzare la propria risoluzione. Nasce così dall'integrità, l'impegno ovvero l'obbligo, assunto nei riguradi di altre persone o di se stessi, a conseguire ciò che ci si è fissati di raggiungere. In altre parole, citando il semiotico Armin Von Braun *" la cura attenta e diligente, impiegando tutta la propria buona volontà e le proprie forze, nel fare qualche cosa o nel raggiungere una metà prefissata, rispettando i propri canoni morali ed etici*".

Merito – ovvero la capacità di rispettare ciascun individuo ed idea all'interno del gruppo di lavoro o del team operativo, dando la giusta considerazione ai pensieri ed all'attività. Riconoscendone la competenza, la stima e la giusta ricompensa, valorizzando l' impegno, la prestazione e attribuendone il corretto valore.

Iniziativa – ovvero la capacità del singolo di intraprendere e promuovere un'azione volta a un fine determinato per esempio nell'affrontare difficoltà o contesti nuovi. L'attitudine di promuovere idee nuove e anche coraggiose forme di attività. Sviluppare, in termini di ufficio e team, la disposizione naturale a farsi promotore di attività, a ideare innovativi sistemi di lavoro, a prendere decisioni responsabili, lasciando il giusto spazio allo *spirito d'iniziativa.*

Attenzione – ovvero l' atto di rivolgere e applicare la mente a un oggetto/soggetto tramite un processo che permetta di concentrare o d'indirizzare l'attività psichica su un determinato obiettivo, Il concetto di attenzione sottende un'ampia classe di processi che modulano la capacità degli individui di eseguire compiti (implica dalla percezione all'esecuzione) nella vita di tutti i giorni, attraverso: il mantenimento di uno stato di attivazione (arousal), la selezione dell'input sensoriale (anche la selezione della risposta) o il controllo ed il monitoraggio di pensieri e azioni. Migliorare e stimolare l'attenzione del team e di ciascun soggetto per indirizzare l'attività nel migliore dei modi.

Passione - La passione è un elemento che fa incredibilmente la differenza nello svolgimento di un lavoro: di certo non annulla la fatica o lo stress, ma rende tutto questo più sopportabile perché ogni sacrificio è fatto in nome di un progetto più grande, è fatto per inseguire un obiettivo stimolante. Certo non è facile, ma se si ha passione, un qualche interesse, è sicuramente più semplice trovare la strada. Primo Levi sosteneva che "*trovare un lavoro che si ama corrisponde alla migliore approssimazione della felicità sulla terra*", forse è proprio così, a patto che ci siano poche e semplici prerogative.

Ricercate, alimentate e sviluppate le qualità del team e dei singoli attori del processo, queste pongono le basi e **rappresentano il terreno fertile per lo sviluppo delle** specifiche del lavoro e delle peculiarità delle azioni poste in essere e da sviluppare, ovvero le **caratteristiche di indirizzo operativo.** Perché un ambiente lavorativo sano, inclusivo, idoneo ed equo aiuta, stimola e accelera quei valori alla base di un adeguato **TEAM WORKING** per raggiungere con capacità ed valore gli obiettivi prefissati. Ecco elencati i valori su cui si basa **l'indirizzo operativo della struttura commissariale**:

Imparzialità – Assenza di pregiudizi, obiettività, equanimità. L'imparzialità comporta il non permettere che fattori come posizione, eloquenza, ricchezza, regali, oppure, dall'altro lato, la compassione, influenzino il proprio giudizio o le proprie azioni nei confronti di qualcuno. L'imparzialità richiede che tutti siano trattati in modo leale e giusto, secondo i meriti e i bisogni di ciascuno. Con questo obiettivo ci si muove per ciascuna decisione ed azione da intraprendere.

Legalità – Il principio di Legalità rappresenta oggi come non mai la massima garanzia di libertà, tale principio impone infatti a tutti il pieno rispetto della legge, la cui fonte può stabilire o modificare, direttamente od indirettamente, i diritti fondamentali dei cittadini e le regole di convivenza e di comportamento. Beccaria diceva *"le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si uniscono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla"*. Si tratta di *rilanciare la Legge come motore del politico, dell'economico e del sociale* ed è un rilancio sia teorico, che sbarri la strada a ogni legittimazione o giustificazione del non-legale, sia pratico-organizzativo, che dia corpo a politiche internazionali contro l'illegalità e i suoi poteri. Appare ancora oggi un rilevante bisogno sociale: è la stessa società civile che, a più riprese, se pure con molte ambiguità, rilancia questo bisogno, lo rende "palpabile", lo pone come urgente. Si tratta - in realtà - di una serie di bisogni: di sicurezza, di non-sopraffazione di non co-abitazione (forzata) con le varie forme di criminalità. E qui il nemico sono le mafie (macro o micro che siano) che attraversano la società con effetti disastrosi di scollamento e di deriva rispetto alla legalità, ma anche la stessa corruzione che continua ad attraversare le società avanzate e, dall'ombra in cui agisce (spesso), le contamina con i suoi veleni, sottili ma mortali, di illegalità. Alla luce del principio e dei valori sottointesi dal principio di legalità si sviluppa l'operato di questa struttura Commissariale in ogni singola direttiva attuativa: da quella investigativa/informativa a quella decisoria concludendosi in quella pratica esecutiva dei progetti di bonifica.

Responsabilità – l tema della responsabilità sembra essere ora molto più sentito rispetto al passato così come il suo significato in azienda. Appare evidente che spesso la responsabilità sia stata sottovalutata in passato così come il senso di essere responsabili e sembra un valore che sia ritornato in auge. La responsabilità si manifesta in molti modi e in genere indica di una persona un carattere corretto e una buona capacità di saper assumere e valutare i rischi e prendere decisioni. Essere responsabili è un esercizio che, se associato con altre dimensioni, può rendere gli individui migliori, consapevoli e maggiormente orientati verso il prossimo. Nelle aziende si richiede responsabilità a tutti i livelli professionali, ma spesso per comodità o non viene assunta o non viene delegata, in particolare nella pmi dove il controllo spesso è da un lato la via della sopravvivenza, dall'altro anche il risultato dell'incapacità culturale di far crescere le proprie risorse e l'azienda in un'ottica di *empowerment.* La responsabilità va identificata, richiesta e integrata nel proprio modo di essere. Un esercizio semplice è quello dell'organigramma dove molti ruoli sono identificati con la parola Responsabile (Responsabile acquisti, Responsabile vendite, Responsabile amministrazione ecc.) che mette le persone nella condizione di sentire e di dover esercitare il proprio ruolo in una certa area/funzione aziendale. La responsabilità può essere anche vista come ponte tra le diversità e serve per gestire con maggiore consapevolezza le situazioni di incertezza, migliorare la fiducia reciproca in particolare nell'ambito dei legami che si creano nel gruppo. Il senso di responsabilità mette in evidenza anche il senso della condivisione. Con il senso di responsabilità che muta vi è l'esigenza di mettere in campo le migliori energie creative per ottenere il meglio per gli altri e per sé in un contesto in continuo mutamento.

Collaborazione – La capacità di dialogare e contribuire alle azioni operative in forma collegiale, assicurando l'ascolto delle plurime voci, dandone sfogo, ponendole anche come base della fase decisoria. Nei tavoli delle conferenze dei servizi o delle riunioni tecniche non ci si pone mai in posizione di superiorità, ma di assistenza diretta, di partnership e coinvolgimento, al fine di operare in completa sinergia con tutti gli astanti e i soggetti interessati nei procedimenti, siano essi organi amministrativi locali (comuni o dipartimenti Arpa provinciali), enti periferici centrali (regioni e distretti provinciali) o semplicemente gruppi o associazioni di cittadini del contesto in cui si va ad operare.

Indirizzo – La funzione di indirizzo è l'attività svolta da questa Struttura Commissariale nella formulazione delle scelte con le quali si individuano i fini che si intendono perseguire (p.e. MISP o Bonifica) attraverso l'attività amministrativa. Gli atti nei quali si estrinseca l'attività di indirizzo sono molteplici: riunioni direzionali, conferenze dei servizi, tavoli tecnici, formulazione di supporti ai progetti, ecc... La linea d'indirizzo che il Commissario pone alla base del proprio programma, è spesso discussa nelle riunioni formali e tecniche essa, unita all'ascolto e alla collaborazione, può comportare la nascita del rapporto fiduciario che impegna tanto lo staff del Commissario quanto i singoli soggetti coinvolti nei procedimenti (Arpa, Regione, Comune, Tecnici, RUP, DL). Le audizioni con i partener scientifici (CNR, Sogesid, Invitalia, ISPPRA, INGV) che si svolgono durante l'esame dei progetti servono anche ad acquisire elementi di valutazione e informazioni ai fini della istruttoria degli elaborati stessi..

Sviluppo – In un mercato sempre più competitivo, gli operatori economici stanno investendo un numero considerevole di risorse per incrementarla capacità d'innovazione e sviluppo tecnologico. In tutto questo emerge chiaramente anche una nuova priorità: il concetto di benessere e sviluppo professionale del singolo.

Già nel 2016 l'indagine Cegos aveva messo in evidenza una delle qualità che gli impiegati si aspettano dalle Human Resorurce: il saper ascoltare (65%), ciò rende imperativa non solo la relazione con gli impiegati ma anche l'integrazione di una componente più "emozionale" in tale relazione. L'obiettivo è quello di dar vita ad un'esperienza collaborativa genuina. Allo stesso modo in cui ci si cura della *'user experience'*, bisognerebbe occuparsi della *'employee experience'*, ossia di assicurarsi che i dipendenti possano vivere momenti speciali nell'azienda permettendo loro di sfruttare appieno il loro potenziale nel raggiungimento di un obiettivo comune. È di vitale importanza che le aziende prendano in considerazione i fattori che motivano i propri impiegati al fine di creare le condizioni necessarie alla generazione di un tale coinvolgimento individuale, senza limitarsi a dettare un singolo approccio in maniera compulsiva, che sia l'innovazione, un sistema di conduzione manageriale aperto, l'implementazione volontaria dello *smart working,* o altro. Le esigenze di risorse umane e management devono essere inserite in quest'equazione, al fine di mantenere l'equilibrio tra gli interessi individuali e quelli collettivi, quindi una relazione favorevole ad uno sviluppo professionale individuale che contribuisca effettivamente alla prestazione collettiva.

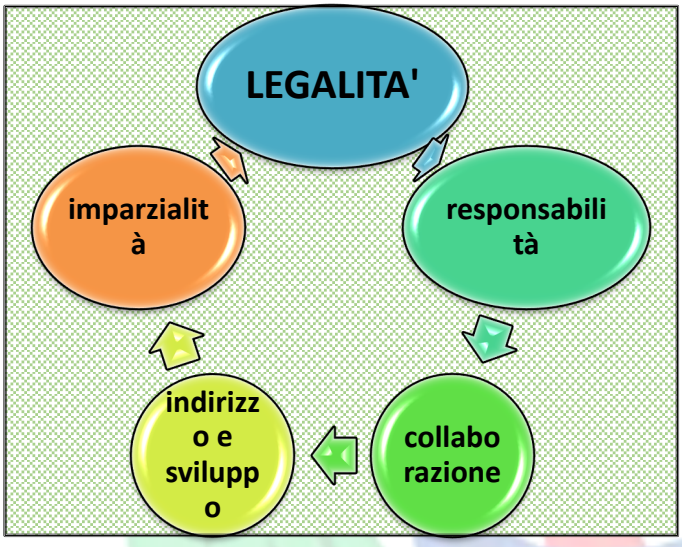

In figura - i macrosettori dei valori della MISSION

In definitiva tutti questi "valori" sono posti **alla base dell'agire e soprattutto del pensare di ciascun elemento dello staff** e dal Commissario ribaditi, sottolineati e sostenuti in ogni momento e ambiente. **Perché il conseguimento degli obiettivi del mandato**, in una serie di azioni e condotte efficienti ed efficaci, **passa solo attraverso uno staff motivato, sereno e disponibile a *"provvedere".***

5.1.3 MISSION: ETICA E CONDOTTA DEL CARABINIERE

Le **dinamiche che caratterizzano l'Italia**, il Paese, le Istituzioni, la società, i singoli cittadini **sono in continuo mutamento** e progresso, accanto al benessere materiale, lo sviluppo culturale ed economico, le piene opportunità si moltiplicano anche le disuguaglianze, le marginalizzazioni, il disagio e l'inquinamento per **questo motivo fissare la coscienza ed i doveri su cui si fonda l'agire, l'impegno e il valore del carabiniere risulta basilare e necessario** poiché, anche citando l'ex Comandante Generale *G.C.A. Tullio Del Sette: "fare il Carabiniere o "essere" Carabiniere è al tempo stesso un impiego, una professione ma soprattutto una missione".*

L'incarico assegnato al "*corpo dei portatori di Carabina del Regno di Sardegna*" **fin dai primi anni** (1814-15) era quello di "*assicurare il buon ordine e la pubblica incolumità*" nonché di "*vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza nella salvaguardia dei contesti ambientali*", appare chiaro quindi, **come la missione già allora affidata ai Carabinieri Reali sia a tutt'oggi ancora valida** e, tanto più anche nel contesto della missione affidata a questa struttura commissariale, **primaria e d'indirizzo.**

Quindi **l'essere carabiniere** (del commissario e di tutti i componenti dell'ufficio) **rappresenta e sottendente una serie di valori e caratteristiche peculiari ed uniche**:

la consapevolezza del proprio ruolo ovvero valorizzare le tante luci di cui è costituita l'Italia contro le ingiustizie, i reati, l'illegalità;
rispetto delle regole come caratteristica imprescindibile di un'Istituzione che svolge compiti e funzioni delicate di tutela dei cittadini e delle collettività, ciò equivale a sapere "*cosa di deve fare*" e ugualmente al "*perché va fatto*". In sostanza l'uniforme è e deve rimanere, una riconoscibile garanzia del rispetto delle norme e di vigilanza della legalità;
disciplina e gerarchia ovvero quale fattore di coesione ed efficienza la cui importanza è sottolineata proprio in vista delle funzioni svolte, rigore e disciplina ovviamente non fini a se stesse ma circostanziate nel perimetro dei compiti lavorativi e nel raggiungimento dell'efficienza ed efficacia dell'agire.

la responsabilità ovvero rispondere con il massimo sforzo del proprio operato nella continua ricerca del raggiungimento dell'obiettivo fissato;
la partecipazione ai bisogni dei cittadini ovvero migliorare la qualità delle relazioni quotidiane con le comunità perché "*sicurezza e fare bene*" si costruiscono attraverso un modello organizzativo collegiale e di prossimità, dove il carabiniere non è repressore ma "*preventore*" e solo successivamente risolutore.

Ancora una volta, in conclusione, non si può non sottolineare che il compito proprio del carabiniere, spiegato con chiarezza fin dal momento della fondazione del Corpo, **è la difesa del bene della sicurezza** quale **garanzia dell'ordine sociale e premessa insostituibile del bene comune** per il pieno svolgimento della vita quotidiana, quindi anche e soprattutto, **la salvaguardia e la promozione dell'ambiente** ovvero del contesto in cui si muovono le ordinarie fasi di vita **rappresenta uno dei compiti primari del carabiniere.**

Per finire **l'etica che sottendete l'essere carabiniere** è **certamente un punto di forza per la realizzazione della missione** di bonifica e restituzione, alla comunità nazionale e alle singole collettività locali, di quei territori, per anni, sottratti ai normali cicli di vita.

5.1.5 MISSION: LA BASE IDEOLOGICA DELLA METODOLOGIA OPERATIVA

Alla base del **nostro operato è la consapevolezza e la conseguente volontà di non focalizzarsi su di un unico punto di osservazione forzatamente unificante**, ma piuttosto il **tentativo di unire fra loro diverse prospettive** (nazionali, regionali e locali) **al fine di** costruire previsioni, studi e quindi, **comprensione dei fatti per giungere alla risoluzione delle problematiche.** Una lettura pertanto su diversi blocchi, abbandonando la pretesa di possedere la verità perché organo centrale di vertice, ma studiando i fenomeni per *step*, facendoli compenetrare ed intrecciare con le spinte e gli spunti anche dal basso. **Nasce un lavoro di conoscenza e consapevolezza che si definisce progressivamente per giungere ad identificare gli strumenti più adatti agli obiettivi.**

L'ufficio del Commissario appare così come un **organo di raccordo tra le attività ed i destinatari sociali**, valutando l'impegno di tutti i soggetti, formulando adeguate sostegni, impartendo direttive, sollecitando e stimolando iniziative ed interventi per i superare i problemi più rilevanti. **Una mission,** come base ideologica, di un metodo operativo che deve **necessariamente trovare l'impegno e l'uso di ampie collaborazioni** basate su scambi di informazioni, documenti, analisi, studi, **poiché l'attività non può prescindere da accordi di partecipazione**, condivisione, comunicazione e progettazioni, **finalizzate ad affrontare in modo, sistemico e multidisciplinare, le questioni strategiche per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sociale.**

E per concludere non possiamo vedere la **Comunità Europea** come "*un severo insegnante che bacchetta i suoi studenti (stati membri)*" **ma come una rete di organismi permanenti capaci di sviluppare collaborazione culturale, scientifica ed economica al fine di migliorare i contesti e gli ambienti di vita di ciascun cittadino europeo**. In questa luce, **il lavoro scaturito dall'infrazione è necessario, sostanziale e positivo** per raggiungere la crescita di ciascun stato membro. **Agevolare il contatto diretto e la collaborazione con le Istituzioni Comunitarie diviene quindi uno degli *step* metodologici primari dell'operato** che si sta cercando di compiere, poiché si è fermamente convinti che **la caratteristica essenziale delle reti europee è quella di *rappresentare un ponte tra il mondo istituzionale e quello pubblico sociale*.**

Tale collegamento, basato su convenzioni ed accordi siglati ben precisi, **implica una gestione stabile,** uno svolgimento anno dopo anno, di un programma concordato che miri ad una ampia collaborazione di settori strategici delle realtà continentali, **poiché il processo evolutivo comunitario è preposto all'integrazione delle comunità nazionali ed al superamento dell'attuale stato di crisi del sistema economico-sociale**, rilanciando su basi rinnovate, comuni e ferme l'azione di una comunità europea unità nei singoli stati e nei singoli cittadini.

Siamo a disposizione di questo **nostro grande Paese**, ricordando sempre che: "**La Terra non cresce**", essa non è replicabile, non è riproducibile ed è in quantità e utilità limitata. Questo inestimabile "capitale" attaccabile, unico, fragile e vitale lo dobbiamo curare, conservare e preservare, quale tesoro per ciascuno di noi e quale terra per i nostri figli: "***perché il passato è dei nostri avi, il presente è nostra responsabilità ma il futuro appartiene alle generazione che verranno*****".**

NELLO SCHEMA L'ITER AMMINISTRATIVO DELLA SENTENZA E DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA E RELATIVA RICHIESTA DI ESPUNZIONE DALLA SANZIONE

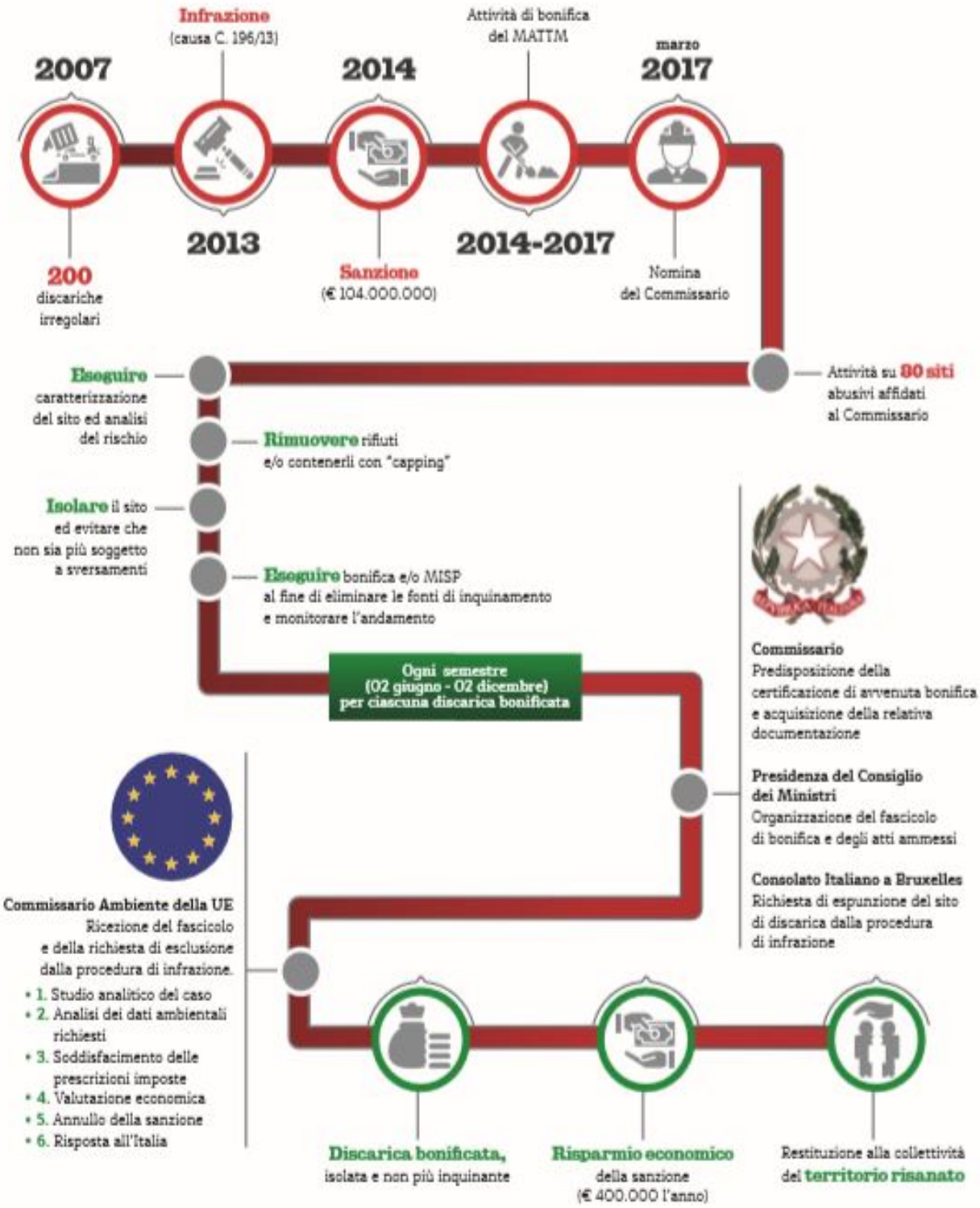

6. La Mission: La Trasparenza amministrativa e il piano triennale prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

Il concetto di **trasparenza** risulta essere complesso nella sua eziologia e nella sua autentica interpretazione fermo restando la considerazione di fondo che la **trasparenza è da intendersi in termini assoluti** come un **diritto fondamentale trasversale ed ampiamente diffuso nell'ordinamento giuridico italiano, i**n virtù di ciò, diviene fisiologico osservare che la disciplina, in materia di ordinamento giuridico, determinano in capo al cittadino *il diritto di essere partecipi ai processi decisionali della Pubblica Amministrazione*, **dunque una trasparenza la cui applicazione è quanto più urgente quanto più ne è radicato il fenomeno della corruzione**, divenuto quest'ultimo oramai un aspetto sistematico e sistemico della realtà sociale, economica e politica; precisamente, un ostacolo che lede non solo il principio di uguaglianza ma anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei più ampi e generali settori pubblici e privati.

In tale quadro di insieme, la sussistenza di un sistema di **prevenzione *ex ante* può essere una concreta chiave di volta per approntare precise azioni di contrasto,** azioni che hanno delineato una politica anticorruzione sintetizzata in modo chiaro nel Rapporto del GRECO (*Group of States Against Corruption* – organo anti-corruzione costituito in seno al Consiglio d'Europa), nel quale **emerge** – anche nella forma delle raccomandazioni – **una strategia di pianificazione di lotta alla corruzione**, per mezzo dell'istituzione di un'autorità nazionale anticorruzione che agisca in piena indipendenza con l'Autorità di Governo del Paese.

Dunque, **la trasparenza diverrebbe un efficace strumento destinato a far emergere fenomeni corruttivi,** permettendo al cittadino di "*vigilare*" sul corretto ed imparziale svolgimento dell'attività amministrativa. Una "*vigilanza*" che può adempiersi pienamente solo con un esatto "*contemperamento"* nella messa a disposizione di strumenti informativi a servizio del cittadino: la pubblicità documentale e dei siti web ed il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni della P.A., Ecco che la trasparenza (e la sua estensione) assume una precisa **connotazione pubblicitaria** e dialettica che contribuisce alla prevenzione degli abusi o ancor meglio disincentiva l'uso illecito e scorretto di risorse pubbliche.

Un'esigenza ricondotta in modo organico nel **D. Lgs 33/2013** rubricato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", il c.d. "**Codice della Trasparenza**".

In effetti, l'**art. 1 comma 1** recita:

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Precisando poi nel **comma 2** del medesimo articolo:

- *La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.*

A ciò, si aggiunge che (**art. 10, comma 1**):

- *Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del* **Piano triennale per la prevenzione della corruzione** *di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto*

Tale Piano necessita di un **Responsabile della trasparenza** (come da rubrica dell'art. 43, comma 1):

- *All'interno di ogni amministrazione il* **responsabile per la prevenzione della corruzione***, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di* **Responsabile per la trasparenza***, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Ministero dell'ambiente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità nazionale anticorruzione.*

Per concludere: il principio di trasparenza può essere recepito come u**n servizio pubblico indirizzato al soddisfacimento di bisogni collettivi, garantendo e promuovendo un costante contraddittorio tra la P.A. ed il cittadino**, con tali supposti ed alla luce dell'inquadramento normativo, la verifica sociale assume sempre migliore vigore, nell'ottica del tema sostanziale, che la

trasparenza sia una presupposto necessario per il buon andamento della democrazia, con il basilare obiettivo di bloccare la "*mala amministrazione*".

Tali attività e principi sono posti in essere tramite il **piano triennale di anticorruzione e trasparenza** redatto dal referente, unico, indipendente e nominato in seno alla struttura, che è il Magg. Nino Tarantino, **tale documento è reso pubblico** attraverso **il sito istituzionale** *"Piano triennale delle prevenzione ala corruzione PTPC 2019-2021"*

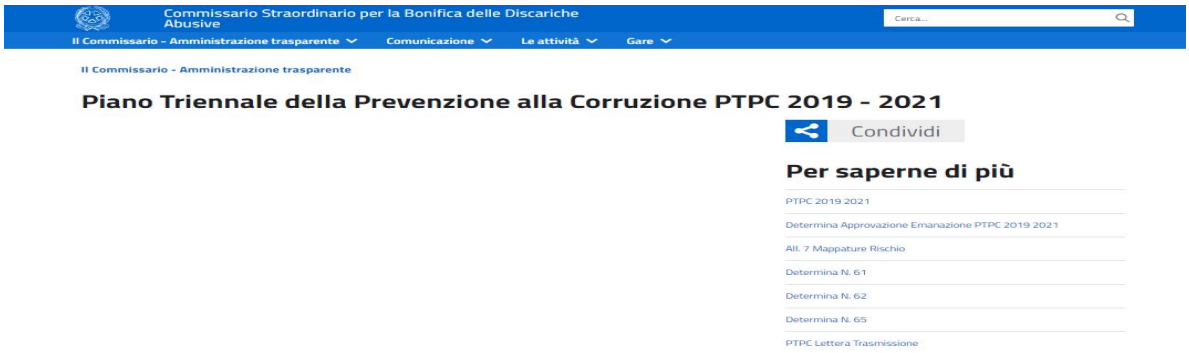

Il **Piano triennale della prevenzione** della corruzione e della trasparenza **per il triennio 2019-2021 concretizza un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo** e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di "*malamministrazione"*. Il Piano si presenta, strutturalmente, come u**n documento programmatico in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell'attività anti corruzione che in tema di trasparenza** intesa quale misura di "*estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*" così come specificato dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016.

Il documento adottato **si colloca nell'ambito di un processo ciclico** in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, **di volta in volta**, **opportunamente calibrate oppure modificate** e, se del caso, anche cambiate **in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato.**

L'attenzione è così focalizzata all'adozione di strategie anticorruzione che si presentino idonee per:

- ✓ **ridurre il più possibile** le opportunità che possano dar luogo a **casi di corruzione**;
- ✓ **aumentare la capacità** di scoprire casi di corruzione;
- ✓ **creare un contesto che sia comunque sfavorevole** al verificarsi del fenomeno.

Tenuto conto del mandato e del contesto normativo di riferimento **appare evidente la volontà dell'Amministrazione centrale,** Presidenza del Consiglio dei Ministri in primis, **di voler operare con celerità la chiusura dei provvedimenti di infrazione, finalizzata da un lato al risparmio economico** non indifferente per le casse statali, dall'altro al superamento del danno arrecato all'ambiente nel suo complesso come valore di risorsa naturale nelle sue componenti fisico-chimico-biologiche. Quindi sinergica è la valenza finanziaria ma ancora più indispensabile è la connotazione civica-ecologica ovvero il senso civile per il rispetto dell'ecosistema al fine di restituire alle collettività, un ambiente sano in cui risiedere, operare e vivere tale è, anche, la mission della struttura Commissariale.

Sebbene la mission del Commissario Straordinario sia associata ad esigenze di celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza, quali il PTPC descrive ed interpreta all'interno di ogni singolo contesto organizzativo di ciascun ufficio che organizza l'attuazione di quanto la norma prevede, a seconda delle proprie esigenze e caratteristiche interne di organizzazione e funzionamento. **Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto a tutto il personale che presta attività sotto la direzione del Commissario Straordinario. Esso, inoltre, riguarda tutti i consulenti e collaboratori del Commissario con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito.**

Finalità del Piano e specifiche nonché precipue competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in capo al Commissario Straordinario stesso, **discendono normativamente** dalla legge *6 novembre 2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33* e successive modificazioni e integrazioni, **tra le cui funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi:**

- **l'elaborazione delle proposte di Piano Triennale** della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la successiva adozione da parte dell'organo di indirizzo politico (art.1, comma 8, legge n.190/2012);

- la **verifica dell'efficace attuazione del Piano medesimo** e delle sue idoneità (art.1, comma 10, lett. a) legge n.190/2012);

- **la redazione di una relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno** da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'amministrazione e da trasmettersi all'ANAC e all'Organismo indipendente di valutazione della performance;

- **la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità**;

- **la cura della diffusione della conoscenza del codice di comportamento** dei dipendenti della Struttura a supporto del Commissario e relativo monitoraggio;

- **il controllo sul corretto adempimento** da parte della citata Struttura, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;

- **la vigilanza sulla regolare** attuazione dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato ivi inclusa in quest'ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni sulle richieste di riesame che il richiedente può presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di una propria istanza ovvero di mancata risposta dell'Ufficio.

Il **Piano** quindi, **costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione** del fenomeno corruttivo **frutto di un processo di analisi dell'organizzazione e del contesto** *(interno ed esterno all'organismo),* **di determinazione del rischio (***risk management)***, di identificazione e successiva attuazione delle misure di trasparenza adottate (***codice di comportamento, segregazione delle funzioni, attività di prevenzione, protocolli, insussistenza di cause di incompatibilità, obblighi di comunicazione e di astensione, istituzione di un registro d'accesso, il whistelblowing)* **nonché monitoraggio delle specifiche valutazioni ed interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e il *"malaffare".***

L'istituto del whistleblowing sta dimostrando in Italia grande vivacità con l'andamento esponenziale delle segnalazioni e delle istruttorie, il sistema informatico garantisce riservatezza e sicurezza e affidabilità e ciò è sinonimo di lotta ai comportamenti di "*maladministration*".

La **prevenzione alla corruzione** e i relativi impianti normativi vigenti **sono oramai in fase di metabolizzazione fisiologica sotto il profilo culturale del paese**, ciò significa che **in primis le amministrazioni pubbliche** hanno capito che devono utilizzare lo strumento legislativo per far fronte a questo cambiamento culturale, e nello specifico, **questa struttura crede molto nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) avviato dall'ANAC** e **fatto proprio con il Piano Triennale (PTCP) che rappresenta il perno dell'attività di prevenzione** strutturato in modo da essere attento alle specifiche della nostra realtà, ai rischi e alle possibili misure per sterilizzarli.

6.1 La Mission: Il Rapporto annuale sullo stato di attuazione delle misure per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La relazione annuale di dettaglio del ***piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021*** **concretizza i percorsi e le misure adottate per prevenzione amministrativa del rischio corruttivo** e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di "*malamministrazione",* ovvero le situazioni ove, pur non ritrovandosi fatti penalmente rimarcanti, viene in ogni caso a presentarsi una alterazione dell'azione amministrativa imposta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali procedimenti non tipizzati contravvengono i principi del buon svolgimento e dell'imparzialità dell'azione della P.A.. Il **Rapporto annuale si prefigura come un atto schematico in cui sono rilevati gli scopi e le linee di indirizzo avviati e posti in essere sia nell'attività anti-corruzione che in tema di trasparenza**.

"*Il documento adottato si colloca nell'ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato*" (rif normativa di riferimento art. 1 comma 14 legge 190/2012).

La compilazione del relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza va intesa da compilarsi come disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017 e successivi aggiornamenti.

Il mandato istituzionale del "*Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*" viene esplicitato con la Delibera P.C.M. del 24.03.2017 in cui vengono affidate alla competenza commissariale 58 delle discariche in infrazione, a questa va poi aggiunta la Delibera P.C.M. del 11.11.2017 in cui viene effettuata l'assegnazione di ulteriori n. 22 ed infine dal Delibera PCM del 11.06.2019 con cui viene commissariata la discarica abusiva bel comune di Ascoli Piceno denominata SGL Carbon, discariche per un totale di 81 siti tutti ricadenti sotto la competenza commissariale. Alla luce di tutto ciò appare evidente la volontà dell'Amministrazione centrale, Presidenza del Consiglio dei Ministri *in primis*, di voler operare con celerità la chiusura dei provvedimenti di infrazione, finalizzata da un lato al risparmio economico non indifferente per le casse statali, dall'altro al superamento del danno arrecato all'ambiente nel suo complesso come valore di risorsa naturale nelle sue componenti fisico-chimico-biologiche. Quindi sinergica è la valenza

finanziaria ma ancora più indispensabile è la connotazione civica-ecologica ovvero il senso civile per il rispetto dell'ecosistema al fine di restituire alle collettività, un ambiente sano in cui risiedere, operare e vivere tale è, anche, la *mission* della struttura Commissariale.

Sebbene la mission del Commissario Straordinario sia associata ad esigenze di celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza, **quali il PTPC descrive ed interpreta all'interno di ogni singolo contesto organizzativo di ciascun ufficio che organizza l'attuazione di quanto la norma prevede**, a seconda delle proprie esigenze e caratteristiche interne di organizzazione e funzionamento.

6.2 LA MISSION: LA RELAZIONE ANNUALE E LE "SCHEDE DI RAPPORTO" DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il **Rapporto annuale si prefigura come un atto schematico in cui sono rilevati gli scopi e le linee di indirizzo avviati e posti in essere sia nell'attività anti-corruzione che in tema di trasparenza**.

"*Il documento adottato si colloca nell'ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato*" (rif normativa di riferimento art. 1 comma 14 legge 190/2012).

La **compilazione del relazione annuale del responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza va intesa da compilarsi come disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017 e successivi aggiornamenti.

La **relazione annuale prevede** *(in allegato 6 a questa relazione***)**, come da linee guida adottate da Anac, la **compilazione** (*in formato excell*) nonchè la relativa **pubblicazione** sui siti istituzionali delle autorità di riferimento, di **apposite schede di rapporto** redatte dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza come imposto all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei *Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza*.

Tali **schede prevedono** nello specifico :

1. **scheda anagrafica** – in cui si precisano tutte le informazioni relative al Responsabile della prevenzione*: codice fiscale, amministrazione di appartenenza, denominazione società, nome, cognome, qualifica, data inizio incarico, funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC, l'organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo), nome dell'Organo di indirizzo, cognome del Presidente dell'organo di indirizzo, motivazione dell'assenza anche temporanea, data assenza della figura.*
2. **Scheda considerazioni generali** – in cui si esplicitano le valutazioni generali del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione al proprio ruolo all'interno dell'amministrazione, quali ad esempio: *lo stato di concretizzazione e la valutazione sintetica del livello effettivo dell'attuazione del PTPC, gli aspetti critici e eventuali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste, la valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del Responsabile rispetto all'efficacia del piano individuando i fattori che ne hanno supportano l'azione, gli aspetti critici del ruolo ei fattori di ostacolo dell'agire e del rispetto degli obiettivi del piano.*
3. **Scheda elementi di rapporto –** in cui si indicano le informazioni sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure laddove non del tutto attuate le cause della mancata concretizzazione, ad esempio:

   a. **Gestione del rischio:** *indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC, Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni), Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto, Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno, Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni;*

   b. **Misure specifiche***: Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali, Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure,*

   c. **Trasparenza***: Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice", o "generalizzato", Indicare se è stato istituito il registro degli accessi, Indicare se è stato istituito il registro degli accessi, Indicare se sono stati*

svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati, Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

d. **Formazione del Personale** - *Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione, Se è (o non è) stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione, Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti.*

e. **Rotazione del personale** - *Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione, Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio, Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019).*

f. **Inconferibilità per incarichi dirigenziali** - *Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali.*

g. **Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali** - *Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità, Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.*

h. **Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti** - *Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.*

i. **Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti** - *Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione, Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni, Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione, Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione.*

j. **Codice di comportamento** - *Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013), Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni, Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione, se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari, Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento.*

k. **Procedimenti disciplinari e penali** - *Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni, se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconduvcibili a reati o eventi corruttivi. Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area). Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.*

l. **Altre misure** - *Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati. Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione. Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione.*

m. **Rotazione straordinaria** - *Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria.*

n. **Patouflage o revolving doors** – *(La legge n. 190/2012, ha inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16* ter Si tratta di *un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) - Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage. Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage.*

4. **Tabella di valutazione del Rischio 2020 e relative misure anticorruzione –** in cui si individuano le indicazioni sull'attuazione e esecuzione delle operazioni e sviluppo delle stesse in merito alla prevenzione dei rischi.

6.2.1 LA SCHEDA RELATIVA ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI PER L'ANNO 2019 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

➢ **Stato di attuazione del PTPC** - ***Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate***

Il PTPC è stato strutturato in azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, responsabilità dei singoli individui della struttura, determinazione dei ruoli e dei compiti, cronoprogramma degli interventi, agenda on-line condivisa per le attività, archivio dati condiviso e accessibile alla modifica e visualizzazione di ciascun soggetto operativo nell'ufficio, sito web *opensource* aggiornato ogni settimana, registro degli ingressi e dell'accesso dei portatori di interesse e obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente per i dati sensibili.
Si è inteso facilitare la comprensione degli argomenti trattati e la loro attuazione per ciascun soggetto della struttura e per il tramite del sito per gli utenti esterni. L'attuazione è risultata buona nel complesso, con vari livelli di efficacia, sono state prese in considerazione quasi tutte le tematiche oggetto del PTPC.
Il principale fatto che ha determinato il buon risultato di diverse misure è riconducibile alla suddivisione della struttura per divisioni distinte, ma omogenee per tipologia e comunque fluide e aperte nelle dinamiche e nella gestione dei rapporti tra i componenti, seppur in taluni casi si sono riscontrate equivoci nella gestione delle pratiche e dei peculiari incarichi.
Di particolare importanza è la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che operano nella struttura anche tramite l'utilizzo del Server Centrale *(ARCHIVIO DATI open),* della tabella settimanale *(agenda on-line)* degli impegni programmati e delle periodiche riunioni dell'ufficio.

➢ **Aspetti critici dell'attuazione del PTPC** - ***Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC***

Un aspetto sfavorevole può essere una poco chiara suddivisione dei compiti e dei processi che deve necessariamente essere inequivocabile, distinta cosi da non produrre sovrapposizioni. La chiara suddivisione dei compiti deve poter porre i singoli attori dell'ufficio nelle condizioni di meglio operare e comprendere oneri, tempistiche ed obiettivi da completare. Sebbene la struttura sia "sotto organico" (9 su 12) e quindi necessariamente i soggetti debbano essere multidisciplinari ovvero competenti in più settori, la suddivisione dei ruoli appare fondamentale sia per il buon andamento dell'ufficio e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza amministrativa sia al fine anche di poter valutare il lavoro e valorizzare le professionalità e l'impegno scongiurando così i processi di parzialità dei giudizi. Poiché risulta indispensabile, come previsto dalla normativa del PTPC, valutare in maniera imparziale i singoli soggetti al fine di prevenire i processi di favoritismo o garantire l'equilibrio del giudizio.
Una criticità riscontrata non periodica e soprattutto verificatasi in fase inziale e attualmente in regime di correzione è risultata dal mancato inserimento da parte di tutti degli impegni nella *agenda on line* (prodotta ad hoc dall'ufficio), infatti risulta doveroso che ogni interprete della struttura inserisca i propri incarichi nel calendario online in modo da condividere le informazioni e per monitorare/valutare/organizzare (con una formula "open") le attività e le operosità, nonché, in taluni casi, è risultato necessario insistere per spronare l'ufficio a specificare in maniera più argomentata la finalità degli incontri/meeting/riunioni/convegni/soppralluoghi.

➢ **Aspetti critici del ruolo del RPCT** - ***Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC***

Sulle lievi criticità riscontrate (mancata compilazione periodica degli impegni sull'agenda elettronica dell'ufficio, suddivisione chiara dei compiti e ruoli) il RPCT ha riscontrato, in un primo momento, una lieve inerzia nell'adoperarsi per superare e risolvere i fattori ostacolanti, poi risolta via via, nel corso del secondo semestre del 2019.

7 LE WHITE LIST: IL DECRETO LIQUIDITA' (DL N.23/2020 E LEGGE N.40/2020) L'OBBLIGO INSERIMENTO DELLE DITTE PER LE BONIFICHE E SETTORE RIFIUTI IN PARTICOLARI WHITE LIST PREVISTE DALLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Il 4 giugno 2020 al Senato è stato **approvato nell'ambito del "*Decreto Liquidità*"** l'emendamento presentato dal Gruppo 5S nelle settimane precedenti presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, d'iniziativa dell'On. Salvatore Micillo, e poi confermato anche al Senato con il parere della Commissione Antimafia e della Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Ecomafia), che **riguarda il sistema delle "*white list*" cosiddette "*ambientali*" relative al settore delle bonifiche, dei rifiuti, della rigenerazione e del risanamento dei territori**. E' un dispositivo di legge che, a parere di chi scrive, **migliora e innalza il livello di prevenzione della legalità in settori importanti per la vita economica del Paese** e che **colma una lacuna normativa in aree dove le infiltrazioni criminali** e il consolidamento in quelle aree definite "grigie" inquinano la vita economica e sociale del nostro Paese. Da oggi tutte le società che si occupano di "*servizi ambientali*" **per partecipare ai pubblici appalti dovranno obbligatoriamente essere inserite nelle "white list" previste dalla Legge anticorruzione, tale significativo strumento viene introdotto nel panorama del contrasto alle ecomafie grazie all'approvazione dell'emendamento al Decreto Liquidità avvenuto ieri in Parlamento.** Fino ad ora infatti, nella tipologia di attività considerate "come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" indicate all'Art. 1 comma 53 del Legge 190/2012 non erano annoverate le attività della gestione degli impianti e delle discariche nonché quelle che si occupano di bonifiche, se non, per quanto riguarda il settore rifiuti, soltanto per le società di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.

L'emendamento, come detto, **rimarca e migliora l'impegno dell'Italia nella prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti e nei lavori delle bonifiche, nonché nel settore contiguo dei movimenti terra, eliminando quegli spazi che potevano essere "di facile accesso" o addirittura "terra di conquista" per le aziende disoneste, garantendo l'imprenditoria che predilige e sceglie quale bene nazionale il valore etico della legalità.**

Sarà quindi obbligatoria l'iscrizione nelle "*white list*" che ora possiamo definire anche "*verdi*" per la partecipazione alle gare pubbliche, indipendentemente dalle soglie di valore dell'appalto stabilite dal Codice Antimafia, per tutte le società le cui attività sono identificate dai codici "*Ateco 38 e 39*", ovvero, rispettivamente, le "*Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti"* e di *"Recupero dei materiali e l'attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti*" di cui alla procedura prevista al titolo V del D. Lgs. 152/2006 (Bonifica di siti contaminati).

Così commenta il Gen. Vadalà:
"*Riteniamo di fondamentale importanza l'emendamento approvato ieri in Parlamento che renderà più agevoli e più sicuri i lavori garantendo il rispetto della legalità. Nel corso di questi 36 mesi di impegno sulle discariche abusive ci siamo resi conto come sia necessario vigilare sulla legittimità in un settore, come quello dei rifiuti, particolarmente "interessante" per la criminalità organizzata. Abbiamo infatti, nel metodo di lavoro sviluppato in questi anni e applicato alle bonifiche, creato una "Banca dati della Legalità" proprio per la salvagardia del settore da infiltrazioni di tipo criminale. Tale sistema operativo è rinforzato anche dalla sinergia con il Ministero dell'Interno con il quale, nel marzo 2018, abbiamo siglato un Protocollo di Legalità che prevede per l'appunto proprio il controllo sulle ditte del settore delle bonifiche, sui subcontraenti e sui subappaltanti quindi una vigilanza preventiva operata anche a valle delle white list" e quello con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo firmato nel novembre del 2018 per l'analisi congiunta di fatti, persone e compagini societarie che riguardano il settore delle bonifiche ambientali".*

In qualità di Commissario alle bonifiche nel corso di questi 39 mesi di impegno sulle discariche abusive ci si è resi conto come sia necessario vigilare sulla legittimità in un settore, come quello delle bonifiche e dei rifiuti, particolarmente "interessante" per la criminalità organizzata. Per questo abbiamo previsto già all'inizio della missione quattro strumenti di prevenzione che riteniamo essenziali e che alla luce dell'esperienza maturata abbiamo collaudato come validi e indispensabili strumenti per qualunque tipo di lavoro e in qualunque parte del territorio nazionale in questo settore:

avvalimento di diverse Stazioni appaltanti: nel luglio e agosto del 2017 proprio all'inizio della missione abbiamo deciso di pubblicare un Avviso pubblico per la selezione delle Stazioni appaltanti che assicurano e svolgono gli iter amministrativi dei lavori di bonifica per conto della Struttura commissariale, non avvalendosi di un'unica Stazione Appaltante per l'insieme dei fondi assegnati in Contabilità speciale di cui il Commissario dispone, proprio per instaurare una leale e fruttuosa concorrenza anche fra Stazioni appaltanti e potere forse "spuntare" per l'immediato qualche risparmio di spesa e nel futuro per missioni analoghe potere selezionare la migliore o le migliori Stazioni appaltanti;

2) il 21 marzo del 2018 abbiamo siglato con il Ministero dell'Interno dopo un lungo e metodico lavoro di stesura il **Protocollo di Legalità** che prevede due sistemi di barriera, l'uno quello proprio delle "*white list*", oggi "**verdi**" potenziato per il settore

ambientale che valutasse all'atto del l'aggiudicazione la bontà di aderenza ai principi e alle norme di legalità a quelle anticorruttive (verifica di esistenza di reati di corruzione, concussione e truffa e altri) le compagini societarie, le persone fisiche e i legami con altre società; l'altro strumento di barriera è quello post-aggiudicazione per controllare le possibili infiltrazioni della criminalità fra le maglie delle assegnazioni ai sub-contraenti e ai sub-fornitori per forniture e servizi a partire dalla **soglia minima di € 9.000**; per automatizzare e velocizzare questo secondo processo è stata creata ad hoc una "Banca dati della Legalità". Per questo è riconosciuta una quota di costi *ad hoc* alla ditta vincitrice dell'appalto per gli adempimenti di inserimento dei dati delle maestranze e dei mezzi utilizzati giornalmente in cantiere e che sono sottoposti a successivo controllo. Quindi si tratta di un secondo livello di vigilanza preventiva operata a valle delle "*white list verdi*";

3) il terzo strumento di prevenzione è stato messo a punto grazie all'apporto della **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo** attraverso il **Protocollo** firmato il 7 novembre del 2018 per l'analisi congiunta di fatti, persone e compagini societarie che riguardano il settore delle bonifiche ambientali. E' stato creato uno strumento operativo unico, cioè un Gruppo di lavoro congiunto fra analisti della D.N.A. e della Struttura commissariale che analizza, incrocia e definisce connessioni e legami di soggetti fisici e giuridici rintracciati negli appalti delle bonifiche di competenza del Commissario e che in caso di riscontri positivi hanno dato origine a specifico atto d'impulso della D.N.A. nei confronti della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio che approfondisce operativamente gli elementi individuati;

4) il quarto e ultimo caposaldo di prevenzione è il **Protocollo** messo a punto e siglato il 20 settembre del 2017 con la **Procura di Benevento** e che ha dato ottimi frutti in termini di efficacia del lavoro congiunto, per la collaborazione relativa ai nove siti della provincia da bonificare e che ha dato origine alla comunicazione dei dati che la Struttura del Commissario acquisisce nelle attività istruttorie e indirizza successivamente verso la Procura per arricchire il bagaglio informativo dell'Ufficio giudiziario sulle innumerevoli discariche da bonificare nella provincia e potere comprendere al contrario con maggiore dovizia di dati le emergenze presenti sul territorio.
Concludendo, questa rinnovata stagione di innovazione e di attenzione ai temi dell'*Ambiente* si arricchisce di questa norma per la messa in sicurezza degli **appalti verdi** e si contraddistingue e completa cinque anni dopo la legge sui delitti ambientali (68/2015) i presidi in un settore considerato a volte secondario e quindi meno attenzionato ma che proprio per questo ha "interessato" la criminalità perché a minor rischio.
E' segno considerevole del nostro Paese e del Parlamento aver innalzato la barriera preventiva di contrasto nei confronti delle compagini criminali che lucrano sulle risorse ambientali eliminando quelle aree "di facile accesso" per le aziende disoneste, garantendo altresì lo sviluppo e la tutela della buona imprenditoria nazionale e delle buone pratiche, nonché la salvaguardia del libero mercato dai condizionamenti criminosi locali.

Questo emendamento, di cui ringrazio particolarmente l'impegno dell'On. Salvatore Micillo, è segno considerevole del nostro Paese di innalzare ulteriormente la barriera preventiva di contrasto nei confronti delle compagini criminali eliminando quelle aree che potevano essere "di facile accesso" per le aziende disoneste, garantendo altresì lo sviluppo e la tutela della buona imprenditoria nazionale e delle buone pratiche, nonché la salvaguardia del libero mercato dai condizionamenti criminosi locali.

PARTE II

IL CONTESTO SPECIFICO DI RIFERIMENTO: LA SENTENZA EUROPEA, LA NORMATIVA SPECIFICA DI ORIENTAMENTO, LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO E GLI INDIRIZZI DI MISSIONE

Annessi

1. **Delibera P.C.M. del 24.03.2017 nomina del Commissario ed elenco n. 58 discariche**
2. **Delibera P.C.M. del 11.11.2017 assegnazione ulteriori n. 22 discariche**
3. **Decreto P.C.M. del 16.03.2018 spese di funzionamento struttura**
4. **Delibera P.C.M. del 05.09.2019 assegnazione sito di discarica denominato "*Sgl Carbon*" di Ascoli Piceno**
5. **Decreto legge n.111 del 14.10.2019 "*Decreto Clima*"**
6. **Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (triennio 2019-2021)**

MODULARIO
P. C. M. 186

MOD. 240

Roma, ... 20 .....

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI E VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0009911 P-4.8.1.4.1
del 09/05/2017
16677611

Al Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà
Via San Domenico n. 3
50133 Firenze

e,p.c.: Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ufficio legislativo
c.a. Avv. Giuseppe Mazzotta
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma

OGGETTO: Delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017. Nomina a Commissario straordinario.

Si trasmette, per notifica, in copia conforme, la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, debitamente vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale la S.V. è stata nominata, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Il Capo Dipartimento
(Cons. Annalisa Cipollone)

CORTE DEI CONTI
0010230-04/04/2017-SCCLA-PCGEPRE-A

copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

24 MARZO 2017

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai presidenti delle regioni o ai commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;

ROMA, 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DXC0010

copia conforme

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTE le diffide emanate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti gli Enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati nell'elenco allegato alla nota, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;

RITENUTO opportuno, a tal fine, procedere alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi del comma 2-*bis* del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il miglior coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, in modo da conseguire una maggiore efficacia dell'attività amministrativa;

ROMA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DXC010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

copia conforme

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 2016, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il dott. Donato Monaco, dirigente superiore del Corpo Forestale dello Stato, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della citata legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017, con la quale il dott. Donato Monaco, per sopravvenuti motivi di natura personale e familiare, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle 58 discariche, oggetto, tra le altre, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

CONSIDERATO pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive site nelle località di cui all'allegato A, è necessario realizzare tempestivamente gli interevenți individuati per ogni sito nel medesimo allegato;

VISTA la nota dell'8 marzo 2017, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Monaco, ha rappresentato l'opportunità di procedere alla nomina di un nuovo Commissario straordinario che provveda alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle predette discariche abusive;

RITENUTO necessario realizzare tempestivamente i predetti interventi;

VISTO il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-*bis* del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTE le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

ROMA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DXC010

copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 965/2017
Roma, 30.3.2017
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 18/04/2017
n. 837

ROMA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DPC0010

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
1	ABRUZZO	Casalbordino (CH)	San Gregorio	22/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/47 del 11 aprile 2013; b) eseguire i lavori entro i successivi 270 (duecentosettanta) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Abruzzo prot.46253 del 2/3/2015 di trasmissione report mensile. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 3
2	CALABRIA	Amantea (CS)	Grassullo	10/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 1 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 11
3	CALABRIA	Arena (non Gerocarne) (VV)	Lapparni	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile, pag. 2 punto 14 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
4	CALABRIA	Badolato (CZ)	San marini	29/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 6 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
5	CALABRIA	Belmonte calabro (CS)	Manche	21/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori i successivi entro 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 18 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 6
6	CALABRIA	Belmonte calabro (CS)	Santa caterina	21/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori i successivi entro 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 17 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 6
7	CALABRIA	Davoli CZ)	Vasi	23/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva; b) eseguire i lavori entro i successivi 210 (duecentodieci) giorni, come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 3, punto 26 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 1

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
8	CALABRIA	Joppolo (VV)	Calafatoni (Colantoni)	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 15 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 7, punto 16
9	CALABRIA	Longobardi (CS)	Tremoli Tosto	23/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva; b) eseguire i lavori entro 180 (centottanta) giorni successivi come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 19 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 2
10	CALABRIA	Magisano (CZ)	Finoieri	10/12/2015	a) redigere l'eventuale analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 7 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
11	CALABRIA	Martirano (CZ)	Ponte del soldato	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 8 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 7
12	CALABRIA	Mormanno (CS)	Ombrelle	23/12/2015	a) approvare, entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento del presente atto, il progetto definitivo ed esecutivo di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, adeguato alle osservazioni/prescrizioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente alla Regione Calabria in data 31 marzo 2014; b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica'abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 200 (duecento) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 20 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 3
13	CALABRIA	Petronà (CZ)	Pantano grande	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 9 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
14	CALABRIA	Pizzo (VV)	Marinella	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 23 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6 , punto 8

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
15	CALABRIA	San Calogero (VV)	Papaleo	23/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto definitivo ed esecutivo di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, adeguato alle prescrizioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente trasmesse al Comune di San Calogero il 31 aprile 2015; b) affidare e onsegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 200 (duecento) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 24 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 4
16	CALABRIA	Sangineto (CS)	Timpa di civita	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 21- Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 9
17	CALABRIA	Sellia (CZ)	Aria	30/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 10- Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
18	CALABRIA	Taverna (CZ)	Torrazzo	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 11 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
19	CALABRIA	Tortora (CS)	Sicilione	23/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di bonifica, esaminato nella conferenza dei servizi del 29 giugno 2015; b) affidare e consegnare entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 320 (trecentoventi) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 3, punto 25 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 5
20	CALABRIA	Verbicaro (CS)	Acqua dei bagni	28/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di bonifica della discarica abusiva; b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori di bonifica; c) eseguire i lavori di bonifica/ entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 22 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 10
21	CAMPANIA	Benevento	Ponte Valentino	18/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva del Comune di Andretta (AV), in località Frascineto, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015; b) eseguire i lavori di bonifica entro 90 (novanta) giorni dall'affidamento dei lavori come da cronoprogramma allegato al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 3 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
22	CAMPANIA	Castelvetere di Valfortore (BN)	Lama Grande	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Castelvetere di Val Fortore (BN), in località Lama Grande, di cui al progetto approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 140 del 24 settembre 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogramma di cui al progetto approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 140 del 24 settembre 2015; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 5 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 4, punto 8
23	CAMPANIA	Cusano mutri (BN)	Battitelle	1/12/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 6 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
24	CAMPANIA	Durazzano (BN)	F. delle Nevi	1/12/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 6 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
25	CAMPANIA	Pesco Sannita (BN)	Lame	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 9 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 3, punto 2
26	CAMPANIA	Puglianello (BN)	Marrucaro	18/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Puglianello (BN), in località Marrucaro, di cui al progetto approvato con decreto dirigenziale n. 117 del 16 luglio 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 90 (novanta) giorni; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 11 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 13
27	CAMPANIA	Rotondi (AV)	Cavone S. Stefano	27/11/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 11 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 14

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
28	CAMPANIA	San Lupo (BN)	L.Defenzola	01/12/2015	a) ultimare l'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente entro il 30 novembre 2015; b) rilasciare il provvedimento di conclusione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 12 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 16
29	CAMPANIA	Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	Nocecchia Pianella	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 13-Gara aggiudicata - Lavori non consegnati.Nnon ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 19
30	CAMPANIA	Sant'Arsenio (SA)	Loc. Difesa	11/12/2015	a) redigere l'eventuale analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 14 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 7, punto 20
31	CAMPANIA	Tocco Caudio (BN)	Paudone	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, di cui al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 38 del 19 febbraio 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 180 (centottanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 16 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 -pag. 7, punto 25

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
32	LAZIO	Filettino (FR)	Cerreta	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Sito sotto sequestro - pag. 3 punto 5	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 2
33	LAZIO	Monte San Giovanni Campano (FR)	Montecastellone	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Eseguito piano di caratterizzazione . In attesa di procedere con analisi rischio pag. 3 punto 6	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 3

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
34	LAZIO	Oriolo Romano (VT)	Ara San Baccano	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 4
35	LAZIO	Patrica (FR)	Valesani (Le Cese)	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Ripetere la caratterizzazione dei suoli - pag. 3, punto 7	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 5

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
36	LAZIO	Riano (RM)	Piana Perina	04/01/2016	a) svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Sito contenente rifiuti pericolosi rimossi al 70%. Non ancora eseguita attività di caratterizzazione - pag. 3, punto 8	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 7, punto 10
37	LAZIO	Trevi nel Lazio (FR)	Carpineto	04/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Eseguito piano di caratterizzazione. In attesa verifica risultati - pag. 3, punto 10	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
38	LAZIO	Trevi nel Lazio (FR)	Casette Caponi (alias Fornace)	04/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016 . Eseguito piano di caratterizzazione. In attesa verifica risultati - pag. 3, punto 10	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
39	PUGLIA	Ascoli Satriano (FG)	Mezzana La Terra	22/12/2015	a) completare le indagini di caratterizzazione entro il 31 dicembre 2015 e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 30 (trenta) giorni; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 6
40	PUGLIA	Binetto (BA)	Pezze di Campo	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta). giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 242 del 15/1/2016 del Comune. Analisi di rischio e report indagini integrative - scaduti i termini successivi - Non ottemperato.	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 4

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
41	PUGLIA	Lesina (FG)	Pontone Pontonicchio/ Coppa Faccio Olive	24/12/2015	a) approvare, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lesina (FG), in località Pontone (Coppa Faccio Olive); b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lesina (FG), in località Pontone (Coppa Faccio Olive di cui al progetto approvato; c) eseguire i lavori entro i successivi 180 (centottanta) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 1
42	PUGLIA	San Pietro Vernotico (BR)	Marciaddare	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 1273 del 21/1/2016 del Comune. E' in corso il completamento della gara per affidamento della progettazione della bonifica. Non ottemperato.	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 5
43	PUGLIA	Sannicandro di Bari (BA)	Pezze Pescorosso	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 529 del 21/1/2016 del Comune. Attuata procedura sostitutiva. Incarico affidato a Sogesid S.p.A. - Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 3

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
44	PUGLIA	Santeramo in Colle (BA)	Montefreddo	05/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 7
45	SICILIA	Augusta (SR)	Campo Sportivo	18/12/2015	a) predisporre il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 8, punto 9

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
46	SICILIA	Cammarata (AG)	San Martino	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 1
47	SICILIA	Cerda (PA)	Caccione	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 2070 del 22/1/2016 del Comune. Attivazione indagini preliminari. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 2

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
48	SICILIA	Leonforte (EN)	Tumminella	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 3
49	SICILIA	Monreale (PA)	Zabbia	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 5

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
50	SICILIA	Paternò (CT)	C.da Petulenti	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Pervenuta nota n. 1662 del 19/1/2016 del Comune. In attesa di approvazione del piano di caratterizzazione. Non ottemperato	Verbale del 21 settembre 2016 pag. 7, punto 6
51	SICILIA	San Filippo del Mela (ME)	C. da Sant'Agata	07/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 1746 del 3/2/2016 del Ministero dell'ambiente. In attesa finanziamento della Regione Sicilia per attuazione piano di caratterizzazione. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 7, punto 7

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
52	TOSCANA	Isola del Giglio (GR)	Le Porte	07/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 2222 del 27/3/2016 del Comune. Attivata procedura di sostituzione. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 -
53	VENETO	Chioggia (VE)	Borgo San Giovanni	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Chioggia ha comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche all'affidamento incarichi tecnici. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 2
54	VENETO	Mira (VE)	Borbiago, via Teramo	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Mira ha comunicato di aver approvato il progetto di messa in sicurezza che, però, non ha copertura finanziaria. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 3

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
55	VENETO	Salzano (VE)	Sant'Elena di Robegano	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Salzano ha comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche all'affidamento incarichi tecnici. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 4
56	VENETO	Sernaglia della Battaglia (TV)	Masarole	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Sarnaglia ha comunicato l'approvazione del progetto di bonifica. A settembre convocata la Conferenza dei servizi. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 7, punto 5
57	VENETO	Venezia	Marghera (Malcontenta C)	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, approvato con prot.4992/QdV/DI/B del 23 settembre 2008; b) eseguire i lavori entro 34 mesi come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato con prot.4992/QdV/DI/B del 23 settembre 2008; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Venezia ha comunicato l'approvazione del progetto di bonifica. In corso le procedure per l'affidamento dei lavori. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 3, punto 1
58	VENETO	Venezia	Marghera (area Miatello)	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Venezia ha comunicato di non aver ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 3, punto 1

MOD. 741

Roma, ... 20 .....

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0000669 P-4.8.1.4.1
del 11/01/2018
18671941

Al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà
Via San Domenico n. 3
50133 Firenze

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ufficio legislativo
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma

OGGETTO: delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 novembre 2017. Nomina a Commissario straordinario.

Si trasmette la copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, debitamente vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale, a decorrere dalla data del provvedimento, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del provvedimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(cons. Annalisa Cipollone)
Annalisa Cipollone

GRUPPO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

0034187-04/12/2017-SCCLA-PCGEPRE-A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 22 **NOVEMBRE** 2017

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle regioni o ai Commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;

MOD. 741 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. C.C.: 0000000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1 del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale detrarre euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di 58 discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014 per le quali il completamento delle opere di competenza degli enti locali risultava in forte ritardo;

VISTA la nota n. 15845 del 28 giugno 2017, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorsi infruttuosamente i termini delle diffide per ulteriori 22 discariche indicate nell'elenco allegato alla nota, sentiti gli enti interessati, ha ritenuto necessario proporre l'estensione del mandato commissariale del Gen. Vadalà anche a queste ultime;

RITENUTO opportuno, al fine di un miglior coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati e attesa l'esperienza gestionale e amministrativa maturata, attribuire al Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione della messa a norma degli ulteriori 22 siti segnalati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle menzionate 22 discariche determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

RITENUTO, pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alle norme in materia attualmente in vigore delle discariche abusive site nelle località di cui all'allegato A, è necessario realizzare tempestivamente gli interventi individuati per ognuna di esse;

VISTO il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-*bis* del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTE le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

DELIBERA

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle 22 discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2997/2017
Roma, 29.11.2017
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 17
- 3 GEN 2018
IL MAGISTRATO

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
1	ABRUZZO	Bellante (TE)	Sant'Arcangelo Bellante	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, di cui al progetto approvato dal Comune di Bellante con delibera di giunta n. 133 del 20 ottobre 2015; b) esecuzione dei lavori entro i successivi 160 (centosessanta) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato; c) rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 5, punto 2
2	ABRUZZO	Castel di Sangro (AQ)	Pera papera - Le Pratare	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 5, punto 4
3	ABRUZZO	Celenza sul Trigno (CH)	Difesa	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimentoi dell'atto dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Celenza sul Trigno, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DPC/DA21/19 del 4 marzo 2015; b) esecuzione dei lavori entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 5, punto 6
4	ABRUZZO	Lama dei Peligni (CH)	Cieco	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lama dei Peligni, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/046 dell'11 marzo 2014; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 14 (quattordici) mesi come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 4 settembre 2017 Verbale pag. 6, punto 4
5	ABRUZZO	Ortona dei Marsi (AQ)	Fosso San Giorgio	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Assente in riunione

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
6	ABRUZZO	Palena (CH)	Carrera	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lama dei Peligni, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/169 del 5 dicembre 2013; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 240 (duecentoquaranta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Assente in riunione
7	ABRUZZO	Penne (PE)	Colle Freddo	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/80 dell'8 maggio 2014; b) esecuzione dei lavori entro il 31 agosto 2016, come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 6, punto 11
8	ABRUZZO	Pizzoli (AQ)	Capraeccia	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 6, punto 12
9	ABRUZZO	San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)	Il Fossato	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/78 dell'8 maggio 2014; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016. verbale pag. 7, punto 13
10	ABRUZZO	Taranta Peligna (CH)	Colle di M	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 7, punto 14

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
11	ABRUZZO	Vasto (CH)	Cantalupo	21/12/2015	a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 4 settembre 2017 Verbale pag. 5, punto 3
12	ABRUZZO	Vasto (CH)	Lota	07/12/2015	a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 4 settembre 2017 Verbale pag. 5, punto 3

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
13	CALABRIA	Colosimi (CS)	Colle frantantonio	07/12/2015	a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) provvedere al ripristino dell'area e rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente. entro i successivi 15 (quindici) giorni qualora le sopraindicate indagini dimostrino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione, non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini dimostrino che la concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V, parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto;bio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione 11 gennaio 2017. Verbale pag. 4, punto 2
14	CALABRIA	Acquaro	Carrà	21/12/2015	a) svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 giorni; e) esecuzione le indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni; h) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 giorni; j) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni; k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 2 dicembre 2014 Verbale pag. 7, punto 20

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
15	CALABRIA	Reggio Calabria (RC)	Malderiti	21/12/2015	a) svolgimento, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell' indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 giorni; e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni; h) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 giorni; j) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni; k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Assente in riunione
16	CAMPANIA	Andretta (AV)	Frascineto	21712/2017	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la bonifica della discarica abusiva del Comune di Andretta, in località Frascineto, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 4 punto 6
17	CAMPANIA	Castelpagano (BN)	Capo della Corte	15/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza della discarica abusiva del Comune di Castelpagano, in località Campo della Corte, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 17 del 10 aprile 2015; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 5 punto 11

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
18	CAMPANIA	Pagani (SA)	Torretta	21/12/2015	a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasci0 di apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora si accerti che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 7 punto 24
19	LAZIO	Villalatina (FR)	Camponi	21/12/2017	a) esecuzione delle indagini di caratterizzazione entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'atto e redigere l'analisi di rischio sito specifica; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 6 punto 8

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
20	SICILIA	Siculiana (AG)	C.da Scalilli	21/12/2015	a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) esecuzionedei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 7 punto 8
21	SICILIA	Mistretta (ME)	C.da Mauricello	21/12/2015	a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvazione il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 6 punto 4

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
22	VENETO	Venezia (VE)	Moranzani B	26/11/2015	a) ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente entro il 31 dicembre 2016; b) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota n. 402377 del 27 settembre 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2018

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente Norme in materia ambientale e, in particolare, gli articoli 196 e 199;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 4, comma 2-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Poteri sostitutivi dello Stato", con il quale è stabilito che nel caso di violazione della normativa europea accertata con

ROMA 2018 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 0110XC010

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari e decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario;

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della regione campania destinati all'agricoltura", con il quale è stabilito, al comma 4, che ciascun Presidente di regione, per le attività connesse alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 2-*ter* della sopra citata legge n. 234 del 2012, secondo cui il Commissario, nello svolgimento della propria attività esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 del sopra citato articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo l, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, di 58 siti già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato commissariale del Generale B.CC. Vadalà è stato esteso, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad altre 22 discariche abusive oggetto delle

ROMA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DXC010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

CONSIDERATO che i poteri richiamati dall'articolo 41, comma 2-*ter* della citata legge n. 234 del 2012, si riferiscono a misure straordinarie dettate per accelerare l'utilizzo di risorse e l'esecuzione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per i quali sono chiamati ad intervenire i Presidenti delle regioni sul cui territorio insiste l'intervento da effettuare, a favore dei quali è, pertanto, previsto l'avvalimento delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

TENUTO CONTO che le competenze del Commissario straordinario unico, nell'esercizio dei poteri sostitutivi governativi prima affidati ai diversi Presidenti delle regioni, si estendono su tutto il territorio nazionale comportando l'esercizio di un'attività le cui dinamiche spazio- temporali, non sono riconducibili nei limiti territoriali legati ai singoli interventi di bonifica;

CONSIDERATO che, nella riunione di coordinamento del 5 dicembre 2017, convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo e alla quale hanno partecipato, oltre al Commissario straordinario, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono state esaminate alcune problematiche operative connesse all'utilizzo delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che incidono sull'efficacia delle attività e degli interventi posti a carico del Commissario straordinario;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2017, prot. n. 16653/1981-2 "p", con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa, nell'ambito del sostegno prestato all'operatività del Commissario nel comune interesse di consentire l'immediatezza dell'avvio delle attività alla luce delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esigenza di un intervento che appresti la necessaria struttura di supporto del Commissario, consentendone l'adeguato funzionamento;

RITENUTO, pertanto, necessario, apportare alcune modifiche e integrazioni alla delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

DELIBERA

Art. 1

1. Il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, e il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, sono sostituiti dal seguente:

ROMA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011DXC010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

"4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi e altri emolumenti comunque denominati, ad esclusione del rimborso delle spese sostenute strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività commissariale, nel limite di euro 15.000 annui a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

2. Dopo l'articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2017 e dopo l'articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, è aggiunto il seguente articolo 2:

"Art.2

1. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 41, comma 2-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n.234 e a supporto della propria attività, il Commissario straordinario può stipulare accordi con altre Amministrazioni pubbliche dello Stato interessate alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive di cui alla presente delibera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ROMA 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC010

DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0020134/UDCM del 05/09/2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E VIGILANZA

Roma 20

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0014082 P-4.8.1.1
del 25/07/2019
24408031

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Gabinetto del Ministro
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma

Al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà
Via San Domenico 3
50133 Firenze

OGGETTO: delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2019. Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà. Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa, di discariche abusive site in vari regioni italiane.

Si trasmette, la copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2019, con la quale il Gen. B.CC Giuseppe Vadalà è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel comune di Ascoli Piceno, sito SGL, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

DELL'AMBIENTE E DELLA
TERRITORIO E DEL MARE
Vicio di Gabinetto
- 5 SET. 2019
Il Vice Capo di Gabinetto

IL CAPO DIPARTIMENTO
(cons. Paola Paduano)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0015564/RIN del 06/09/2019

ROMA 2015 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 011UXC010

CORTE DEI CONTI
0028424-28/06/2019-SCCLA-PCGEPRE-P

copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL' 11 GIUGNO 2019

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti, rispettivamente, le competenze delle Regioni in materia ambientale e i Piani regionali;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla

ROMA 2019 - P.C.S. S.p.A. COD. 011XXC0010

copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, di 58 siti già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato commissariale del Generale B.CC. Vadalà è stato esteso, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad altre 22 discariche abusive oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle suddette delibere del 24 marzo 2017 e 22 novembre 2017;

VISTA la diffida emanata in data 21 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito, per il Sindaco pro-tempore del comune di Ascoli Piceno e per il Presidente pro-tempore della regione Marche, un cronoprogramma entro il quale realizzare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa la discarica abusiva nel comune

ROMA 2019 - P.C.S. S.p.A. COD. 011XXC0010

copia conforme

di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota prot.n. 9113 dell'11 aprile 2019, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato, con riguardo alla discarica denominata SGL Carbon, sita nel comune di Ascoli Piceno, non ancora inserita nei siti commissariati, in considerazione dei ripetuti solleciti verso gli enti territoriali responsabili, infruttuosamente esperiti, non più procrastinabile il commissariamento con l'estensione, al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà, del mandato commissariale per l'attuazione dei relativi interventi;

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle menzionata discarica determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

RITENUTO necessario realizzare tempestivamente il predetto intervento;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di un miglior coordinamento delle azioni da intraprendere per la bonifica della discarica SGL Carbon di Ascoli Piceno e attesa l'esperienza gestionale e amministrativa maturata, attribuire al Gen. Giuseppe Vadalà l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione della messa in sicurezza anche di tale discarica;

VISTO il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTA la nota di invito rivolta al Presidente della giunta regionale delle Marche;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

DELIBERA

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon, oggetto della sentenza di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

copia conforme

condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art.2

1. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CORTE DEI CONTI
10 LUG. 2019
1634
1° MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1939/2019
Roma, 25-6-2019
IL REVISORE

Il COORDINATORE
Dott. Francesco GAUDIANO

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 ottobre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. **111**.

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «150° Anniversario della Fondazione della Ragioneria generale dello Stato», versione fior di conio colorata, millesimo 2019. (19A06329) . . . *Pag.* 6

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta monometallica da euro 5 dedicata al «Centenario dell'Associazione nazionale degli Alpini», versione proof, millesimo 2019. (19A06331) . . . *Pag.* 7

DECRETO 30 settembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - Vespa», versione fior di conio, millesimo 2019. (19A06332). . *Pag.* 8

DECRETO 1° ottobre 2019.

Ricavi netti della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», versione proof, millesimo 2019. (19A06330) . . . *Pag.* 9

DECRETO 9 ottobre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni. (19A06412) . . . *Pag.* 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 agosto 2019.

Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI. (19A06411) . . . . . *Pag.* 14

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Francesco d'Assisi - società cooperativa sociale», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore. (19A06345) . . . . . *Pag.* 15

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistic and Services - società cooperativa in liquidazione», in Altamura e nomina del commissario liquidatore. (19A06347) . . . . . *Pag.* 15

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Orizzonte - società cooperativa», in Collepasso e nomina del commissario liquidatore. (19A06348). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa lavorazione ciliege», in Castellana Grotte e nomina del commissario liquidatore. (19A06349). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Falco società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente a responsabilità limitata», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. (19A06350). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 22 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Raggi di sole società cooperativa sociale», in Putignano. (19A06351). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work for Business società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (19A06344). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servicecoop società cooperativa», in Casarano e nomina del commissario liquidatore. (19A06346). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale Ametista», in Latiano. (19A06352) . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 24 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Testaccio 2002 società cooperativa sociale a responsabilità limitata organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A06343). . . . . *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxigrip». (19A06334). . . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Eurogas». (19A06335). . . . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ventibron». (19A06336). . . . . *Pag.* 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selenio Aguettant». (19A06337) . . . . . *Pag.* 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Manidipina Chiesi». (19A06338) . . . . . *Pag.* 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Pfizer». (19A06339) . . . . . *Pag.* 23

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (19A06340). *Pag.* 23

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (19A06341). *Pag.* 24

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon» (19A06342). *Pag.* 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effiprev» (19A06355) *Pag.* 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (19A06356). *Pag.* 26

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana. (19A06388) . . . . . *Pag.* 26

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Comunicato relativo al rilascio di exequatur al nuovo console onorario della Repubblica di Armenia a Venezia (19A06333) . . . . . *Pag.* 26

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amodip 1,25 mg» compresse masticabili per gatti. (19A06357) . . . . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procactive 300 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e suini. (19A06358). . . . . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spasmipur 20mg/ml» soluzione iniettabile. (19A06359) . . . . . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Inmeva» sospensione iniettabile. (19A06360). . . . . *Pag.* 28

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. **111**.

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

Considerata altresì la straordinaria necessità di disporre di prime misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle procedure di infrazione in tema ambientale che direttamente e indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli di qualità dell'aria, e in particolare al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in relazione a cui l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia le procedure d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno 2019 a Torino, a margine del "Clean Air Dialogue" con la Commissione europea;

Considerata altresì la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 2.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,

autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Art. 3.

Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Art. 4.

Azioni per la riforestazione

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine

il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.".

Art. 6.

Pubblicità dei dati ambientali

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in

Rapporto annuale sullo stato di attuazione delle misure per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

Anno 2019

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Sommario

1 Presentazione relazione annuale

2 Il mandato istituzionale ed il piano triennale prevenzione della corruzione (PTPC)

3 La Relazione Annuale e le schede di rapporto

4 Allegati / schede di rapporto

All. 1: scheda: anagrafica
All. 2: scheda: considerazioni generali
All. 3: scheda: elementi di rapporto
All. 4: tabella valutazione del rischio 2020
All. 5: registro dell'accesso dei portatori di interesse presso gli uffici a disposizione del commissario straordinario

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

1. PRESENTAZIONE RELAZIONE ANNUALE

La presente relazione annuale di dettaglio del ***PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021*** **concretizza i percorsi e le misure adottate per prevenzione amministrativa del rischio corruttivo** e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di *"malamministrazione"*, ovvero le situazioni ove, pur non ritrovandosi fatti penalmente rimarcanti, viene in ogni caso a presentarsi una alterazione dell'azione amministrativa imposta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali procedimenti non tipizzati contravvengono i principi del buon svolgimento e dell'imparzialità dell'azione della P.A..

Il **Rapporto annuale si prefigura come un atto schematico in cui sono rilevati gli scopi e le linee di indirizzo avviati e posti in essere sia nell'attività anti-corruzione che in tema di trasparenza**.

"Il documento adottato si colloca nell'ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato" (rif normativa di riferimento art. 1 comma 14 legge 190/2012).

La compilazione del relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza va intesa da compilarsi come disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017 e successivi aggiornamenti.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

1. PRESENTAZIONE RELAZIONE ANNUALE

La presente relazione annuale di dettaglio del ***PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021*** **concretizza i percorsi e le misure adottate per prevenzione amministrativa del rischio corruttivo** e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di *"malamministrazione"*, ovvero le situazioni ove, pur non ritrovandosi fatti penalmente rimarcanti, viene in ogni caso a presentarsi una alterazione dell'azione amministrativa imposta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali procedimenti non tipizzati contravvengono i principi del buon svolgimento e dell'imparzialità dell'azione della P.A..

Il **Rapporto annuale si prefigura come un atto schematico in cui sono rilevati gli scopi e le linee di indirizzo avviati e posti in essere sia nell'attività anti-corruzione che in tema di trasparenza**.

"Il documento adottato si colloca nell'ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato" (rif normativa di riferimento art. 1 comma 14 legge 190/2012).

La compilazione del relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza va intesa da compilarsi come disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017 e successivi aggiornamenti.

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/ Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
struttura/ufficio: 97935830584 RPCT: VDLGPP63C15F158D	Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale	Giuseppe	VADALA'	15/03/1963	Commissario straordinario - Generale di Brigata Arma dei Carabinieri	24/05/2017	si	/	/	/	/	/	/

2. *IL MANDATO ISTITUZIONALE E IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC).*

Il mandato istituzionale del "*Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*" viene esplicitato con la Delibera P.C.M. del 24.03.2017 in cui vengono affidate alla competenza commissariale 58 delle discariche in infrazione, a questa va poi aggiunta la Delibera P.C.M. del 11.11.2017 in cui viene effettuata l'assegnazione di ulteriori n. 22 ed infine dal Delibera PCM del 11.06.2019 con cui viene commissariata la discarica abusiva bel comune di Ascoli Piceno denominata SGL Carbon, discariche per un totale di 81 siti tutti ricadenti sotto la competenza commissariale.

Alla luce di tutto ciò appare evidente la volontà dell'Amministrazione centrale, Presidenza del Consiglio dei Ministri *in primis*, di voler operare con celerità la chiusura dei provvedimenti di infrazione, finalizzata da un lato al risparmio economico non indifferente per le casse statali, dall'altro al superamento del danno arrecato all'ambiente nel suo complesso come valore di risorsa naturale nelle sue componenti fisico-chimico-biologiche.

Quindi sinergica è la valenza finanziaria ma ancora più indispensabile è la connotazione civica-ecologica ovvero il senso civile per il rispetto dell'ecosistema al fine di restituire alle collettività, un ambiente sano in cui risiedere, operare e vivere tale è, anche, la *mission* della struttura Commissariale.

Sebbene la mission del Commissario Straordinario sia associata ad esigenze di celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza, **quali il PTPC descrive ed interpreta all'interno di ogni singolo contesto organizzativo di ciascun ufficio che organizza l'attuazione di quanto la norma prevede**, a seconda delle proprie esigenze e caratteristiche interne di organizzazione e funzionamento.

3. *LA RELAZIONE ANNUALE E LE "SCHEDE DI RAPPORTO"*

La **relazione annuale prevede**, come da linee guida adottate da Anac, la **compilazione** (*in formato excell*) nonchè la relativa **pubblicazione** sui siti istituzionali delle autorità di riferimento, di **apposite schede di rapporto** redatte dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza come imposto all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei *Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

Tali **schede prevedono** nello specifico :

1. **scheda anagrafica** – in cui si precisano tutte le informazioni relative al Responsabile della prevenzione: *codice fiscale, amministrazione di appartenenza, denominazione società, nome, cognome, qualifica, data inizio incarico, funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC,*

l'organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo), nome dell'Organo di indirizzo, cognome del Presidente dell'organo di indirizzo, motivazione dell'assenza anche temporanea, data assenza della figura.

2. **Scheda considerazioni generali** – in cui si esplicitano le valutazioni generali del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione al proprio ruolo all'interno dell'amministrazione, quali ad esempio: *lo stato di concretizzazione e la valutazione sintetica del livello effettivo dell'attuazione del PTPC, gli aspetti critici e eventuali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste, la valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del Responsabile rispetto all'efficacia del piano individuando i fattori che ne hanno supportano l'azione, gli aspetti critici del ruolo ei fattori di ostacolo dell'agire e del rispetto degli obiettivi del piano.*
3. **Misure anticorruzione** – in cui si indicano le informazioni sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure laddove non del tutto attuate le cause della mancata concretizzazione, ad esempio:
   a. **Gestione del rischio:** *indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC, Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni), Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto, Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno, Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni;*
   b. **Misure specifiche**: *Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali, Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure,*
   c. **Trasparenza**: *Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice" o "generalizzato", Indicare se è stato istituito il registro degli accessi, Indicare se è stato istituito il registro degli accessi, Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati, Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.*
   d. **Formazione del Personale** - *Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione, Se è (o non è) stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione, Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti.

   e. **Rotazione del personale** - *Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione, Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio, Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019).*
   f. **Inconferibilità per incarichi dirigenziali** - *Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali.*
   g. **Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali** - *Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità, Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.*
   h. **Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti** - *Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.*
   i. **Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti** - *Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione, Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni, Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione, Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione.*
   j. **Codice di comportamento** - *Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013), Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni, Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione, se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari, Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento.*
   k. **Procedimenti disciplinari e penali** - *Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a*

sanzioni, se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconduvcibili a reati o eventi corruttivi. Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area). Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.

l. **Altre misure** - *Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati. Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione. Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione.*

m. **Rotazione straordinaria** - *Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria.*

n. **Patouflage o revolving doors** – *(La legge n. 190/2012, ha inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16* ter Si tratta di *un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) - Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage. Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage.*

ALLEGATO 1: scheda anagrafica

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT
struttura/ufficio: 97935830584 RPCT: VDLGPP63C15F158D	Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale	Giuseppe	VADALA'	15/03/1963

Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)
Commissario straordinario - Generale di Brigata Arma dei Carabinieri	24/03/2017	si	/	/

Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
/	/	/	/

ALLEGATO 2: SCHEDA CONSIDERAZIONI GENERALE

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

➢ **Stato di attuazione del PTPC** - ***Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate***

Il PTPC è stato strutturato in azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, responsabilità dei singoli individui della struttura, determinazione dei ruoli e dei compiti, cronoprogramma degli interventi, agenda on-line condivisa per le attività, archivio dati condiviso e accessibile alla modifica e visualizzazione di ciascun soggetto operativo nell'ufficio, sito web *opensource* aggiornato ogni settimana, registro degli ingressi e dell'accesso dei portatori di interesse e obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente per i dati sensibili.

Si è inteso facilitare la comprensione degli argomenti trattati e la loro attuazione per ciascun soggetto della struttura e per il tramite del sito per gli utenti esterni. L'attuazione è risultata buona nel complesso, con vari livelli di efficacia, sono state prese in considerazione quasi tutte le tematiche oggetto del PTPC.

Il principale fatto che ha determinato il buon risultato di diverse misure è riconducibile alla suddivisione della struttura per divisioni distinte, ma omogenee per tipologia e comunque fluide e aperte nelle dinamiche e nella gestione dei rapporti tra i componenti, seppur in taluni casi si sono riscontrate equivoci nella gestione delle pratiche e dei peculiari incarichi.

Di particolare importanza è la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che operano nella struttura anche tramite l'utilizzo del Server Centrale *(ARCHIVIO DATI open),* della tabella settimanale *(agenda on-line)* degli impegni programmati e delle periodiche riunioni dell'ufficio.

➢ **Aspetti critici dell'attuazione del PTPC** - ***Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC***

Un aspetto sfavorevole può essere una poco chiara suddivisione dei compiti e dei processi che deve necessariamente essere inequivocabile, distinta così da non produrre sovrapposizioni. La chiara suddivisione dei compiti deve poter porre i singoli attori dell'ufficio nelle condizioni di meglio operare e comprendere oneri, tempistiche ed obiettivi da completare. Sebbene la struttura sia "sotto organico" (9 su 12) e quindi necessariamente i soggetti debbano essere multidisciplinari ovvero competenti in più settori, la suddivisione dei ruoli appare fondamentale sia per il buon andamento dell'ufficio e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza amministrativa sia al fine anche di poter valutare il lavoro e valorizzare le professionalità e l'impegno scongiurando così i processi di parzialità dei giudizi. Poiché risulta indispensabile, come previsto dalla normativa del PTPC, valutare in maniera imparziale i singoli soggetti al fine di prevenire i processi di favoritismo o garantire l'equilibrio del giudizio.

Una criticità riscontrata non periodica e soprattutto verificatasi in fase inziale e attualmente in regime di correzione è risultata dal mancato inserimento da parte di tutti degli impegni nella *agenda on line* (prodotta ad hoc dall'ufficio), infatti risulta doveroso che ogni interprete della struttura inserisca i propri incarichi nel calendario online in modo da condividere le informazioni e per monitorare/valutare/organizzare (con una formula "open") le attività e le operosità, nonché, in taluni casi, è risultato necessario insistere per spronare l'ufficio a specificare in maniera più argomentata la finalità degli incontri/meeting/riunioni/convegni/sopralluoghi.

➢ **Aspetti critici del ruolo del RPCT** - ***Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC***

Sulle lievi criticità riscontrate (mancata compilazione periodica degli impegni sull'agenda elettronica dell'ufficio, suddivisione chiara dei compiti e ruoli) il RPCT ha riscontrato, in un primo momento, una lieve inerzia nell'adoperarsi per superare e risolvere i fattori ostacolanti, poi risolta via via, nel corso del secondo semestre del 2019.

ALLEGATO 3: elementi di rapporto

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019, va lavorata e aggiornata secondo il modello corrente (excell) e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione sia in formato PDF.

ID	Domanda	Risposta *(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)*	Ulteriori Informazioni *(Max 2000 caratteri)*
2	**GESTIONE DEL RISCHIO**		
2.A	**Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC**		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	x	nel corso dell'anno sono stati effettuati continui e periodici controlli sulle attività, sugli incarichi e sulla gestione dei flussi comunicativi, nonché una costante verifica dei nodi e delle direzioni dei flussi di vertice
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	**Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)**		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	x	
2.C	**Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto**		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	**Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno**		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)	x	
2.E	**Indicare se sono stati mappati tutti i processi**		
2.E.1	Sì		
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	x	non vi sono stati processi corruttivi o simili
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	**Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni**		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	x	
3	**MISURE SPECIFICHE**		
3.A	**Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali**		
3.A.1	Sì		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
3.B	**Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):**		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	**Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure** *indicare a pag. 25 del Aggiornamento 2018 al PNA*):	x	
3.D	**Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni**		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	x	
4	**TRASPARENZA**		
4.A	**Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"**		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	x	sezione amministrazione trasparente - sottosezione il commissario e la struttura del commissario
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	x	perché non previsto dal software specifico fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
4.C	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"**		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	x	
4.D	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"**		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No	x	
4.E	**Indicare se è stato istituito il registro degli accessi**		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	x	
4.E.2	No		
4.F	**E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze**		
4.F.1	Sì	x	
4.F.2	No		
4.G	**Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:**		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
4.H	**Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:**		
5	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**		
5.A	**Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione**		
5.A.1	Sì	x	è stato sensibilizzato il personale sulla necessità di prevenire ogni comportamento che possa essere lesivo della normativa, inoltre è stato sensibilizzato il personale con previste riunioni ad hoc sulla realizzazione efficace del piano. È in programma una riunione periodica per la verifica e discussione delle attività per la messa in sicurezza ed efficacia del PIANO
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	**Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:**		
5.C	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)**		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quale)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quale)		
5.C.5	Formazione in house	x	
5.C.6	Altro (specificare quale)		
5.D	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:**		la coordinazione delle informazioni e la direzione capillare dei flussi amministrativi è subordinata dalle prescrizioni del regolamento dell'Arma dei Carabinieri e dalle circolari di riferimento
6	**ROTAZIONE DEL PERSONALE**		
6.A	**Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:**		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	x	4
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	x	6
6.B	**Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.**		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le sicche organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	**Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)**		
6.C.1	Si		
6.C.2	No	x	
7	**INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013**		
7.A	**Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:**		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	**Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:**		
8	**INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013**		
8.A	**Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:**		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
8.B	**Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:**		Forgiamino, poiché incluso nell'Arma Carabinieri, è presupposto di garanzia di separazione dei compiti in linea con i profili professionali (ruoli tecnici o funzionali) e di grado
9	**CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI**		
9.A	**Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:**		
9.A.1	Si		
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	**Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione**		la struttura, configurata come suddivisione delle scriventi, è munita di incompatibilità degli incarichi e conduzione degli avvicendamenti professionali anche delle responsabilità negli uffici procedimentali e gestionali
9.C	**Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:**		
9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No		
10	**TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**		
10.A	**Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:**		
10.A.1	Si	x	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	**Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:**		
10.C	**Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:**		
10.C.1	Documento cartaceo	x	
10.C.2	Email	x	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	**Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione**		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	x	
10.E	**Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:**		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	**Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione**		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No		
10.G	**Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:**		la piena condivisione delle informazioni, dei lavori eseguiti, dello stato di avanzamento dei cicli di bonifica nonché dei risk, garantisce la possibilità al pubblico (privato o cittadino) di interagire e segnalare le anomalie, avvisi o rapporti informativi
11	**CODICE DI COMPORTAMENTO**		

11.A	**Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):**		
11.A.1	Si	x	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	**Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:**		
11.B.1	Si	x	
11.B.2	No		
11.C	**Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:**		
11.C.1	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	x	
11.C.2	No		
11.D	**Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:**		
11.D.1	Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No	x	
11.E	**Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:**		il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al DPR 62/2013) e il codice di disciplina militare rappresentano utili strumenti attuativi per la regolamentazione disciplinare dei comportamenti della struttura
12	**PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI**		
12.A	**Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:**		
12.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	x	
12.B	**Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:**		
12.B.1	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	x	
12.C	**Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:**		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)		
12.D	**Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):**		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Si, altro (specificare quali)		
12.D.13	No		
12.E	**Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):**		
12.F	**Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:**		
12.F.1	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2	No	x	
13	**ALTRE MISURE**		
13.A	**Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):**		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	x	
13.B	**Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:**		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'invio di azioni di tutela)		

13.B.2	No	x	
13.C	**Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:**		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	x	
13.D	**Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)**		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No		
13.E	**Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:**		non si sono elevate situazioni critiche o casi da attivare le azioni previste per la tutela dei patti di integrità
14.A	**ROTAZIONE STRAORDINARIA**		
14.A.1	**Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria**		
14.A.2	Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche investite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	x	si concretizza regolarmente con le modalità di management dell'ambito procedimentale e nella gestione degli iter burocratico-amministrativi. Piena condivisione degli atti e dei processi decisori nonché dei flussi operativi
15.A	**PANTOUFLAGE**		
15.A.1	**Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage**		
15.A.2	Sì (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	x	
15.B	**Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage**		
15.B.1	Sì (indicare le misure adottate)		
15.B.2	No	x	La suddivisione dei reparti, degli ambiti procedimentali e dei flussi comunicativi nonché l'inquadramento in ambito militare non registra rischi di ingerenze ed è confacente alla garanzia di neutralizzare di pantouflage (lavoro/incarichi presso imprese private)

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2020

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *il Processo non è discrezionale in quanto vincolato alle procedure Arma difatti la struttura è composta unicamente da militari carabinieri – la dinamica di difficoltà è rasente allo zero e quindi la problematicità o rischio appare nullo*	/
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	

PROGRESSIONE DI CARRIERA	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *il Processo non è discrezionale in quanto vincolato alle procedure Arma difatti la struttura è composta unicamente da militari carabinieri*	*Progressione di carriera regolamentata dall'Arma dei Carabinieri, che non dipende da fattori esterni, ma è quasi esclusivamente dipendente dall'anzianità di servizio e dal corretto svolgimento del servizio stesso, secondo i parametri in base ai quali ognuno viene giudicato sulla base di modelli preimpostati di "rapporto informativo" e "scheda valutativa"*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	

INCARICHI DI COLLABORAZIONE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità – *le collaborazioni sono limitate e comunque per gran parte non onerose a sotto stretto spirito di collaborazione tra enti pubblici senza oneri o costi per la P.A.* *sono comunque collaborazioni finalizzate alla conclusione, adozione, verifica, analisi di tutte le fasi del processo inerente le attività di bonifica* *la consulenza, la validazione ed il supporto operativo-scientifico e tecnico sono regolamentati da esigenze specifiche e comunque lasciano poco spazio per la discrezionalità poiché tutto è ben determinato dalle disposizioni e protocolli consolidanti*	Impatto organizzativo – *Sono state differenti le procedure di collaborazione onerosa con la struttura, tutte effettuate dietro stipula di definiti protocolli che garantiscono la sicurezza e la determinazione delle azioni, dei soggetti e degli oneri, nello specifico:* - *Ministero degli Interni* - *DNA* - *ARMA DEI CARABINIERI* - *ISPRAA* - *CNR* - *ARPAE* - *ARPAV* - *ARPA UMBRIA* - *Istituto Nazionale di Geovulcanologia INGV* - *UNISANNIO* - *Unità Tecnica Amministrativa della PCM* - *Istituto Superiore di Sanità (ISS)* - *Associazione medici per l'Ambiente (ISDE)* - *Ordine Nazionale dei Geologi*

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità – *la discrezionalità è minima poiché la valutazione degli affidamenti è sempre condivisa e collegiale con gli organi competenti e di riferimenti di legge, nonché vagliata, da caso a caso, con esperti di settore o con specifici sottointesi da protocolli di intesa.*	Impatto organizzativo – *Gli affidamenti (caratterizzazione dei siti, analisi di rischio, bonifica o attività di messa in sicurezza) vengono definite solo dopo la piena condivisione delle decisioni e delle azioni da intraprendere. Numerosissime sono le conferenze di servizio istruttorie e riunione tecniche operative, nelle quali si tende a descrivere in maniera specifica e dettagliata le modalità tecniche per la realizzare delle prescrizioni collegiali (condivise da Arpa, Provincia, Regione ed enti che partecipano ai tavoli).* *Al momento delle procedure di gara gli elaborati progettuali e le esecuzioni dei lavori sono circoscritte già ad un livello di dettaglio tale da ridurre al massimo la discrezionalità e comunque ben esposte dalle riunioni collegiali di attuazione/esecuzione*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA DI AFFIDAMENTO SERVIZI	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *La discrezionalità è minima poiché tipicizzata dalle decisioni stabilite dalle conferenze dei servizi e dai rapporti collegiali*	Impatto organizzativo – *Imposto obbligo di indagine comparativa di mercato propedeuticamente all'affidamento.* *•Pre-condivisione della procedura di gara e/o dell'indagine di mercato anche attraverso la pubblicazione del sito del Commissario Straordinario, o la pubblicazione delle pre-informazioni* *•vista la mancanza di utilizzo dell'Albo fornitori – tutte le procedure sono aperte.* *•Pubblicazione della procedura di gara sulle piattaforme delle stazioni appaltanti e Cuc.* *•Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).* *Ogni procedura viene attuata seguendo le normativa nazionale di riferimento sui contratti pubblici e sugli acquisti e/o servizi*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	

ACQUISTI DI BENI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Premesso che sulla base dei protocolli stipulati la discrezionalità degli acquisti è legati alle effettive necessità della struttura e comunque limitata al funzionamento della stessa*	Impatto organizzativo – *Le spese e gli acquisti per i beni di funzionamento è regolato dalle procedure tipizzate e determinate dall'Arma dei Carabinieri, nello specifico per esempio: titoli di pagamento* *Tutti gli approvvigionamenti dell'ufficio sono risolti tramite le procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO **- LIQUIDAZIONE FATTURE RENDICONTATE -**	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Ci si avvale delle procedure di pagamento e liquidazione tipiche delle amministrazioni pubbliche, uniformandole e mutuandole da quella ARMA dei CARABINIERI*	Impatto organizzativo – *•Verifica della contabilità.* *•Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.* *•Controlli sulla gestione della cassa con verifica puntuale di tutti i documenti che legittimano ed autorizzano la spesa.* *•Rispetto in ordine di data di ricezione in base alla completezza della documentazione .*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLE ATTIVITA' IN SITU	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Le attività in situ e quelle propedeutiche sono ordinate da caratteristici atti e dinamismi individuate dalla struttura dell'ufficio e dalla divisione degli incarichi*	Impatto organizzativo – *Attività di prevenzione, sopralluoghi e verifiche informative dei contesti territoriali.* *•Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti.* *•Attuazione di verifiche in cantiere anche per il tramite del Protocollo di Legalità.*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA'	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Le attività sono regolate da specifici provvedimenti che delimitano e dettagliano gli iter procedurali in*	Impatto organizzativo – *Gli atti sono standardizzati e determinativi sono stati realizzati e centrati per garantire lo*

modo da standardizzare le attività per evitare fraintendimenti o potenziali criticità o accelerazioni scorrette o condotte fraudolente	*svolgimento corretto degli iter procedimentali al fine di non derogare agli ordinari processi e velocità delle procedure, quali ad esempio:* *Decreti attuativi – determine di espunzione – determine di assegnazione – atti dispositivi di spesa – verbali di riunioni – note formali – cronoprogramma attuativo – protocolli esecutivi – titoli di pagamento – schede di validazione operative, geografiche, fossir*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA GARANZIA DELL'EQUITA'	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Al fine di evitare condotte fraudolente e Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Gli atti vengono regolarizzati ed evasi secondo un indice numerico e temporale dettato da strumenti specifici di cui la struttura si è dotata. Ciò può aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e indubbiamente creare un contesto sfavorevole alla corruzione o alla prevaricazione, malversazione degli iter e abusi procedurali.*	Impatto organizzativo – *La standardizzazione degli iter, l'ufficializzazione dei processi procedurali d'ufficio, la definizione dei ruoli e dei sistemi uniformati, viene dettagliata da strumenti creati ad hoc i quali rappresentano garanzia di andamenti equi e non illeciti, tali dispositivi sono per esempio: verbali, registri di certificati di viaggio, registri di ingresso, registri e protocolli delle pratiche, strumenti elettronici condivisi (archivio, protocollo e registri on-line), registri degli atti dispositivi e delle determine, registro dei titoli di pagamento, registro delle pratiche e degli atti riservati, rubrica contatti open e condivisa, calendario impegni - agenda/ online*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
RAPPORTI ESTERNI E RELAZIONI PUBBLICHE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità – *Non si riscontrano difficoltà o discrezionalità nei processi anche perché i rapporti esterni sono vagliati e comunque in taluni casi anche avvallati dai reparti superiori dell'Arma. Le relazioni esterne e i rapporti sono comunque gestiti sempre con oculatezza per la determina e divulgazione della missione e dei dati/risultati raggiunti*	Impatto organizzativo - *Segregazione delle funzioni con interscambiabilità dei funzionari (Ufficiali) nelle riunioni relative ai singoli siti di ex discarica – nella gestione dei rapporti con i media gli atti vengono veicolati tramite la struttura apposita e comunque con un processo di creazione, sviluppo e divulgazione che è di tipo "open" ovvero condiviso con la struttura*
Controlli	
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA EVENTI, CONTATTO CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONE e FASE DECISORIA	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità *Il conttato con il pubblico e la comunicazione è ininterrotta e incessante appare così che la discrezionalità è costante e ha una valenza importante ma viene comunque controllata da*	Impatto organizzativo – *•Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse.*

adempimenti e procedimenti che ne garantiscono l'imparzialità	*•Pubblicazione sul sito degli eventi in cui è prevista la partecipazione del Commissario Straordinario.* *•Pubblicazione sul sito del Commissario delle giornate di public procurement-convegni-eventi stampa, site visit,* *Pubblicità di tutti gli eventi* *Pubblicazione delle Relazioni semestrali* *Le riunioni/gli eventi e gli impegni sono monitorate e trascritte su apposita "calendario/agenda elettronico" consultabile on-line e visibile nella sala riunioni open in modo che ciascuno elemento della struttura possa verificare gli spostamenti e gli impegni di tutti per maggior chiarezza e trasparenza* *La comunicazione e la gestione dei flussi d'ufficio si concretizza regolarmente con le modalità di managment dell'ambito procedimentali e sulla gestione degli iter burocratico-amministrativi reso open con la piena condivisione degli atti e dei processi decisori nonché dei flussi operativi tra i componenti dirigenziali e non, in un percorso top-down e in alcuni casi bottom-up in continua sinergia anche per il tramite di cadenzate e periodiche riunioni d'ufficio sia di vertice che open/aperte a tutti i soggetti dell'ufficio.*
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	